



Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it

Prot. TL. 2015.0016682
del 31/03/2015

- COMUNI

- PROVINCE

- AZIENDE SANITARIE LOCALI LOMBARDE

- ARPA
Sede Centrale e Dipartimenti

Oggetto : D.G.R. n. 49784/1985 "Regolamento locale di igiene tipo"

Come noto l'art. 124 della l.r. 33/09 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" ha previsto che le disposizioni del regolamento locale di igiene tipo trovino applicazione solo quando compatibili con la medesima legge regionale, con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Si richiama, quindi, l'attenzione degli Enti in indirizzo su talune previsioni della d.g.r. 49784/1985 "Regolamento locale di igiene tipo" che, di fatto, non trovano applicazione in quanto non più compatibili e/o superate dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Ci si riferisce in particolare alla disciplina relativa:

- agli **scarichi idrici** e dunque alle disposizioni contenute nel Titolo II, capitoli 1, 2 (con esclusione dei punti 2.2.9. e 2.2.10 relativi alla disciplina dei serbatoi), 3 e 4;
- ai limiti di **rumore**, con particolare riferimento agli aspetti di acustica ambientale (Titolo II capitolo 8 punti da 2.8.1 a 2.8.10 e Titolo III capitolo 4 punti 3.4.51 a 3.4.55);
- agli **impianti termici** (Titolo II, capitolo 6 punti da 2.6.2. a 2.6.9, Titolo III, capitolo 4, punti da 3.4.27 a 3.4.29 e punti da 3.4.32 a 3.4.38);
- alle **industrie insalubri e tossici ad alto rischio** (Titolo II capitolo 7 punti 2.7.3 e 2.7.4).

Le disposizioni della deliberazione regionale sopra citate - anche a fronte del tempo intercorso dalla loro adozione - non sono infatti più allineate con la vigente normativa statale in materia ambientale, per i profili di seguito sinteticamente illustrati.

Le disposizioni del Regolamento di igiene tipo in materia di scarichi idrici sopra richiamate contrastano in gran parte con la normativa contenuta nel D.lgs. 152/2006 (cd. Codice

dell'ambiente), oltre che con quanto disposto nei successivi atti di regolamentazione e pianificazione regionale in materia di tutela delle acque.

Le disposizioni in materia di acustica ambientale sono ad oggi contenute nella L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e nei successivi decreti attuativi. Inoltre, per quanto riguarda la disciplina delle vibrazioni e dei relativi limiti, pur in assenza di una specifica normazione a livello statale, si deve ritenere che la competenza resti esclusivamente statale.

Le disposizioni relative agli impianti termici sono superate dal richiamo a norme tecniche UNI, espressamente effettuato nel DPR 412/93, nel DPR 74/2013 e nel D.lgs. 192/2005.

Le disposizioni relative alle industrie insalubri ed ai tossici ad alto rischio sono superate laddove la normativa ambientale prevede una valutazione sito specifica dell'impianto che documenti che "l'esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato" di cui all'art. 216 del R.D. 1265 del 27 luglio 1934; si rileva che tali valutazioni rientrano a tutti gli effetti nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nella Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) previste dal D.lgs 152/06 e nelle valutazioni effettuate ai sensi del D.lgs 334/99.

Si invitano pertanto gli Enti in indirizzo ad una presa d'atto di quanto comunicato, anche ai fini dell'espressione dei pareri di competenza, ed i Comuni a modificare coerentemente i propri regolamenti locali d'igiene.

Cordiali saluti

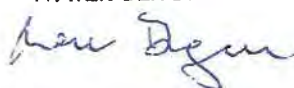
IL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE AMBIENTE
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

MARIO NOVA



IL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE SALUTE

WALTER BERGAMASCHI



Capitolo 1 NORME GENERALI (PROCEDURE)

3.0.0 Campo di applicazione

Le norme del presente titolo non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate e comunque conformi alla previgente normativa.

Le norme si applicano, per gli aspetti inerenti l'igiene e la sanità pubblica, a tutti i nuovi interventi soggetti al rilascio di concessione o autorizzazione da parte del Sindaco.

Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all'uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione, ampliamenti e comunque per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, si applicheranno le norme del presente titolo fermo restando che per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene della presente normativa purchè le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.

Restano in ogni caso fatti salvi i vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale.

A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente titolo, purchè tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata.

Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari regolamentati nel presente titolo, vengono concesse dal Sindaco, con l'atto autorizzativo e o concessione su conforme parere espresso dal responsabile del Servizio n. 1.

3.1.1. Richieste di autorizzazione o concessioni edilizie; opere interne art. 26 Legge 47/85

Tutte le richieste di autorizzazione o concessione edilizia devono essere inoltrate al Sindaco complete della documentazione e nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti Leggi e dalle norme del regolamento edilizio comunale.

Sarà cura del Sindaco sottoporre agli organi dell'Ente Responsabile dei servizi di zona le pratiche ed acquisire i pareri secondo procedure concordate che tengano conto del rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Allo scopo è necessario che le pratiche pervengano ai succitati organi dell'E.R.S.Z. correttamente istruite e dotate dei previsti pareri dei competenti Uffici Comunali (compatibilità Urbanistica; dichiarazione di zona servita da Pubblica fognatura ex art. 2 L.R. 62/85: conformità a L. 13/89 e D.M. 236/89 etc. etc.).

La comunicazione di cui al 3° comma dell'art. 26 della Legge 47/85, qualora comporti deroga, ai sensi del precedente art. 3.0.0., ai requisiti igienico-sanitari di cui al presente titolo, deve essere

accompagnata da preventivo visto del Responsabile del Servizio n. 1.

3.1.2. Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni o concessioni

Il Sindaco provvede al rilascio di autorizzazioni o della concessione edilizia, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 e sentita la Commissione Edilizia.

Il parere del Responsabile del Servizio n. 1 costituisce il parere obbligatorio ed autonomo previsto dall'art. 220 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Limitatamente agli insediamenti produttivi relativi a produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione di alimenti di origine animale ed a quelli che comunque raccolgono, lavorano ed utilizzano spoglie di animali od avanzi di animali, deve essere preventivamente acquisito il parere dei Responsabili dei Servizi n. 1 e n. 4 nell'ambito delle rispettive competenze.

Ai fini del rispetto dei termini entro i quali dovrà assumere le proprie determinazioni, il Sindaco provvede in tempo utile all'invio della documentazione all'E.R.

3.1.3. Parere sulle richieste di autorizzazioni o concessioni edilizie concernenti ambienti di lavoro

In caso di richiesta concernente insediamenti produttivi o laboratori o ambienti comunque destinati a lavorazione, il parere espresso dal Responsabile del Servizio, dovrà tener conto anche delle osservazioni dell'Unità Operativa tutela della salute nei luoghi di lavoro cui tali progetti devono essere sottoposti per l'esame degli aspetti di competenza.

3.1.4. Documentazione integrativa

Ad ogni richiesta di concessione o autorizzazione corredata della necessaria documentazione va allegata, con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non specificatamente indicati in progetto, una dichiarazione impegnativa del titolare con la quale si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-edilizie di cui al presente titolo.

3.1.5. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro e/o depositi a destinazione generica

Le richieste di concessione o autorizzazione concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro e/o depositi all'ingrosso di norma, quando sia nota soltanto la destinazione generica, oltre alla dichiarazione impegnativa di cui al precedente art. 3.1.4, dovranno altresì contenere l'impegno del titolare al rispetto di tutte le norme e prescrizioni che verranno dettate dagli organi competenti in fase di preventivo rilascio del nulla-osta all'esercizio della specifica attività di cui al successivo art. 3.1.10.

Il richiedente la concessione od autorizzazione può trasferire detto impegno all'effettivo utilizzatore specifico.

3.1.6. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione specifica e definita

Le richieste di concessioni o autorizzazioni concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro la cui destinazione sia specifica e definita già all'atto dell'inoltro della richiesta, oltre alla dichiarazione impegnativa di cui al precedente art. 3.1.4.:

A) qualora rientrino nelle attività di cui al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dallo stesso D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, e dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

B) qualora rientrino tra le attività specificate nell'allegato elenco 1, il Sindaco su proposta e previo parere motivato del Responsabile del Servizio n. 1 può richiedere la presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale.

In tal caso la documentazione dovrà contenere anche quanto previsto nell'Allegato A del presente articolo.

Il parere del Responsabile del Servizio n. 1 deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Sindaco.

Il silenzio equivale a non necessità della richiesta di compatibilità ambientale.

Nel caso di non obbligo di presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale, la documentazione già prevista, dovrà altresì contenere una relazione tecnica sull'attività lavorativa che verrà svolta con particolare riferimento alle caratteristiche dei processi produttivi e dei materiali impiegati ivi compreso acqua ed energia.

Nota agli art. 3.1.5. e 3.1.6.

- per destinazione specifica intendosi precisata l'attività che verrà esercitata;

- per destinazione generica intendosi quanto sia definita solo per una delle seguenti categorie: locali di abitazione, locali di servizio, locali accessori all'abitazione, laboratori o comunque locali per attività produttive, depositi, locali per attività commerciali, esercizi di ospitalità, abitazioni collettive, locali per pubblici spettacoli o per attività ricreative.

Elenco 1

PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3.1.6. LETTERA B)

1. Agricoltura

- a) Progetti di ricomposizione rurale;
- b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva;
- c) Progetti di idraulica agricola;
- d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ed un altro tipo di sfruttamento del suolo;
- e) Impianti che possono ospitare volatili da cortile;
- f) Impianti che possono ospitare suini;
- g) Piscicoltura di salmonidi;
- h) Recupero di terre dal mare.

2. Industria estrattiva

- a) Estrazione della torba;
- b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare:
 - trivellazioni geotermiche;
 - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;
 - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua;
- c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa;
- d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazione in sotterranea;
- e) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto;
- f) Estrazione di petrolio;
- g) Estrazione di gas naturale;
- h) Estrazione di minerali metallici;
- i) Estrazioni di scisti bituminosi;
- j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto;
- k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;
 - l) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
 - m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

3. Industria energetica

- a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, a vapore e acqua calda;
- b) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree;
- c) Stoccaggio in superficie di gas naturale;
- d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei;
- e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili;
- f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

Elenco 1

PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3.1.6. LETTERA B)

1. Agricoltura

- a) Progetti di ricomposizione rurale;
- b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva;
- c) Progetti di idraulica agricola;
- d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ed un altro tipo di sfruttamento del suolo;
- e) Impianti che possono ospitare volatili da cortile;
- f) Impianti che possono ospitare suini;
- g) Piscicoltura di salmonidi;
- h) Recupero di terre dal mare.

2. Industria estrattiva

- a) Estrazione della torba;
- b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare:
 - trivellazioni geotermiche;
 - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;
 - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua;
- c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa;
- d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazione in sotterranea;
- e) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto;
- f) Estrazione di petrolio;
- g) Estrazione di gas naturale;
- h) Estrazione di minerali metallici;
- i) Estrazioni di scisti bituminosi;
- j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto;
- k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonchè di scisti bituminosi;
 - l) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
 - m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

3. Industria energetica

- a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, a vapore e acqua calda;
- b) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree;
- c) Stoccaggio in superficie di gas naturale;
- d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei;
- e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili;
- f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari;

h) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

i) Impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi;

j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica;

k) Impianti termici a qualunque uso destinati di potenzialità superiore a 1.000.000 di Kcal/h.

4. Lavorazione dei metalli

a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie; fucine, trafilerie e laminatori;

b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi;

c) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni;

d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli;

e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera;

f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;

g) Cantieri navali;

h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;

i) Costruzione di materiale ferroviario;

j) Imbutitura di fondo con esplosivi;

k) Impianti di arrostitimento e sinterizzazione di minerali metallici.

5. Fabbricazione del vetro

6. Industria chimica

a) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici;

b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi;

c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

7. Industria dei prodotti alimentari

a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali;

b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali;

c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;

d) Industria della birra e del malto;

e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi;

f) Impianti per la macellazione di animali;

g) Industrie per la produzione della fecola;

h) Stabilimento per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce;

i) Zuccherifici.

8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta

a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana;

b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati;

- c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone;
- d) Stabilimento per la finitura di fibre;
- e) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa;
- f) Stabilimenti per la concia e l'allumatura.

9. Industria della gomma

Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

10. Progetti di infrastruttura

- a) Lavori per l'attrezzatura di zone industriali;
- b) Lavori di sistemazione urbana;
- c) Impianti meccanici di risalite teleferiche;
- d) Costruzioni di strade, porti, compresi porti di pesca e aereoporti;
- e) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua;
- f) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (non comprese nel D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377);
- g) Tram, ferrovie, sopraelevate e sotterranee, funicolari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
- h) Installazione di oleodotti e gasdotti;
- i) Installazione di acquedotti a lunga distanza;
- j) Porti turistici.

11. Altri progetti

- a) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri;
- b) Piste permanenti per corse e prove di mezzi mobili a motore a scoppio;
- c) Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici;
- d) Impianti di depurazione;
- e) Depositi di fanghi, di rifiuti urbani, di materiali putrescibili o polverulenti;
- f) Stoccaggio di rottami di ferro;
- g) Banchi di prova per motori, turbine o reattori;
- h) Fabbricazione di fibre minerali artificiali;
- i) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivo;
- j) Stabilimenti di squartamento.

12.

Modifica dei progetti che figurano nell'allegato I e dei progetti dell'allegato I che hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi e prodotti e non sono utilizzati per più di un anno.

ALLEGATO A) ALL'ART. 3.1.6. LETTERA B)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto.

2. Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione (1) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

- dovuti all'esistenza del progetto;
 - dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
 - dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti
- e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

(1) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto

3.1.7. Licenza d'uso

Ultimati i lavori nessuna nuova costruzione potrà essere occupata parzialmente o totalmente senza licenza d'uso rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

La licenza d'uso è altresì necessaria per gli edifici e loro parti che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione, di risanamento conservativo, di mutamenti della destinazione d'uso tra loro non compatibili, nonché per i fabbricati esistenti lasciati in disuso che risultassero dichiarati anti igienici o inabitabili ai sensi degli art. 3.1.12 e 3.1.13.

La licenza d'uso è rilasciata dal Sindaco per le destinazioni già previste nell'atto di concessione o autorizzazione, quando, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1, per le proprie competenze, risulti che la costruzione sia stata ultimata e non sussistano cause di insalubrità e siano state rispettate le norme del presente regolamento.

Sono fatte salve le competenze edilizie urbanistiche degli uffici comunali.

Detta licenza abilita a tutti gli usi salvo i casi di cui al successivo art. 3.1.9.

Nota:

Per la licenza d'uso intendesi l'autorizzazione di cui all'art. 221 del T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 riassuntiva dei termini attualmente in uso abitabilità, usabilità o altri.

3.1.8. Domanda per licenza d'uso

Le domande intese ad ottenere la licenza d'uso di un edificio devono essere dirette al Sindaco e corredate della seguente documentazione:

1) dichiarazione, da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore, della conformità delle opere al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;

2) progetto esecutivo dettagliato degli impianti o certificazioni rilasciate dagli esecutori delle opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli impianti tecnologici trattati nel presente titolo ivi compreso gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla Legge 185/86, nonché, a richiesta del Resp. del 1° Serv., del progetto esecutivo dettagliato degli impianti tecnologici.

3) nulla osta e certificazione dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti termici di uso civile, per il rispetto delle norme antisismiche, delle norme per il contenimento energetico e quant'altro previsto;

4) certificazioni relative ai requisiti tecnico-funzionali previste

dal presente Regolamento che dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal Direttore dei lavori e se del caso, a richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, eseguiti da enti o professionisti abilitati.

Sulle domande il Sindaco esprimerà le proprie determinazioni entro 90 giorni dalla presentazione della domanda stessa corredata dalla documentazione di cui sopra ed allo scopo anche del rispetto di tale scadenza provvederà in tempo utile all'invio della documentazione all'E.R. per l'istruttoria ed il parere di competenza.

Sulla base della richiesta avanzata dall'interessato al fine di ottenere la licenza d'uso, il Sindaco ha facoltà di consentire l'allestimento anteriormente al rilascio di detta licenza d'uso, a condizione che, nei 60 giorni successivi dalla comunicazione dell'avvenuto allestimento, provveda al rilascio della certificazione di cui all'art. 221 del T.U.LL.SS. previa ispezione e conseguente parere del Servizio n. 1 della U.S.S.L.

3.1.9. Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi.

Chiunque intenda adibire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa o istituire un deposito di materiali, anche all'aperto, deve ottenere, oltre la licenza d'uso dell'immobile, anche il nulla osta del Sindaco inoltrando apposita domanda e comunicazione preventiva di cui al successivo art. 3.1.10.

Nessuna attività può essere iniziata se non previa acquisizione del nulla osta all'esercizio.

La domanda, con relativa documentazione di cui al successivo art. 3.1.10, vale ad ottemperare gli obblighi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 48 del D.P.R. 303/56 per le opere costruite o rese usabili con destinazione d'uso generica.

Per i casi di richiesta di concessione edilizia di opere a destinazione specifica e definita già in tale sede gli obblighi di cui all'art. 48 del D.P.R. 303/56 e art. 216 del T.U.LL.SS., sono assolti dalla richiesta di concessione.

In tal caso la richiesta di nulla osta può essere presentata contestualmente alla richiesta di concessione. Fermo restando che il rilascio del nulla osta da parte del Sindaco avverrà soltanto previa comunicazione preventiva da presentare a cura dell'interessato prima dell'inizio dell'attività allegando, a completamento, la documentazione non già prodotta, sulla richiesta di nulla osta il Servizio esprime il parere di competenza al Sindaco.

Il rilascio del nulla osta da parte del Sindaco deve essere condizionato alla esecuzione degli adempimenti prescritti contenuti nel parere emesso dal Servizio n. 1.

Il nulla osta rilasciato dal Sindaco è inteso come atto che attesta l'idoneità e la corrispondenza alla documentazione prodotta e alle norme vigenti in materia di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE

AGGIORNAMENTO DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE TIPO

ARTICOLI 3.1.9. E 3.1.10.

(art. 9 della legge regionale 26 ottobre
1981, n.64 e s.m.i.)

3.1.9. Nulla Osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi.

Chiunque intende adibire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare una qualsiasi attività lavorativa, che non sia diversamente disciplinata da norme di legge o dal presente Regolamento, o per istituire un deposito all'ingrosso di materiali, anche all'aperto, per il preventivo controllo degli aspetti igienico-sanitari, deve chiedere ed ottenere il nulla osta del Sindaco, mediante la presentazione di apposita domanda ai sensi del successivo articolo 3.1.10.

Nessuna attività può essere posta in esercizio senza l'acquisizione del nulla osta del Sindaco, che lo rilascia sentito il parere obbligatorio del Servizio di Igiene della Azienda USL n.34.

La domanda, corredata dalla documentazione di cui al successivo articolo 3.1.10, risponde agli obblighi di preventiva comunicazione previsti dall'art.48 del D.P.R. n.303/56 e dall'art.216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n.1265/34.

La domanda per il rilascio del nulla osta può essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta di licenza d'uso.

Il nulla osta rilasciato dal Sindaco è inteso come atto che attesta l'idoneità e la corrispondenza alla documentazione

prodotta e alle norme vigenti in materia di igiene edilizia e di igiene ambientale. E' fatta salva la disciplina in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la disciplina in materia di tutela ambientale di competenza di altri enti.

L'esercizio di attività commerciali e professionali non è soggetto al rilascio del nulla osta comunale previsto dal presente articolo, ritenendosi, sotto il profilo igienico-sanitario, legittimo il rilascio della licenza commerciale per locali autorizzati all'uso ai sensi della vigente normativa in materia di igiene edilizia.

3.1.9. bis Disciplina del procedimento amministrativo.

La domanda per il rilascio del nulla osta deve essere presentata, nel rispetto della disciplina in materia di imposta di bollo e con firma autenticata del legale rappresentante della impresa richiedente, mediante la compilazione dei moduli o fac-simili, predisposti dagli Uffici comunali, all'Ufficio protocollo del Comune, che la trasmette all'Unità responsabile del procedimento, individuata secondo le vigenti norme che regolano l'ordinamento comunale.

Il dirigente della Unità responsabile del procedimento o il funzionario a cui è stata assegnata la pratica trasmette la domanda e la relativa documentazione ai competenti Uffici comunali per le valutazioni del caso ed in particolare all'Ufficio competente ad esprimere valutazioni in ordine alla conformità urbanistica ed alla agibilità degli ambienti di lavoro, affinché proceda ad indicare gli estremi della licenza d'uso e della concessione edilizia ed a verificare la compatibilità urbanistica dell'insediamento e della attività che in esso si intende esercitare.

Il parere per gli aspetti edilizi ed urbanistici viene reso entro 15 giorni dalla richiesta del responsabile del

procedimento e deve contenere gli estremi dell'atto autorizzativo.

Il funzionario responsabile del procedimento cura la comunicazione all'interessato ai sensi dell'art.8 della legge n.241/90.

Una volta acquisito il parere favorevole per gli aspetti edilizi ed urbanistici, il responsabile del procedimento trasmette una copia della domanda di nulla osta, corredata del parere medesimo, al Servizio di Igiene della Azienda USSL n.34 di Legnano per il parere igienico-sanitario di competenza.

Il Servizio di Igiene esprime il parere all'Ufficio comunale responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione; nello stesso termine il Servizio di Igiene, dopo sommaria verifica della documentazione, richiede all'interessato l'eventuale integrazione della domanda o eventuali chiarimenti sulla documentazione presentata, dandone comunicazione all'Ufficio comunale competente. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento viene interrotto e riprenderà a decorrere con la integrazione o regolarizzazione della domanda.

Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta di integrazione o di chiarimenti senza che l'interessato abbia presentato i documenti mancanti o fornito i chiarimenti necessari, il Servizio di Igiene comunica al competente Ufficio comunale l'impossibilità ad esprimere il parere igienico-sanitario.

Il Sindaco si pronuncia sulla domanda di nulla osta, sentito il parere del Servizio di Igiene della Azienda USSL n.34 e quello espresso per gli aspetti edilizi ed urbanistici, nonché sulla base degli atti risultanti dalla istruttoria condotta dal responsabile del procedimento; nell'ipotesi prevista dal comma precedente il Sindaco dichiara

l'inammissibilità della domanda e dispone l'archiviazione degli atti del procedimento, dandone comunicazione all'interessato e al Servizio di Igiene.

3.1.9. ter Termine per la conclusione del procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 3.1.9. bis è determinato in 90 giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda al protocollo del Comune oppure dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento.

Il termine di cui al comma precedente non inizia a decorrere in caso di domanda incompleta. Il responsabile del procedimento, se rileva direttamente tale circostanza, procede a darne immediata comunicazione all'interessato; in caso contrario la comunicazione sarà a cura dell'ufficio competente a svolgere gli accertamenti istruttori. L'interruzione del termine può avvenire una sola volta nel corso del procedimento.

Il termine di cui al comma 1 è aumentato di 30 giorni nel caso che la domanda sia ricevuta tra il 16 luglio e il 31 agosto e tra il 20 dicembre e il 5 gennaio.

3.1.9. quater Pareri preventivi.

Chiunque intende iniziare o modificare una attività soggetta al rilascio del nulla osta comunale può richiedere, in via preventiva alla presentazione della domanda, anche contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, il parere preventivo del Servizio di Igiene della Azienda USSL n.34 ai fini della determinazione degli elementi essenziali della domanda e della acquisizione di eventuali indicazioni od osservazioni tecniche preliminari.

3.1.10. Domanda per il rilascio del nulla osta.

La domanda per il rilascio del nulla osta comunale va indirizzata al Sindaco completa della documentazione seguente:

- 1) relazione tecnica contenente la descrizione della attività, l'elenco delle materie prime ed intermedie utilizzate con indicati i loro possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, l'elenco delle fasi e delle operazioni che vengono svolte, l'elenco dei macchinari e delle apparecchiature da utilizzare e da installare e la loro rispondenza alla normativa prevenzionale vigente;
- 2) domanda di autorizzazione o copia della autorizzazione allo scarico di acque reflue, corredata del progetto di fognatura interna con elaborato distinto; dalla documentazione devono risultare correttamente indicate le reti (distinte per le acque nere civili, le acque di processo e le acque meteoriche) con relativi terminali e recapiti ed eventuale trattamento;
- 3) progetto esecutivo degli impianti e/o certificazioni rilasciate dagli esecutori delle opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli impianti tecnologici trattati nel Titolo III del presente regolamento, ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica vigenti, di cui alla legge n.186/68, e in conformità alla legge n.46/90, per quanto applicabile;
- 4) nulla osta e certificazioni dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici di uso civile, nonché per l'uso dei combustibili ai sensi dell'art.13 della legge 13 luglio 1966, n.615;
- 5) copia della autorizzazione rilasciata dalla Regione Lombardia - Servizio Protezione Aria - ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di inquinamento atmosferico prodotto da impianti industriali;

- 6) dichiarazione attestante l'inclusione nell'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 25 luglio 1991;
- 7) copia degli estremi della vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali e/o tossico nocivi, nonché degli olii usati eventualmente derivanti dalle lavorazioni che si intendono praticare;
- 8) copia delle domande di autorizzazione o delle comunicazioni previste dalla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, di smaltimento o riutilizzo di olii usati e di residui destinati al riutilizzo;
- 9) copia delle notifiche o dichiarazioni previste in caso di attività soggette al D.P.R. n.175/88, recante norme in materia di attività a rischio di incidente rilevante;
- 10) dichiarazione di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.3.1.6. del Regolamento Locale di Igiene o documentazione relativa al procedimento previsto per le attività soggette al D.P.R. N.377/88;
- 11) copia del certificato di prevenzione incendi o della domanda rivolta ad ottenere il rilascio del medesimo certificato;
- 12) copia della relazione da allegare alla notifica prevista dall'art.48 del D.P.R. n.303/56 presentata alla Unità Operativa Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro della Azienda USSL n.34 nel caso in cui l'impresa occupi più di tre addetti compresi i soci e i familiari;
- 13) relazione sugli accorgimenti che si intendono adottare per garantire il rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.132, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose e della disciplina dettata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.133, recante norme in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque;
- 14) documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali per svolgere l'attività,

qualora previsti da norme di legge e di regolamento;

15) documentazione attestante il rispetto della disciplina prevista dall'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.236, concernente il divieto ad esercitare determinate attività all'interno della zona di rispetto di pozzi e di punti di presa di acque destinate al consumo umano;

16) documentazione attestante il rispetto della vigente disciplina in materia di inquinamento acustico;

17) attestazione di avvenuto pagamento della tariffa richiesta per le prestazioni rese dalla USSL nell'interesse di terzi in materia di igiene e sanità pubblica.

E' facoltà dell'interessato presentare una dichiarazione sostitutiva della documentazione sopra elencata qualora si tratti di atti o provvedimenti rilasciati o già agli atti dal Comune.

In caso di variazioni delle lavorazioni o della attività, che non determinino una modifica significativa del processo produttivo, va presentata la sola documentazione relativa alle lavorazioni o attività che si intendono modificare.

La domanda di nulla osta per l'inizio di attività lavorative o depositi, con esclusione dei casi previsti dal successivo art. 3.1.10 bis, deve essere corredata della documentazione di cui ai punti 1- 2- 17, mentre la documentazione di cui ai rimanenti punti deve essere presentata nel solo caso in cui sia prevista in ragione della specifica attività svolta o qualora sia richiesta da parte del responsabile del procedimento o del Servizio di Igiene della Azienda USSL n.34.

In caso di attività svolte necessariamente e solo presso terzi, la domanda di nulla osta deve essere corredata della documentazione di cui ai punti 1 e 17 del comma 1, integrata da una dichiarazione circa la non esistenza di una sede di lavoro, di un deposito di materiali e

attrezzature o comunque di locali destinati allo svolgimento dell'attività.

L'esercizio di lavori o la prestazione d'opera presso strutture o nell'ambito di aziende di terzi con l'utilizzo di materiali ed attrezzature di questi, sotto il profilo igienico sanitario, rientra nel nulla osta rilasciato all'azienda presso la quale viene svolta la prestazione lavorativa, che, a tal fine, è tenuta a dichiararlo nella domanda di nulla osta o mediante comunicazione successiva. E' fatta salva l'applicazione delle norme che regolano la materia dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ogni altra disposizione vigente in materia.

3.1.10. bis Trasferimento della azienda e modifica della ragione sociale o delle lavorazioni.

In caso di trasferimento della azienda in altra sede all'interno del territorio comunale deve essere presentata nuova domanda di nulla osta ai sensi delle norme precedenti.

In caso di modifica della titolarità o della ragione sociale dell'impresa senza alcuna modifica della attività già autorizzata deve essere data comunicazione al Sindaco mediante compilazione di apposito modulo. La comunicazione costituisce titolo valido per la continuazione della attività. Nel termine di 180 giorni dalla presentazione della comunicazione i competenti uffici comunali ed il Servizio di Igiene della Azienda USSL n.34 effettuano, se necessario in relazione alla tipologia dell'insediamento e dopo un esame della documentazione agli atti, le verifiche necessarie e propongono al responsabile del procedimento l'eventuale predisposizione di un atto, a firma del Sindaco, con cui impartire prescrizioni o disporre l'adeguamento della attività alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, fissando un termine per l'adempimento.

In caso di modifiche sostanziali della attività, ivi compreso l'ampliamento della stessa mediante l'introduzione di nuovi macchinari, comportanti variazioni della situazione esistente con possibili effetti sulla salute dell'uomo o sulla salubrità dell'ambiente, nonché in caso di ampliamento della superficie disponibile dei locali, di aumento del numero degli addetti tale da comportare l'occupazione di un numero superiore a tre unità o un incremento degli addetti superiore al 30% rispetto al numero indicato nella domanda di nulla osta, il titolare della impresa è tenuto a presentare una nuova domanda ed attendere il rilascio del nulla osta comunale prima di dare avvio alle modifiche delle strutture o dei cicli produttivi.

In caso di cessazione della attività autorizzata il titolare è tenuto a dare comunicazione al Comune e al Servizio di Igiene della Azienda USSL n.34 entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione. In relazione alla attività svolta o qualora l'insediamento sia stato inserito nel "Censimento delle aree industriali dismesse", il Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene, impartisce eventuali prescrizioni in ordine alla pulizia o alla bonifica dei luoghi, alla rimozione di rifiuti, di materiali o di apparecchiature, la cui permanenza in ambienti non custoditi e senza l'adozione di particolari cautele potrebbe costituire un fattore di pericolo per la salute e la incolumità pubblica o per la salubrità dell'ambiente.

interessati prima dell'inizio dell'attività devono darne comunicazione al Sindaco completando la documentazione prevista dal presente articolo e non già prodotta per ottenere, previo accertamento, il nulla osta previsto e necessario per iniziare l'attività.

In caso di esercizio di nuova attività in ambiente già sede di attività produttiva precedentemente autorizzata è richiesta la documentazione di cui ai punti: 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.

In caso di cambio di ragione sociale, permanendo immutata l'attività produttiva nell'isediamento esistente, è sufficiente darne tempestivamente comunicazione (entro 15 gg.) al Sindaco e agli Enti e/o Uffici competenti per l'aggiornamento degli atti.

3.1.11. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni.

E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità prescritte dalla Legge e dai regolamenti comunali di edilizia e di igiene.

Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti previo rilascio, se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia.

Il Sindaco può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico dell'U.S.S.L. per accertare le condizioni igieniche delle costruzioni.

In caso di inosservanza di quanto prescritto al primo comma, il Sindaco può ordinare i lavori di risanamento necessari ovvero dichiarare inabitabile una casa o parte di essa su proposta del Responsabile del Servizio n. 1.

3.1.12. Dichiarazione di alloggio antigienico.

L'alloggio è da ritenersi antigienico quando presenta uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) privo di servizi igienici propri e incorporati nell'alloggio;
- 2) tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione;
- 3) inadeguati dispositivi per il riscaldamento;
- 4) i locali di abitazione di cui all'art. 3.4.3. lettere a) e b) e ove previsto le stanze da bagno, presentino requisiti di illuminazione naturale inferiori ad 1/10 per situazioni preesistenti all'adozione del Reg. di Igiene tipo.

5) i locali di abitazione di cui alla lettera a) dell'art.3.4.3. presentino indici di superficie e di altezza compresi tra il 90% e il 100% di quelli previsti agli art. 3.4.4., 3.4.7. e 3.4.8.

La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Responsabile del Servizio n.1, previo accertamento tecnico.

Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.

Un alloggio dichiarato antigienico, una volta libero, non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio dell'U.S.S.L. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di

antigienicità

3.1.13. Dichiarazione di alloggio inabitabile.

Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta del Responsabile del Servizio n.1, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi d'igiene.

I motivi che determinano la situazione di inabitabilità sono:

1) le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;

2) alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box);

3) mancanza di ogni sistema di riscaldamento;

4) requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti agli art. 3.4.4., 3.4.7. e 3.4.8.;

5) la presenza di requisiti di aerilluminazione inferiori del 70% di quelli previsti agli art. 3.4.11. e seguenti;

6) la mancata disponibilità di servizi igienici;

7) la mancata disponibilità di acqua potabile;

8) la mancata disponibilità di servizio cucina;

9) insufficienti dispositivi per la produzione del calore;

10) inadeguati meccanismi per l'allontanamento dei prodotti della combustione e dei fumi e vapori di cucina con pericoli per l'incolumità dei residenti.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

3.1.14. Concorso per la formazione di strumenti urbanistici.

Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia agli E.R. territorialmente competenti, in via preliminare alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio municipale.

Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione delle osservazioni, gli E.R., acquisito il parere del Responsabile del Servizio n. 1, possono far pervenire al Comune interessato le loro valutazioni intese ad una migliore definizione dell'uso del suolo e ad una più corretta allocazione degli insediamenti produttivi a livello igienico ambientale.

Il Comune, ricevute le eventuali valutazioni di cui al precedente comma, è tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.

Per gli strumenti attuativi dei piani generali il Comune acquisirà il parere tecnico del Responsabile del Servizio n. 1 che lo esprimerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Fermo restando l'obbligo di cui ai precedenti commi si rende indispensabile che i competenti servizi e uffici dell'U.S.S.L. siano direttamente partecipi a tutta la fase istruttoria e di predisposizione della proposta.

Capitolo 2
AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI
PER LE COSTRUZIONI

3.2.1. Salubrità dei terreni edificabili.

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Ai sensi della art. 98 del D.P.R. 803/75 è altresì vietato, a scopo edificabile, l'uso del terreno già adibito a cimitero per almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

Il giudizio di risanamento è dato dal Responsabile del Servizio n. 1 entro 60 giorni dalla richiesta. Il silenzio equivale ad assenso. Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità, inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

Nel caso di abbandono dell'area per cessata attività l'azienda dovrà provvedere al completo e corretto smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto, allo svuotamento di eventuali vasche e/o serbatoi, alla loro chiusura e messa in sicurezza e comunque alla corretta eliminazione di ogni possibile fonte di inquinamento.

La cessazione dell'attività dovrà essere comunicata al Servizio n° 1 che provvederà a verificare la corretta sistemazione dell'area prima di essere abbandonata o ceduta ad altra attività.

Nel caso di riutilizzo, con o senza edificazione, di aree dismesse precedentemente occupate da attività produttive e non già verificate, dovrà essere data comunicazione al Servizio n° 1 che dovrà prima dell'inizio dei lavori, svolgere accertamenti atti ad escludere forme di inquinamento attuali o pregresse.

3.2.2. Protezione dall'umidità.

Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni, scorrono corsi d'acqua o vi siano invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali sia possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allagamenti.

Il terreno per essere fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

3.2.3. Distanze e superficie scoperta.

Per quanto concerne il rapporto fra superficie aperte e scoperte, larghezza delle vie, l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici contigui, l'altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stessi è fatto richiamo e rinvio ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole località e zone approvati ai sensi della vigente legislazione.

L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali.

Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolata come riferimento all'intera area interessata.

3.2.4. Sistemazione dell'area.

Prima del rilascio della licenza d'uso tutta l'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà inoltre essere sistemata secondo quanto previsto in progetto.

L'area dovrà essere opportunamente delimitata.

3.2.5. Divieto al riuso di materiali.

Nelle costruzioni è vietato l'impiego ed il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico sanitario.

E' altresì vietato per le colmate, l'uso di terra o di altri materiali di risulta che siano inquinati.

3.2.6. Intercapedini e vespai.

I muri dei locali di abitazione non possono essere adossati al terreno, costruendo, ove occorre, intercapedini munite di condutture o cunette per lo scolo delle acque filtranti.

Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l'edificio deve essere protetto dall'umidità mediante idoneo vespaio con superfici di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemente distribuite in modo che si realizzi la circolazione dell'aria.

Per i locali destinati ad abitazione e di non diretto accesso da spazi pubblici, il piano del pavimento soprastante deve essere ad una quota maggiore di cm 15, minimo, dal punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla superficie del marciapiede esistente.

3.2.7. Muri perimetrali.

I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico così come previsto all'art.3.4.51 del presente Titolo.

Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all'aria, intrinsecamente asciutte.

Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.

3.2.8. Parapetti

Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiori a cm 100.

I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm 110.

Tutti gli sbalzi di altezza superiore a cm 50 devono essere protetti con parapetti aventi i requisiti sopraindicati o con altri accorgimenti idonei allo scopo che diano sufficienti garanzie di sicurezza.

In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a cm 11 e in modo da non favorire l'arrampicamento.

3.2.9. Gronde e pluviali.

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di raccolta sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente e da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali.

Nel caso di condotte di scarico interno, queste devono essere facilmente riparabili.

Le tubazioni non devono avere né apertura né interruzioni di sorta nel loro percorso.

Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.

E' fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.

3.2.10. Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere.

Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere.

Nei sottotetti vanno rese impenetrabili con griglie o reti le finestre e tutte le aperture di aerazione.

Capitolo 3
MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI
PER I CANTIERI

3.3.1. Sicurezza nei cantieri

In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità dei lavoratori e di tutti i cittadini.

Per quanto concerne le norme particolari per i cantieri in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza, responsabilità ecc. si fa riferimento alla legislazione in materia.

3.3.2. Recinzioni.

I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi una altezza non inferiore a m 2,00.

I restauri esterni, di qualsiasi genere, ai fabbricati inesistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione. Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori estemporanei di breve durata, inferiori alla settimana, purchè vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

3.3.3. Demolizioni: difesa della polvere.

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo di pale o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione del Responsabile del Servizio n. 1, oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.

3.3.4. Sistemazione aree abbandonate.

Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, ove occorrente, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.

3.3.5. Allontanamento materiali di risulta.

Per ogni intervento di demolizione o scavo (con esclusione dei terreni di coltura) o altro che comporti l'allontanamento di materiali di risulta, il titolare dell'opera, dovrà nella richiesta di autorizzazione specificare l'idoneo recapito dello stesso materiale da documentare ad opera eseguita. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni o rifacimenti di pareti o soffitti con pannelli, rivestimenti o altri materiali contenenti amianto o nei quali se ne sospetta la presenza, i progetti di interventi dovranno essere preventivamente sottoposti all'E.R.S.Z. per il parere di competenza e la verifica di compatibilità. I suddetti lavori, allo scopo di evitare una dispersione incontrollata di fibre di amianto nell'ambiente circostante, dovranno comunque essere eseguiti secondo le modalità e con le precauzioni indicate dalle normative tecniche predisposte a livello dipartimentale.

3.3.6. Rinvenimento di resti umani.

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

3.3.7. Cantieri a lunga permanenza.

Per tutti i cantieri devono essere disponibili idonei servizi igienici ed adeguate forniture di acqua potabile.

Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o personale di custodia, oltre all'adeguata dotazione dei servizi dovranno essere assicurati gli indici minimi di abitabilità previsti nei capitoli "Abitazioni collettive" e "Fabbricati per abitazioni, temporanei e/o provvisori".

Capitolo 4 REQUISITI DEGLI ALLOGGI

3.4.1. Principi generali

Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.

Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico sanitari e anche le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono.

3.4.2. Estensione campo di applicazione.

I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari.

3.4.3. Tipologia dei locali.

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo;

b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (sottotetti accessibili, verande, tavernette, ecc.);

c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc. *disimpegno*

A) INDICE DI SUPERFICI ED ALTEZZE

3.4.4. Superfici minime

L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda o meno separare in modo fisso gli spazi.

Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq 25 per la prima persona e mq 10 per ogni successiva persona.

La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente 3.4.3. ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte all'art. 3.4.70 e 3.4.71.

3.4.5. Volumi minimi ammissibili per i singoli locali.

Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio dell'alloggio, i locali destinati ad abitazione o accessori non dovranno avere meno di 21 mc.

Qualora lo spazio definito sia destinato a camera da letto dovrà assicurare almeno mc 24 se destinato ad una sola persona ed almeno 38 mc se per due persone.

3.4.6. Numeri di utenti ammissibili

In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, nell'atto autorizzativo della licenza d'uso, verrà stabilito per ogni alloggio, su proposta del Responsabile del Servizio n. 1, il numero massimo di utenti ammissibili sotto il profilo igienico sanitario applicando gli indici di cui al precedente articolo.

Un alloggio occupato da un numero di utenti superiore a quanto previsto in base al precedente comma, sarà da ritenersi antigienico e, qualora sussistano condizioni di sovraffollamento tali da determinare possibili cause di insalubrità, inabitabile con i conseguenti effetti ai sensi dei precedenti art. 3.1.13 e 3.1.14.

3.4.7. Altezze minime

Fermo restando gli indici minimi e massimi di cui ai successivi Commi, ai fini del presente articolo l'altezza è definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio.

L'altezza netta media interna degli spazi di abitazioni di cui alla lettera a) del precedente art. 3.4.2. non deve essere inferiore a m 2,70.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2,10.

Per gli spazi accessori e di servizio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3.4.2. l'altezza netta media interna non deve essere inferiore a m 2,40, ulteriormente riducibile a m 2,10 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono in

relazione all'uso del locale essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere considerato l'uso esclusivamente come ripostiglio, guardaroba, spogliatoio, deposito.

3.4.8. Altezze minime in relazione all'altitudine.

Nei Comuni situati tra i 600 e 1000 m sul livello del mare, può essere ammessa, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia, una riduzione dell'altezza media fino a m 2,55 per gli spazi di abitazione e m 2,20 per gli spazi accessori e di servizio ulteriormente riducibili a m 2,00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compreso i ripostigli.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m 2,00 per gli spazi di abitazione e m 1,75 per gli spazi accessori e di servizio.

Nei Comuni montani per le costruzioni al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare, può essere ammessa una riduzione dell'altezza media fino a m 2,40 per gli spazi di abitazione e m 2,10 per gli spazi accessori e di servizio ulteriormente riducibili a m 2,00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere compreso i ripostigli.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,90 per gli spazi di abitazione a m 1,70 per gli spazi accessori e di servizio.

In ogni caso, per gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi si devono rispettare le indicazioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.4.6.

Nelle situazioni di cui al presente articolo saranno proporzionalmente riducibili gli indici di cubatura previsti al precedente art. 3.4.5.

B) ILLUMINAZIONE

3.4.9. Soleggiamento

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli alloggi ad un solo affaccio non devono essere orientati verso Nord. E' pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est ovest sia inferiore a 30°.

3.4.10. Aeroilluminazione naturale

Tutti gli spazi degli alloggi di cui all'art. 3.4.2. lettera a) e b) devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale.

Possono usufruire di aeroilluminazione solo artificiale:

a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;

b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché i pubblici esercizi;

c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;

d) i locali destinati a servizi igienici nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.4.22, gli spogliatoi e i ripostigli;

e) i locali non destinati alla permanenza di persone;

f) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.

In tal caso gli spazi di cui alle lettere a), b), c), e), f), devono rispettare i requisiti di condizionamento ambientale di cui agli art. 3.4.47 e 3.4.48.

3.4.11. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta.

La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m 0,90 dal pavimento.

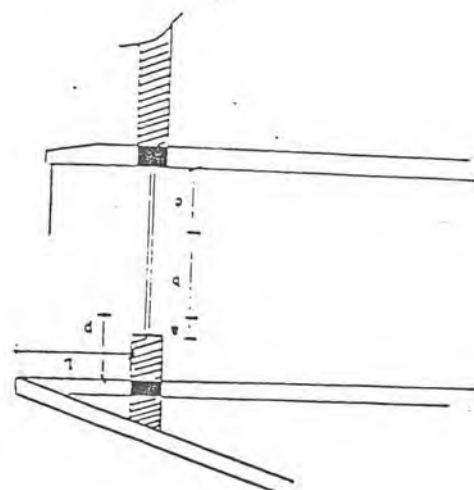
Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Tale superficie, in relazione a particolari condizioni climatiche, può essere ridotta a non meno di 1/10.

Tale norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento e quando non esistano ostacoli, come precisato nei successivi art. 3.4.13.e 3.4.15.

3.4.12. Superficie illuminante utile.

Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad un'altezza di cm 60 e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) superiore a cm 120 calcolata per un'altezza $p=L/2$ (ove p = proiezione della sporgenza sulla parete e L = lunghezza della sporgenza dall'estremo alla parete, in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo.

La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione "p" sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti (vedi fig. seguente).



Schema esplicativo superficie illuminante utile

Legenda

L= lunghezza dell'aggetto superiore
 p= proiezione dell'aggetto=L2. Si calcola solo per L di cm. 120
 a= superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti della
 aeroluminazione
 b= superficie utile agli effetti dell'aeroluminazione
 c= superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini
 dell'aeroluminazione (c=cm. 60).
 La superficie finestrata utile è uguale a: $a + \frac{1}{3} b$ di a.

3.4.13 Presenza di ostacoli all'aeroilluminazione

Di regola la distanza fra le pareti finestrate di edifici deve essere maggiore dell'altezza, (misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo del tetto) dell'edificio più alto.

Per le situazioni ove ciò non si verifichi e qualora la retta congiungente il baricentro della finestra e il punto più alto di un ostacolo esterno formi con la sua proiezione sul piano orizzontale un angolo superiore a 30° , la superficie finestrata degli spazi di abitazione primaria deve essere proporzionalmente aumentata al fine di permettere l'ottenimento delle condizioni di illuminazione richieste.

3.4.14. Obbligo del progettista

E' richiesta in sede di progettazione di organismi abitativi la definizione della porzione di pavimento illuminata naturalmente senza che sia specificato l'assetto definitivo dei locali.

La superficie dell'alloggio che non risultasse regolarmente illuminata non può essere computata ai fini della definizione della superficie minima abitabile, come prevista all'art. 3.4.4.

3.4.15. Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza delle finestre.

Per gli spazi di cui all'art. 3.4.11, ultimo comma, potrà essere ammessa una profondità maggiore a condizione che sia incrementata proporzionalmente la superficie utile finestrata fino a raggiungere il 25% di quella del pavimento per una profondità massima di 3,5 volte l'altezza del voltino dal pavimento.

3.4.16. Requisiti delle finestre

Le superfici finestrate o comunque trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture devono poter consentire idonee condizioni di riservatezza per gli occupanti.

Al fine del proseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento e isolamento acustico, i serramenti devono essere dotati di doppia vetratura o di altri accorgimenti, che consentano il raggiungimento di uguali risultati.

Resta inteso che tutte le superfici finestrate devono essere comunque accessibili, alle pulizie, anche per la parte esterna.

3.4.17. Illuminazione artificiale

Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere

munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

3.4.18. Illuminazione notturna esterna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

C) VENTILAZIONE E AERAZIONE

3.4.19. Dichiarazione di responsabilità

Così come previsto all'art. 3.1.8., il proprietario, all'atto della domanda di licenza d'uso e comunque all'atto della richiesta del nulla osta per l'esercizio dell'attività, presenta la certificazione rilasciata dagli esecutori attestante il rispetto di tutte le norme di buona tecnica, legislative e regolamentari in materia di ventilazione e aerazione dei locali.

3.4.20. Normativa integrativa

Oltre le norme generali UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n.1083 e DD.MM. del 7 giugno 1973 e 20 dicembre 1985 come modificati ed integrati in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle successive norme del presente capitolo che sottolineano ed integrano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico-sanitario, della normativa vigente e che comunque dovranno essere osservate in caso di nuove costruzioni e dell'uso di combustibili non gassosi.

3.4.21. Superficie apribile e ricambi minimi d'aria

Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il doppio riscontro d'aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/10 del pavimento.

AERAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI

3.4.19. Finalità

Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e salubrità dell'aria siano le migliori tecnicamente possibili.

Nelle abitazioni deve essere altresì impedita l'immissione e il riflusso negli ambienti dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazioni e di sostanze inquinanti in essi prodotte.

Ferme restando le specifiche integrative relative alla ventilazione degli ambienti, le finalità di cui sopra si ritengono soddisfatte quando siano assicurate regolamentare aerazione primaria per l'unità abitativa e regolamentare aerazione sussidiaria per i singoli spazi dell'unità abitativa medesima.

3.4.20. Definizioni

Ai fini del presente paragrafo si applicano le definizioni di seguito riportate.

- Ventilazione: afflusso naturale permanente, diretto o indiretto, di aria esterna negli ambienti in cui sono installati impianti o apparecchi a fiamma libera finalizzato a garantire la regolarità del processo di combustione ed a tale scopo realizzato, con le modalità e le caratteristiche previste dalla specifica normativa tecnica vigente con particolare riferimento alle Norme UNI-CIG.
- Aerazione naturale: ricambio d'aria in uno spazio confinato garantito dai naturali moti convettivi dell'aria ottenuto attraverso aperture verso l'esterno.
- Aerazione artificiale: ricambio d'aria in uno spazio confinato garantito mediante impianti meccanici, distinta in:
 - aerazione artificiale propriamente detta, che prevede impianti di immissione e di estrazione dell'aria;
 - aerazione per estrazione che prevede la sola estrazione meccanica dell'aria con immissione attraverso aperture dall'esterno o locali confinanti;
- Aerazione primaria: afflusso permanente (naturale) di aria esterna, ottenuto quindi a porte e finestre chiuse, tale da garantire un ricambio d'aria minimo atto ad evitare l'accumulo degli inquinanti negli ambienti.
- Aerazione sussidiaria: ricambio d'aria, anche di natura non continua, ottenibile di norma mediante apertura di superfici comunicanti con l'esterno quali porte e finestre, che serve ad integrare l'aerazione primaria, al fine di garantire il rinnovo dell'aria nei locali occupati da persone, la pronta evacuazione di inquinanti e vapore acqueo nonché una velocità dell'aria tale da realizzare confortevoli condizioni microclimatiche.
- Doppio riscontro d'aria: presenza di superfici finestrate apribili, ubicate su più pareti perimetrali di norma contrapposte
- Canne di esalazione: canne impiegate per l'allontanamento di esalazioni (vapori, odori e fumi) non provenienti da apparecchi di combustione a fiamma libera

e fumi) non provenienti da apparecchi di combustione a fiamma libera

- Canne di aerazione: canne impiegate per immettere e/o estrarre aria al fine di garantire e/o integrare il ricambio di aria negli ambienti.

Camini e canne fumarie: condotti impiegati per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da apparecchi e impianti, ivi compresi quelli per la cottura dei cibi.

3.4.21. Aerazione primaria dell'unità abitativa

L' aerazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l'esterno adeguatamente ubicate e dimensionate.

Tale requisito può essere ottenuto mediante:

- presenza di sistemi di ventilazione connessi alla presenza di apparecchi a fiamma libera;
- presenza di regolamentari aperture finestrate non a tenuta stagna.

In assenza di questi, l'aerazione primaria dovrà essere comunque ottenuta mediante la realizzazione di apposite aperture permanenti verso l'esterno con superficie non inferiore a 100 cmq per le abitazioni monostanza/monopersona e a 200 cmq opportunamente ubicate per le altre abitazioni.

3.4.22. Aerazione sussidiaria degli spazi di abitazione e accessori

L'aerazione sussidiaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio riscontro d'aria per ogni unità abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento per ciascuno degli spazi di abitazione e accessori così come definiti all'art. 3.4.3

Il requisito del doppio riscontro d'aria può essere derogato solo per abitazioni con capacità ricettiva non superiore a due persone a condizione che siano adottate soluzioni alternative quali ad esempio:

- predisposizione di canna di aerazione naturale, anche non permanente, così come definita all'art 3.4.25, di adeguate dimensioni (sezione di area non inferiore a 200 cmq e lunghezza non inferiore a 5 m), indipendente per ciascuna abitazione, sfociante oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo ubicato a distanza idonea da possibili fonti di inquinamento, realizzata preferibilmente in posizione opposta alla parete finestrata.

Per l'adozione di tale soluzione, in presenza di apparecchi a fiamma libera, dovrà comunque essere documentato il rispetto di quanto previsto all'art 3.4.46c

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora l'apertura di aerazione primaria sia incrementata di un valore almeno pari alla sezione della canna di aerazione;

- predisposizione di apertura finestrata apribile di adeguate dimensioni (superficie non inferiore a 0,5 mq) sopra la porta di ingresso purchè prospiciente su spazio esterno aperto ed in posizione preferibilmente opposta alla apertura di aerazione sussidiaria

3.4.23. Aerazione sussidiaria naturale e /o artificiale degli spazi di servizio

Al fine di soddisfare le finalità di cui all'art. 3.4.19 gli spazi di servizio dell'unità abitativa devono possedere i requisiti di aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale di seguito riportati.

1) STANZE DA BAGNO E SERVIZI IGIENICI:

Ogni abitazione deve disporre di almeno una stanza da bagno dotata di aerazione sussidiaria naturale fornita da apertura finestrata apribile all'esterno, di superficie non inferiore a mq. 0,50 e comunque non inferiore ad $1/8$ della superficie del pavimento.

Le stanze da bagno aggiuntive e i servizi igienici, così come definiti all'articolo 3.4.3 privi della regolamentare aerazione sussidiaria naturale, devono essere dotati di impianto di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 70 mc/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in espulsione intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 1 ricambio per ogni utilizzazione dell'ambiente.

2) CORRIDOI, DISIMPEGNI

Nei corridoi e nei disimpegni di lunghezza superiore a m.10, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte), o di superficie non inferiore a mq 20, non comunicanti su spazi di abitazione primaria, deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore ad $1/12$ della superficie in pianta ovvero una adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 0,5 volumi/ora.

3) LAVANDERIE E/O STIRERIE

Gli spazi di servizio destinati a lavanderia e/o stileria, devono essere preferibilmente dotati di aerazione sussidiaria naturale ottenuta mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 0,5 mq e comunque non inferiore a $1/8$ della superficie in pianta ovvero di adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri, per il periodo d'uso, il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 150 mc/h.

4) SPAZI COTTURA

Negli spazi di cottura, così come definiti all' art. 3.5., deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 0,5 mq e comunque non inferiore a $1/8$ della superficie in pianta.

Tale requisito si ritiene altresì soddisfatto qualora lo stesso spazio sia aperto per almeno $4/5$ del lato del quadrato equivalente, su spazi di soggiorno. In tal caso lo spazio di cottura viene considerato parte integrante dello spazio di soggiorno ai fini del calcolo del rapporto aeroilluminante e delle limitazioni per l'utilizzo di fiamme libere.

In assenza dei requisiti di cui al precedente comma, gli spazi cottura devono essere dotati di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) tale da garantire un ricambio minimo non inferiore a 50 mc/ora per tutto il tempo di utilizzo dell'ambiente senza il funzionamento degli apparecchi di cottura.

Tale requisito deve, di norma, essere ottenuto mediante lo stesso impianto di

estrazione previsto per l'allontanamento delle emissioni derivanti dalla cottura dei cibi alle seguenti condizioni:

- sia prevista una canna singola ed indipendente, ad estrazione meccanica, per ciascun spazio di cottura;
- venga garantito il funzionamento automatico dell'impianto in concomitanza dell'utilizzo del locale;
- venga adottato un sistema di estrazione dell'aria con portata variabile, a partire dal minimo sopracitato, adeguatamente aumentabile in concomitanza dell'utilizzo degli apparecchi di cottura.

5) CANTINE

L'insieme degli spazi destinati a cantina, comunicanti tra loro, deve essere dotato di un adeguato ricambio d'aria naturale mediante la realizzazione di aperture verso l'esterno di superficie non inferiore ad $1/30$ della superficie complessiva in pianta. Ciascun singolo spazio deve comunque essere dotato di superficie di aerazione naturale non inferiore ad $1/100$ della superficie in pianta realizzabile anche sulla porta di ingresso.

Fermo restando il divieto di comunicazione diretta con box o con centrali termiche, nella superficie per l'aerazione di tali spazi di servizio possono essere computate aperture di comunicazione con altri ambienti dotati di regolamentare aerazione naturale.

6) ALTRI SPAZI DI SERVIZIO

Negli altri spazi di servizio, quali spogliatoi, guardaroba e ripostigli, di superficie maggiore di 5 mq, deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 0,5 mq e comunque non inferiore a $1/12$ della superficie in pianta ovvero una adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri, per il periodo d'uso, il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 50 mc/h e comunque non inferiore a 2 volumi/ora.

3.4.24. Specifiche tecniche per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di aerazione artificiale

L'aria estratta deve essere allontanata con apposita canna avente le caratteristiche di cui agli articoli successivi.

Gli impianti di estrazione meccanica devono essere adeguatamente bilanciati con immissione d'aria esterna che può avvenire secondo le seguenti modalità:

- *immissione forzata di aria* (impianti di aerazione forzata propriamente detti);
- *ripresa di aria diretta* da aperture permanenti verso l'esterno poste nel medesimo spazio in cui è installato l'impianto di estrazione;
- *ripresa di aria indiretta* da spazi confinati adiacenti attraverso aperture permanenti di adeguata sezione realizzate anche sulle porte di comunicazione. Gli spazi adiacenti devono comunque essere dotati di aperture permanenti verso l'esterno o avere un volume complessivo maggiore del volume estratto su base oraria.

Qualora negli spazi in cui sono installati impianti di estrazione o negli spazi immediatamente adiacenti siano presenti apparecchi a fiamma libera, il bilanciamento deve essere tale da garantire che la depressione massima nel luogo di installazione dell'apparecchio a fiamma libera non sia superiore a 4 Pa.

In caso di bilanciamento mediante sistemi di ripresa diretta od indiretta, tale requisito

si ritiene garantito qualora le sezioni delle aperture di presa e di comunicazione siano tali che la velocità media dell'aria nelle stesse non sia superiore a 1 m/sec (indicativamente 140 cmq ogni 50 mc di estrazione).

Il funzionamento degli impianti di aerazione sussidiaria artificiale deve garantire il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa regolamentare vigente.

3.4.25. Canne di aerazione sussidiaria

Le canne di aerazione possono essere del tipo *singolo* o *plurime* a seconda che siano collegate rispettivamente a una o più prese di aerazione sempre della stessa tipologia.

Le canne di aerazione possono funzionare a tiraggio *naturale* od a tiraggio *forzato*.

Per canne plurime tipo "Shunt" si intendono le canne realizzate con modalità costruttive simili alle canne fumarie.

Le canne di aerazione devono essere progettate e realizzate in modo da impedire il riflusso dell'aria estratta in altri ambienti.

Le canne plurime non di tipo "Shunt", costituite da un unico condotto in cui confluiscono più prese di aerazione dello stesso tipo, non sono ammesse nel caso di tiraggio naturale. Possono essere ammesse per l'estrazione forzata solo qualora funzionino a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di estrazione installato dopo l'ultima presa.

Le canne di aerazione devono sfociare oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo in posizione adeguata e comunque tale da non arrecare disturbo alle persone.

L'uso delle canne di aerazione sussidiaria in relazione alla tipologia degli ambienti interessati è sinteticamente riportato nella tabella (allegato 1).

3.4.26. Allontanamento delle emissioni provenienti dalla cottura dei cibi

Nelle nuove costruzioni le emissioni provenienti dalla cottura dei cibi devono essere captate per mezzo di idonee cappe e, a seconda che la stessa cottura avvenga con l'utilizzo o meno di apparecchi a fiamma libera, allontanate rispettivamente, tramite camini/canne fumarie o canne di esalazione, indipendenti e sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo. Ad ogni camino o ramificazione di canna fumaria deve essere collegato un unico apparecchio.

Sono vietate soluzioni tecniche che non prevedano l'allontanamento delle stesse emissioni all'esterno oltre il tetto del fabbricato.

Per quanto attiene alle caratteristiche generali e dei materiali, al dimensionamento e alla messa in opera, i camini e le canne fumarie devono rispondere alle specifiche di cui al successivo punto G del presente paragrafo. Inoltre, in tal caso, in considerazione della possibile presenza di inquinanti a tossicità acuta (ossido di carbonio) sono comunque da preferire soluzioni tecniche che diano garanzia di continuità nel tempo quale un adeguato tiraggio naturale.

Le tubazioni di collegamento delle cappe ai camini/canne fumarie o alle canne di esalazione devono avere andamento il più rettilineo possibile. Nel caso di tiraggio naturale e comunque in presenza di apparecchi di cottura a fiamma libera è ammesso un solo tratto suborizzontale avente pendenza non inferiore al 3% e lunghezza non maggiore di 2.5 m.

3.4.27. Canne di esalazione: caratteristiche e modalità di utilizzo.

Le canne di esalazione possono essere del tipo singolo o plurime a seconda che siano collegate rispettivamente a una o più punti di estrazione sempre della stessa tipologia.

Le canne di esalazione possono funzionare a tiraggio naturale od a tiraggio forzato.

Per canne plurime tipo "Shunt" si intendono le canne realizzate con modalità costruttive simili alle canne fumarie.

Le canne plurime non di tipo "Shunt", costituite da un unico condotto in cui confluiscono più punti di estrazione dello stesso tipo, sono ammesse solo qualora funzionino a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di aspirazione installato dopo l'ultimo punto di estrazione.

Le canne di esalazione devono essere progettate e realizzate in modo da impedire il riflusso dell'aria estratta in altri ambienti.

Le canne di esalazione devono sfociare oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo in posizione adeguata e comunque tale da non arrecare disturbo alle persone.

L'uso delle canne di esalazione per gli spazi di cottura in relazione alla tipologia di impianti installati ed alle caratteristiche di aerazione sussidiaria degli ambienti è sinteticamente riportato nelle tabelle. (Allegati 2 e 3)

3.4.28. Identificazione delle canne

Allo scopo di rendere, anche nel tempo, facilmente individuabile il tipo e la funzione delle canne installate le stesse devono essere opportunamente identificate nella zona di ingresso mediante apposito contrassegno non asportabile ed indelebile.

E) UMIDITA' E TEMPERATURA

3.4.29. Umidità - condensa

Di norma le pareti interne degli ambienti non devono essere totalmente rivestite con materiali impermeabili.

Le caratteristiche della climatizzazione degli ambienti, ivi compreso l'isolamento termico, il ricambio d'aria e la permeabilità delle pareti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di occupazione e di uso, la assenza di tracce di condensazione e umidità sulle pareti perimetrali e la rapida eliminazione della stessa sulle parti impermeabili delle pareti dopo la chiusura delle eventuali fonti di umidità

(quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, ecc...).

3.4.30. Temperatura negli ambienti dell'abitazione

Fermo restando i valori massimi ($20 + 2^{\circ}\text{C}$) fissati dalla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi di energia, il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale deve garantire una temperatura non inferiore a 18°C negli spazi di abitazione e accessori e non inferiore a 20°C nelle stanze da bagno e nei servizi igienici.

3.4.31. Divieti

E' fatto divieto di provvedere alla climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

- cantine, ripostigli, scale primarie e scale secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - box, garage, depositi.
- qualora non dotati delle opere di isolamento termico previste dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico

F) IMPIANTI TERMICI ED APPARECCHI DI COMBUSTIONE

3.4.32. Termini e definizioni

Per i termini e le definizioni contenute nel presente paragrafo si fa rimando alla normativa nazionale vigente ed in particolare alla legge 46/90, al DPR 26 agosto 1993, n.412 ed alle norme tecniche UNI-CIG di cui alla legge 6.12.71, n.1083.

3.4.33. Norma generale

La installazione, la manutenzione, la conduzione degli impianti termici e degli altri apparecchi di combustione, le modalità di allontanamento dei fumi provenienti dalla combustione, la localizzazione e l'altezza dei comignoli, devono osservare anche le seguenti norme regolamentari che integrano e sottolineano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico-sanitario, della normativa vigente alla quale si fa rimando per quanto non espressamente previsto.

3.4.34. Comunicazione preventiva

Fermo restando quanto previsto dalla legge 46/90 e relativa normativa di attuazione, dal D.P.R. 412/93 e dal presente Regolamento e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle procedure per l'esecuzione di interventi edilizi, a cura dell'intestatario del libretto di impianto o di centrale, deve essere data comunicazione preventiva al competente Servizio n.1 della USSL di tutti gli interventi riguardanti gli impianti di cui al presente paragrafo che comportino:

- a) la sostituzione, anche se parziale, dell'impianto centralizzato con impianti individuali;
- b) la sostituzione di impianti o apparecchi con altri aventi diversa caratteristica e tipologia, ivi compreso la modifica del combustibile di alimentazione;
- c) la modifica dei luoghi di installazione;
- d) la modifica dei sistemi o meccanismi di evacuazione dei prodotti della combustione ivi compresa la localizzazione dei punti di emissione.

F.1 IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI CON O SENZA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

3.4.35. Finalità

Gli spazi di abitazione e quelli accessori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3.4.3 nonché gli spazi destinati a stanza da bagno o a servizi igienici devono essere serviti da idonei corpi scaldanti, omogeneamente distribuiti in relazione all'uso dei singoli spazi.

La tipologia dell'impianto termico di climatizzazione cui sono collegati i suddetti corpi scaldanti deve essere scelta in modo tale da:

- minimizzare i rischi di scoppio, incendio ed intossicazione;
 - minimizzare le emissioni in atmosfera;
 - minimizzare la ricaduta degli inquinanti nelle zone immediatamente circostanti;
 - facilitare le operazioni di gestione, manutenzione e controllo;
 - massimizzare il rendimento energetico;
- essere predisposti per l'allacciamento ad impianti e reti di teleriscaldamento laddove previsti

3.4.36. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: caratteristiche generali

Le finalità di cui al precedente articolo si ritengono soddisfatte qualora vengano installati impianti del tipo centralizzato, quantomeno per ogni edificio, ed i relativi generatori di calore risultino installati in locali adeguati secondo le norme vigenti, abbiano un unico punto di emissione conforme alle disposizioni di seguito riportate, garantiscano i rendimenti termici ed il rispetto dei limiti all'emissione previsti dalla normativa vigente e siano progettati e realizzati in modo da consentire l'adozione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità immobiliare.

Qualora, per la climatizzazione degli ambienti, si renda necessaria l'adozione di più impianti termici non interconnessi tra di loro (impianti autonomi), oltre agli specifici requisiti in merito ai luoghi di installazione, ai punti di emissione, alla gestione e manutenzione ed alle emissioni previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento dovranno essere garantiti i rendimenti termici stagionali previsti dall'art. 5 del DPR 412/93 riferiti alla potenzialità nominale complessiva dei generatori installati nell'edificio.

Anche in questo caso gli impianti devono essere progettati e realizzati in modo da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Per i fabbricati esistenti, soluzioni diverse, ivi compresa l'adozione di stufe e radiatori individuali, potranno altresì essere adottate in presenza di impedimenti tecnico strutturali, e vincoli di altra natura, ivi compresi quelli condominiali, che non consentano la realizzazione di quanto previsto al primo o al secondo comma del presente articolo.

3.4.37. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: luoghi di installazione

L'individuazione e le caratteristiche dei luoghi di installazione degli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sono determinate in funzione della potenza termica nominale dell'impianto e del tipo di combustibile di alimentazione:

- a) per gli impianti di potenzialità $>$ di 100.000 kcal/h (116 kw) con qualsiasi combustibile di alimentazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio trattandosi di impianti per i quali è necessaria l'acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi (CPI);
- b) per gli impianti di potenzialità compresa tra 30.000 e 100.000 kcal/h (35 e 116 kw) alimentati a:
 - b.1) combustibile gassoso
si applicano le indicazioni tecniche contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno del 25.11.1969, n.68;
 - b.2) combustibile liquido o solido
si applicano le norme di cui al DPR 22.12.1970, n. 1391;
- c) gli impianti di potenzialità $<$ a 30.000 kcal/h (35 kw), ivi compreso i generatori di calore individuale a qualsiasi combustibile di alimentazione, con eccezione di quanto previsto al successivo comma, possono essere installati:
 - 1) all'esterno dell'edificio;
 - 2) in locale tecnico adeguato intendendosi per esso un locale avente le seguenti caratteristiche:
 - uso tassativamente esclusivo;
 - non comunicante con camere da letto, stanze da bagno o servizi igienici con vasca o doccia;
 - superficie minima non minore di 2,5 mq.;
 - fisicamente delimitato e di altezza non inferiore a m.2,10 in corrispondenza del punto di installazione;
 - dotato di ventilazione naturale diretta ottenuta con apertura avente dimensioni e caratteristiche conformi al punto 3.2.1 della norma UNI-CIG 7129/92.Possono essere installati in altri spazi dell'abitazione, con eccezione delle camere da letto, delle stanze da bagno o dei servizi igienici dotati di vasca o doccia, gli impianti isolati rispetto agli ambienti, definiti di tipo C secondo la classificazione di cui alle norme UNI-CIG 7129/92.Ne può essere consentita l'installazione all'interno di unità abitative monopersona/monostanza quando non esista la possibilità di ricorrere ad altri luoghi di installazione quali:
 - all'esterno dell'unità abitativa (balconi o terrazzi di pertinenza);

- in spazio cottura completamente isolato rispetto alla restante parte dell'abitazione e provvisto di regolamentare aerazione sussidiaria naturale

Il luogo di installazione in relazione alla potenza termica e al tipo di combustibile è riassunto nella tabella riportata nell'allegato 4.

3.4.38. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: certificazioni e collaudi

Fatti salvi gli obblighi connessi con la normativa in materia di prevenzione incendi, tutti gli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, rifacimento, adeguamento o modifica, devono essere collaudati secondo le procedure previste dalla legge 10/91.

La certificazione di collaudo (dichiarazione di conformità - legge 46/90) deve attestare la conformità dell'opera eseguita a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, dalle norme del DPR 412/93 nonché dalle norme del presente Regolamento.

Ciascun impianto deve essere dotato di apposito "libretto di impianto" o di "libretto di centrale" secondo le disposizioni di cui al DPR 412/93 (art. 11, comma 9).

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano riportate, in caratteri indelebili ed in lingua italiana, le indicazioni previste dalla normativa legislativa e tecnica vigente a seconda delle diverse tipologie e comprendenti comunque:

- a) il nome del costruttore e/o la marca depositata;
- b) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;
- c) il numero di matricola;
- d) la potenzialità termica o altro parametro equivalente.

L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana.

Le istruzioni per l'impiego, destinate all'utente, devono contenere le indicazioni necessarie affinché l'apparecchio possa essere utilizzato con sicurezza. In particolare devono essere dettagliate le manovre che assicurano il funzionamento normale dell'apparecchio e quindi le manovre di accensione, di spegnimento e di regolazione nonché contenere l'indicazione del tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio.

Le istruzioni devono inoltre evidenziare sia l'esigenza di interventi di pulizia e di manutenzione sia le precauzioni per la prevenzione dei danni provocati dal gelo. Devono infine sottolineare la necessità di ricorrere a tecnici qualificati per l'installazione dell'apparecchio e per gli interventi periodici di pulizia e di manutenzione nonché per l'eventuale adattamento all'impiego di altri combustibili.

3.4.39. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: gestione e manutenzione

La conduzione e la manutenzione degli impianti deve essere tale da garantire una combustione ottimale e il rispetto dei limiti qualitativi alle emissioni previsti dalla normativa.

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nella normativa vigente e secondo le istruzioni fornite dal costruttore dell'impianto.

La manutenzione deve essere eseguita almeno con cadenza annuale, preferibilmente prima dell'avviamento stagionale dell'impianto.

L'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dal tecnico esecutore e annotata sull'apposito libretto, di centrale o impianto, seguendo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

3.4.40. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: campionabilità dei prodotti della combustione

Al fine di consentire l'introduzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione, tutti gli impianti di nuova installazione aventi potenzialità uguale o maggiore di 35KW, devono essere dotati di un punto di prelievo dei prodotti della combustione posto sul canale da fumo. Allo scopo devono essere predisposti due fori allineati del diametro di 5 e 8 cm con relativa chiusura metallica.

Per impianti di nuova installazione aventi potenzialità minore di 35 kw, e per gli impianti esistenti qualora ostino impedimenti alla realizzazione di quanto sopra dovrà comunque essere resa possibile la campionabilità dei prodotti della combustione conformemente alla normativa vigente

F.2 APPARECCHI DI RISCALDAMENTO INDIPENDENTI

3.4.41. Stufe e radiatori individuali

L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento indipendenti, quali stufe e radiatori individuali, è normato dall'art. 3.4.36

Relativamente agli altri aspetti (certificazioni e collaudi, manutenzione, ecc.) si fa rimando a quanto previsto per gli altri apparecchi di combustione ad eccezione dei divieti di installazione in camere da letto e servizi igienici per gli apparecchi di tipo C.

F.3 ALTRI APPARECCHI DI COMBUSTIONE

3.4.42. Campo di applicazione

Ai fini del presente regolamento sono considerati altri apparecchi tutti gli apparecchi non destinati alla climatizzazione degli ambienti.

non destinati alla climatizzazione degli ambienti.

3.4.43. Altri apparecchi di combustione: certificazioni e collaudi

Tutti gli apparecchi di combustione di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, rifacimento, adeguamento o modifica, sono soggetti alle procedure previste dalla legge 46/90.

In particolare, la dichiarazione di conformità deve attestare la conformità dell'opera eseguita a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente ivi comprese le norme del presente Regolamento.

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano riportate, in caratteri indelebili ed in lingua italiana, le indicazioni previste dalla normativa legislativa e tecnica vigente a seconda delle diverse tipologie di apparecchi e comprendenti comunque:

- a) il nome del costruttore e/o la marca depositata;
- b) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;
- c) il numero di matricola;
- d) la potenzialità termica o altro parametro equivalente.

L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana. Le istruzioni per l'impiego, destinate all'utente, devono contenere le indicazioni necessarie affinché l'apparecchio possa essere utilizzato con sicurezza. In particolare devono essere dettagliate le manovre che assicurano il funzionamento normale dell'apparecchio e quindi le manovre di accensione, di spegnimento e di regolazione nonché contenere l'indicazione del tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio.

Le istruzioni devono inoltre evidenziare sia l'esigenza di interventi di pulizia e di manutenzione sia le precauzioni per la prevenzione dei danni provocati dal gelo. Devono infine sottolineare la necessità di ricorrere a tecnici qualificati per l'installazione dell'apparecchio e per gli interventi periodici di pulizia e di manutenzione nonché per l'eventuale adattamento all'impiego di altri combustibili.

3.4.44. Altri apparecchi di combustione: gestione e manutenzione

La conduzione e la manutenzione degli apparecchi deve essere tale da garantire una combustione ottimale e il rispetto dei limiti qualitativi alle emissioni previsti dalla normativa.

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni fornite dal costruttore.

L'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dal tecnico esecutore.

3.4.45. Altri apparecchi di combustione: campionabilità dei prodotti della combustione

Per tutti gli apparecchi di combustione di nuova installazione, deve essere consentita la campionabilità dei prodotti di combustione dal canale da fumo

3.4.46.a Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili

I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara ed indelebile, ad intervallo non maggiore di cm.40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla tabella UNI-CIG o nel caso di apparecchi ad incasso con tubi flessibili in acciaio conformi alla norma UNI CIG 2.5.2.3.

La legatura di sicurezza (collegamento secondo norma UNI CIG 7140) tra i tubi flessibili ed il portagomma deve essere realizzata con fascette che:

- richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera sia l'allentamento. E' pertanto vietato l'impiego di viti e alette che consentano l'applicazione e l'allentamento manuale;
- abbiano larghezza sufficiente ed una conformazione adatta per non tagliare il tubo, correttamente applicato sul raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo stesso.

F.3.1 APPARECCHI A FIAMMA LIBERA

3.4.46.b Apparecchi di combustione a fiamma libera: divieti di installazione

Negli spazi adibiti a:

- stanze da bagno;
- servizi igienici o spazi con presenza di doccia o vasca da bagno;
- camere da letto;

ancorchè provvisti di aerazione naturale permanente e di regolamentare apertura finestrata, è vietata l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, apparecchi di cottura, ecc..

3.4.46.c Installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera nelle abitazioni: ventilazione dei locali

Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, negli spazi dell'abitazione ove, per esigenze tecniche non altrimenti risolvibili, siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc..., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

L'afflusso di aria dovrà avvenire, di norma, mediante aperture praticate su pareti esterne del locale di installazione ed aventi i seguenti requisiti:

- sezione libera totale di almeno 6 cmq. per ogni kw di portata termica installata con un minimo di 100 cmq.;
- essere realizzate in modo che le bocche di apertura, sia all'interno che all'esterno della parete non possano essere ostruite;
- essere protette ad esempio con griglie, reti metalliche, ecc. in modo peraltro da non ridurre la sezione libera;
- situate ad una quota prossima al livello del pavimento e tale da non provocare disturbo

al corretto funzionamento dei dispositivi di scarico dei prodotti della combustione; ove questa posizione non sia possibile si dovrà aumentare almeno del 50% la sezione dell'apertura.

Qualora gli apparecchi di cottura installati siano privi, sul piano di lavoro, del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma le sezioni di apertura di cui al comma precedente devono essere aumentate del 100% con un minimo di 200 cmq.

Qualora nell'ambiente siano installati apparecchi di combustione a fiamma libera e impianti di estrazione dell'aria si applicano le disposizioni di cui al punto 3.4 della norma UNI CIG 7129/92 e del precedente art. 3.4.24

3.4.46.d Caminetti

Il presente articolo si applica specificamente ai caminetti non utilizzati come sistema integrativo o unico per la climatizzazione degli ambienti e quindi previsti per utilizzo saltuario.

Fermo restando il divieto di installazione nelle camere da letto, negli ambienti in cui sono installati i caminetti dovranno essere predisposte aperture permanenti verso l'esterno di dimensioni tali da garantire afflusso d'aria per il regolare processo di combustione (dimensionate sulla base di 400 mc/ora per mq di sezione frontale del caminetto) e comunque di sezione non inferiore a 400 cmq.

Qualora nello stesso ambiente siano installati apparecchi a fiamma libera, oltre alle aperture regolamentari dovranno essere predisposte aperture supplementari come previste dalla norma UNI CIG 7129 punto 2.5.1.3.

L'allontanamento dei prodotti della combustione e le modalità di combustione dell'impianto devono essere tali da evitare molestia o nocumento al vicinato; in ogni caso la bocca del camino deve essere ubicata nel rispetto di quanto previsto al punto 2 comma 1 del successivo articolo 3.4.46o.

Per i caminetti esistenti utilizzati anche come sistema integrativo o unico per la climatizzazione degli ambienti oltre alle norme del presente articolo si applicano le norme generali del presente regolamento per gli impianti di climatizzazione, in particolare per quanto attiene a:

- finalità;
- caratteristiche generali;
- luoghi di installazione;
- allontanamento dei prodotti della combustione (punto 1 art. 3.4.46o);
- temperatura degli ambienti

F.3.2 APPARECCHI A COMBUSTIONE STAGNA

3.4.46.e Luoghi di installazione

L'installazione di apparecchi di combustione con presa di aria comburente esterna al locale di installazione e circuito di combustione stagno rispetto all'ambiente è proibita nelle camere da letto, negli spazi destinati a stanza da bagno, a servizio igienico o altro spazio con presenza di doccia o vasca da bagno.

Ne può essere consentita l'installazione all'interno di unità abitative monopersona/monostanza quando non esista la possibilità di ricorrere ad altri luoghi di installazione quali:

- all'esterno dell'unità abitativa (balconi o terrazzi di pertinenza);
- in spazio cottura completamente isolato rispetto alla restante parte dell'abitazione e provvisto di regolamentare aerazione sussidiaria naturale

G) ALLONTANAMENTO PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

3.4.46.f Allontanamento dei prodotti della combustione: norma generale

Tutti i prodotti della combustione provenienti da impianti o apparecchi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a camini o a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo avente le caratteristiche di cui agli articoli successivi.

3.4.46.g Camini, canne fumarie e condotti di collegamento: requisiti generali

I camini e le canne fumarie, così come definite all'art. 3.4.20, e i condotti di collegamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) i camini devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione;
- b) le canne fumarie devono ricevere solo scarichi simili:
 - o solo prodotti della combustione provenienti da impianti per la climatizzazione alimentati con lo stesso combustibile;
 - o solo prodotti della combustione provenienti da impianti o apparecchi per la produzione di acqua calda, alimentati con lo stesso combustibile; comunque provenienti da impianti o apparecchi dello stesso tipo con portate termiche che non differiscano più del 30% in meno rispetto alla massima portata allacciabile.
 - o solo prodotti della combustione provenienti da apparecchi per la cottura dei cibi;
- c) i condotti di collegamento (canali da fumo) devono essere saldamente fissati (a tenuta) all'imbocco del camino o della canna fumaria senza sporgere al loro interno onde evitarne l'ostruzione, anche parziale.

3.4.46.h Camini, canne fumarie e condotti di collegamento: dimensionamento

Per il dimensionamento dei camini, delle canne fumarie e dei relativi condotti di collegamento si fa rimando rispettivamente a:

- camini: DPR 22.12.1970, n.1391; Norme UNI-CIG 7129/92; Norma UNI 9615/90;
- canne fumarie: UNI-CIG 7129/92.
- condotti di collegamento: DPR 22.12.1970, n.1391; Norme UNI-CIG 7129/92.

3.4.46.i Camini e canne fumarie: caratteristiche dei materiali e messa in opera

I camini e le canne fumarie devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica, di buona conducibilità termica e coibentata all'esterno.

Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia; a questo scopo, devono avere sia alla base sia alla sommità del collettore delle bocchette di ispezione.

Devono essere collocati/e entro altri condotti adeguatamente sigillati e a perfetta tenuta soprattutto per i casi in cui passano o sono addossati/e a pareti interne degli spazi dell'abitazione; per i casi in cui sono addossati/e a muri perimetrali esterni devono essere opportunamente coibentati al fine di evitare fenomeni di condensa o di raffreddamento.

3.4.46.l Comignoli: definizione

Si definisce comignolo il dispositivo atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione, posto a coronamento di un camino singolo o di una canna fumaria.

3.4.46.m Comignoli: caratteristiche

Il comignolo per facilitare la dispersione dei prodotti della combustione, deve avere i seguenti requisiti:

- avere sezione utile di uscita non minore del doppio di quella del camino o della canna fumaria collettiva ramificata sul quale è inserito;
- essere conformato in modo da impedire la penetrazione nel camino o nella canna fumaria della pioggia o della neve, volatili, ecc.;
- essere costruito in modo che anche in caso di venti di ogni direzione ed inclinazione, venga comunque assicurato lo scarico dei prodotti della combustione.

3.4.46.n Comignoli: norma generale di localizzazione

Il punto di localizzazione dei comignoli, anche in relazione al tipo di combustibile di alimentazione e alla potenzialità degli impianti ed apparecchi serviti, deve essere tale da garantire:

- a) una adeguata dispersione iniziale dei prodotti della combustione;
- b) una adeguata diluizione dei prodotti della combustione, prima della loro ricaduta, al fine di evitare ogni situazione di danno o molestia alle persone.

3.4.46.o Comignoli: ubicazione ed altezza

Al fine di assicurare il rispetto di quanto contenuto al precedente articolo dovranno essere osservati i requisiti di seguito riportati.

- 1) impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, e apparecchi di combustione (esclusi i caminetti ad utilizzo saltuario) di qualsiasi potenzialità, alimentati con combustibile solido e liquido diverso dai distillati del petrolio:

i comignoli devono risultare più alti di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

Qualora i comignoli siano situati a distanza compresa fra 10 e 50 m. da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quelle del filo superiore dell'apertura più alta;

- 2) impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e apparecchi di combustione di qualsiasi potenzialità, alimentati con combustibili distillati del petrolio e con combustibile gassoso, nonché caminetti ad utilizzo saltuario come definiti all'art. 3.4.46d:

i comignoli devono risultare più alti di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini possono sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta presente nel raggio di 50 m, diminuita di 1 m. per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m.

Quanto sopra, ferma restando l'altezza massima pari a 5 mt. della porzione di camino o canna fumaria sporgente dal tetto o dalla copertura del fabbricato.

In caso di impedimenti tecnici documentati o di vincoli urbanistici per impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e apparecchi di combustione alimentati con combustibile distillato del petrolio o con combustibile gassoso, di potenzialità inferiore a 30.000 kcal/h (35 kw) è ammessa una quota inferiore del comignolo purchè:

- a) sia conforme a quanto indicato al punto 4.3.3. delle norme UNI-CIG 7129/92;
- b) sia più alto di almeno 40 cm del filo superiore di aperture finestrate presenti sulla stessa falda del tetto;
- c) sia più alto di almeno 40 cm del filo superiore di aperture finestrate nel raggio di 8 m;
- d) sia più alto di 50 cm rispetto a qualsiasi struttura, fabbricato o ostacolo, privi di aperture finestrate nel raggio di 5 m.

3.4.46.p Comignoli ubicati su tetti e terrazzi agibili

Di norma è vietato lo sbocco di camini o canne fumarie su tetti piani agibili e terrazzi agibili.

In caso di impedimenti tecnico strutturali che non consentono l'applicazione di quanto al precedente comma, fermo restando il rispetto di quanto previsto alle lettere c) e d) del punto 2 dell'articolo precedente, il comignolo dovrà comunque essere ubicato a quota non inferiore a 2,5 m dalla quota del pavimento del tetto o del terrazzo agibile.

3.4.46.q Allontanamento dei prodotti della combustione in fabbricati esistenti

Nel caso di interventi su fabbricati esistenti, qualora sussistano impedimenti tecnico-strutturali e /o vincoli di altra natura (quali urbanistici, architettonici, condominiali), la necessità della loro installazione e l'impossibilità di ricorso a soluzioni alternative (ad es. impianti elettrici) per impianti ed apparecchi alimentati con combustibile gassoso di potenzialità inferiore a 35 kw, potranno essere adottate per l'allontanamento dei prodotti della combustione soluzioni diverse da quelle previste all'art. 3.4.46f.

Tali soluzioni dovranno comunque essere conformi alla normativa vigente e non essere causa di danno e molestia alle persone.

ALLEGATO 1

Canne di aerazione per tipologia di ambiente di installazione

Tipo di canna	Stanza bagno e/o WC	Stireria e/o lavanderia	Altri spazi di servizio **
singola a tiraggio naturale	NO	NO	SI
singola a tiraggio forzato	SI	SI	SI
plurima a tiraggio naturale	NO	NO	NO
tipo "Shunt" a tiraggio naturale	NO	NO	NO
plurima a tiraggio forzato *	SI	SI	SI
* costituita da un unico condotto in cui confluiscono più prese di aerazione dello stesso tipo funzionante a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di estrazione installato dopo l'ultima presa di aerazione.			
** compresi corridoi e disimpegni ed esclusi gli spazi di cottura			

ALLEGATO 2

Camini, canne fumarie e/o di esalazione per tipologia di apparecchi di cottura installati in locali dotati di regolamentare aerazione sussidiaria naturale.

Tipo di canna	Camino/canna fumaria per impianti a fiamma libera	Canna di esalazione per impianti non a fiamma libera
singola a tiraggio naturale	SI preferibile	SI
singola a tiraggio forzato	SI sconsigliata	SI
plurima a tiraggio naturale	NO	NO
tipo "Shunt" a tiraggio naturale	SI preferibile	SI
plurima a tiraggio forzato *	NO	SI

* costituita da un unico condotto in cui confluiscono più punti di estrazione dello stesso tipo funzionante a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto installato dopo l'ultimo punto di estrazione.

ALLEGATO 3

Camini, canne fumarie e/o di aerazione/esalazione per spazi di cottura non dotati di regolamentare aerazione naturale sussidiaria.

Tipo di canna	senza fiamme libere	con fiamme libere		
		Canna fumaria con funzione anche di aerazione/esalazione	Canna fumaria/esalazione e canna di aerazione indipendenti	
			Canna fumaria	Canna di aerazione**
singola a tiraggio naturale	NO	NO	SI	NO
singola a tiraggio forzato	SI	SI***	SI	SI
plurima a tiraggio naturale	NO	NO	NO	NO
tipo "Shunt" a tiraggio naturale	NO	NO	SI	NO
plurima a tiraggio forzato *	NO	NO	NO	NO
* costituita da un unico condotto in cui confluiscono più punti di estrazione dello stesso tipo funzionante a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di aspirazione installato dopo l'ultimo punto di estrazione.				
** devono essere garantiti i requisiti di cui all'articolo 3.4.46c anche mediante un opportuno incremento delle prese d'aria.				
*** devono essere rispettati requisiti di cui all'articolo 3.4.24				

ALL 4

Luoghi di installazione ammessi per impianti termici per la climatizzazione con o senza produzione di acqua calda a seconda della loro tipologia.

LUOGO DI INSTALLAZIONE	TIPOLOGIA DI IMPIANTI					NON A FIAMMA LIBERA*
	A FIAMMA LIBERA					
	con potenzialità (in migliaia di kcal/h)					
	> 100	tra 30 e 100		<30		
Con combustibili						
liquidi-solidi		gassosi				
IN LOCALE TECNICO						
Conforme a normativa Prevenzione Incendi	●	✓	✓	✓	✓	
Conforme a D.P.R. 1391/70	NO	●		✓	✓	
Conforme a Circolare Min. Int. 68/69	NO		●	✓	✓	
Conforme a norme R.L.I.	NO	NO	NO	●	✓	
ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO						
	NO	NO	NO	●	✓	
IN LOCALI ABITATI						
Esclusi bagni e camere da letto	NO	NO	NO	NO	●	
Adibiti a bagni e camere da letto	NO	NO	NO	NO	NO**	
LEGENDA: ● Requisito minimo ✓ Soluzione ammessa NO Soluzione non ammessa						
Note: * Impianti con potenzialità inferiore a 35 kw di tipo C così come definiti dalla norma UNI 7129 ** Con le specifiche per i monolocali monostanza						

singoli locali.

L'impianto di riscaldamento comunque deve garantire la possibilità di ottenere anche nei mesi invernali e più freddi una temperatura dell'area interna pari a 18°C (per un minimo esterno di -7°C).

Nei servizi si deve poter raggiungere la temperatura minima di 20°C.

Si deve poter ottenere la temperatura di cui sopra in modo omogeneo, nella stessa unità di tempo, nei vari locali, misurandola ad almeno m.1,20 di distanza dalla fonte di calore.

3.4.46. Umidità-condensa.

L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione sussidiaria. Requisito fondamentale delle pareti dei locali di abitazione è che sia realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti stesse in modo che nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione e/o di umidità.

Le superficie impermeabili delle pareti interne, nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione dopo 1/2 ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, ecc.).

3.4.47. Condizionamento: caratteristiche degli impianti.

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'area idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve esser inferiore a 30 mc/persona/ora nei locali di uso privato.

I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purchè l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;

b) temperatura di 20 +/- 1°C con U.R. di 40-60% nella stagione invernale: nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27°C con U.R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7°C;

c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;

d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve

essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m 2.

La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionatore. L'espulsione dell'aria viziata deve avvenire di norma alla copertura e comunque in posizione tale da non recare molestia e/o nocumento alle persone.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro, ecc.

3.4.48. Condizionamento: prese di aria esterna.

Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m 3 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e almeno m 6 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

E) ISOLAMENTO ACUSTICO

3.4.49. Difesa dal rumore

I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

3.4.50. Parametri di riferimento.

I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell'edificio, dovranno essere verificati per quanto concerne:

- a) isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti;
- b) isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno e ambiente esterno;
- c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell'immobile;
- d) rumori da calpestio.

3.4.51. Misurazioni e valutazioni.

Le misure atte a verificare i requisiti di cui al punto precedente devono essere effettuate in opera.

La valutazione dei risultati delle misure, ai fini del controllo della loro rispondenza ai limiti richiesti, dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate dalla raccomandazione internazionale ISO 140R e 717R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La strumentazione e i metodi di misura dovranno essere conformi alla normativa internazionale I.E.C. (International Electrotechnical Committee) come specificato all'art. 2.8.2. del Titolo II.

3.4.52. Indici di valutazione di isolamento acustico.

Per a parametri individuali e misurati come precedentemente descritto, gli indici di valutazione di isolamento acustico, che devono essere assicurati e dichiarati dal costruttore e dalla direzione lavori prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione, a secondo della zona come definita all'art. 2.8.6. del Titolo II, sono quelli riportati nella seguente tabella.

Tab. 2

I: INDICE DI VALUTAZIONE ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE STRUTTURE IN dB

Zone	Pareti interne di confine con altri alloggi o con vani servizi	Pareti esterne		
		Con serramento	Senza serramento	Solette
Industriale				
1	40	35	45	42
Mista				
2	40	35	42	42
Residenziale				
3	40	32	40	42
Part. Tutela	40	30	35	42

3.4.53. Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi.

Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività artigiane commerciali, industriali, ricreative, o che si trovano in zone con con grosse concentrazione di traffico, fermo restando il rispetto delle norme di cui al punto 2.8.8 del Titolo II, devono essere previsti e realizzati a cura del costruttore o del titolare dell'attività, indici di fonoisolamento maggiori di 10 dB rispetto ai valori della tabella di cui all'articolo precedente.

Se del caso, può essere imposto il confinamento delle sorgenti di rumore in altre parti dell'edificio ovvero le stesse dichiarate incompatibili con la destinazione e quindi disattivate.

3.4.54. Rumorosità degli impianti.

Il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio di impianti tecnologici (ascensore, impianto termico, impianti di condizionamento ecc.) installati in altri alloggi o in spazi comuni, anche esterni all'edificio, non deve superare i 25 dB (A) continui con punte di 30 dB (A).

Gli impianti di distribuzione dell'acqua e gli apparecchi idrosanitari devono essere realizzati, mantenuti condotti in modo da evitare rumori molesti e si dovranno adottare tutti i possibili accorgimenti tecnici e comportamentali per eliminare ogni possibile causa di disturbo.

Gli apparecchi elettrodomestici (cappe, frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, ecc.) potranno essere usati nel periodo notturno, solo a condizione che non alterino la rumorosità nei locali degli alloggi contigui.

3.4.55. Rumore da calpestio.

Senza l'effetto di altre fonti di rumore, nell'alloggio non deve rilevarsi un livello sonoro maggiore di 70 dB quando al piano superiore vengo messa in funzione la macchina normalizzata generatrice di calpestio.

F) RIFIUTI DOMESTICI

3.4.56. Obbligo al conferimento.

E' vietato conservare nell'interno degli spazi sia di abitazione che di servizio che accessori, anche se in adatto contenitore, i rifiuti solidi putrescibili e comunque interni, per un termine superiore alle

ore 24.

Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori (sacchetti) a ciò destinati senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta all'uopo predisposti.

3.4.57. Depositi e raccoglitori.

Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati devono disporre di un deposito atto a contenere i recipienti (sacchetti) delle immondizie. Tali depositi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori.

Dovranno essere dimensionati per poter contenere almeno i rifiuti di 3 giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio per lt 1,5 per abitante die come indice minimo.

Detti depositi devono essere sempre agevolmente accessibili dall'esterno, raggiungibili sia da scale e ascensori, sia dalla strada dai mezzi di raccolta del servizio pubblico.

3.4.58. Caratteristiche del locale immondezzaio.

In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le caratteristiche seguenti:

- 1) avere superficie adeguata;
- 2) altezza minima interna di m 2, e una porta metallica a tenuta di dimensioni 0,90x1,80;
- 3) avere pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile e impermeabile;
- 4) essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m 10 muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
- 5) devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio, e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio;
- 6) dovranno essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e antinsetti;
- 7) in detti depositi potranno essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, ecc.), per il deposito dei rifiuti pericolosi.

3.4.59. Caratteristiche cassoni raccoglitori.

- I cassoni raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, con raccordi interni arrondati;
 - avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili ed usabili da tutti gli utenti con particolare riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impediti;
 - avere dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare una efficace difesa antimurina e antinsetti ed una agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche disinfezioni;
 - essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servita di lancia per il lavaggio e distanti il massimo possibile dai locali abitati. Tali aree potranno anche essere su pubblica via purché appositamente predisposta e attrezzata;
 - ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appositi sacchetti contenitori;
 - essere predisposti per il caricamento automatico; se mobili dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti; muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al pubblico.

3.4.60. Canne di caduta.

Le canne di caduta sono di regola vietate.

Possone essere mantenute ove già esistano solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) essere esterne ai singoli appartamenti (balconi, scale, ballatoi, ecc.)
- b) assicurare il convogliamento dei rifiuti nei contenitori con accorgimenti idonei ad impedire la dispersione nel locale di deposito;
- c) essere in numero di almeno una per ogni 500 mq. di superficie servita; tuttavia se la canna ha un dispositivo terminale con possibilità di alimentare due contenitori, una canna potrà servire 1.000 mq. di superficie.

3.4.61. Rifiuti di facile deperibilità.

I titolari di stabilimenti di produzione o lavorazione di sostanze alimentari nelle sedi proprie ed i titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, i dirigenti di collettività o di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si consumino o si vendano generi alimentari che diano rifiuti suscettibili di rapida putrescibilità (ristoranti, trattorie e simili) devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in appositi

contenitori stabiliti dall'Autorità comunale, e distinti da quelli assegnati al fabbricato nel quale hanno sede. Il servizio pubblico deve provvedere all'allontanamento di questi rifiuti quotidianamente.

E' ammesso nel rispetto delle norme precedenti l'uso di tali rifiuti quale mangime per animali fatte salve le competenze veterinarie. A richiesta dell'interessato e previo parere del Responsabile del Servizio n. 1, in relazione alle modalità di trattamento finale depurativo degli scarichi fognari, i rifiuti di cui al presente articolo previa triturazione potranno essere ammessi in fognatura comunale nel rispetto delle norme di cui alla Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

3.4.62. Deroga

Il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio n. 1, si riserva, in presenza di situazione tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati, di giudicare la loro conformità ai requisiti esposti negli articoli precedenti, ed ha la facoltà di chiedere a chi propone tali soluzioni la documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevole.

3.4.63. Rifiuti non domestici.

Per i rifiuti provenienti da edifici per attività produttive e depositi si richiama il D.P.R. 915/82 e per quanto applicabile la L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni nonchè quanto previsto nel Titolo II del presente Regolamento.

G) SCARICHI

3.4.64. Tipi di scarico.

Gli scarichi idrici di rifiuto, derivanti da fabbricati si distinguono in relazione all'origine in;

- a) acque meteoriche (bianche);
- b) acque luride civili (nere);
- c) acque di processo industriale.

3.4.65. Reti interne.

Tutti gli scarichi devono essere raccolti all'origine e tramite percorsi separati e distanti, in relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile a norma della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni regionali e a quanto previsto dal Titolo II del presente Regolamento.

E' ammessa l'unificazione delle diverse reti immediatamente a monte del recapito finale fermo restando la possibilità d'ispezione e prelievo campione delle singole reti.

3.4.66. Acque meteoriche.

Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme dell'apposito regolamento comunale.

E' ammesso il loro recapito sul suolo, e negli stati superficiali del sottosuolo per subirrigazione purchè il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico.

E' ammesso pure il loro recapito in acque superficiali.

Nei casi di cui al comma secondo e terzo, quando trattasi di edifici destinati ad uso produttivo o misto o comunque quando abbiano una superficie impermeabile maggiore di 500 mq, si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, nel rispetto dei limiti previsti, onde consentire il recapito sul suolo e sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo.

3.4.67. Acque di processo.

Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e comunque non adibiti esclusivamente all'uso di abitazione, si fa rimando alle specifiche norme di cui al Titolo II sia per le modalità costruttive che per i limiti di qualità degli stessi.

3.4.68. Accessibilità all'ispezione e al campionamento.

Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezioni e, prima della loro confluenza o recapito, avere idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento.

Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all'uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale, deve essere posto un pozzetto di prelievo per analisi di apertura minima cm.40x40: tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di

scarico per una profondità di almeno 50 cm.

3.4.69. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti.

Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonchè le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente, a perfetta tenuta.

I pezzi di assemblamento e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.

Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile: di regola devono essere interrato, salvo che per le ispezioni, e salvo casi particolari ove, a motivata richiesta, il Responsabile del Servizio n. 1, può prescrivere o ammettere, percorsi controllabili a vista.

Le vasche, non possono di regola essere ubicate in ambienti confinati.

H) DOTAZIONE DEI SERVIZI

3.4.70. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima.

La dotazione minima dei servizi igienico sanitari per alloggio, è costituita da:

- un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno.

Nei nuovi alloggi non è consentito l'uso di cacciata di acqua a passo rapido.

La superficie minima da attribuire ai servizi igienici è di mq 4 se disposti in unico vano.

Qualora la distribuzione degli apparecchi avvenga in più spazi diversi dovrà prevedersi un adeguato incremento della superficie al fine di garantire una facile fruibilità.

Gli ambienti di cui all'art. 3.4.2. devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso esclusivo con almeno un vaso ed un lavabo quest'ultimo ubicato nell'eventuale antibagno di dimensioni minime di 1 mq. per la latrina e 1 mq. per l'anti-latrina.

3.4.71. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici.

Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine ecc. devono avere oltre ai requisiti generali le seguenti caratteristiche particolari:

- pavimenti e pareti perimetrali sino ad una altezza di cm.180 di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;
- essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;

- avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
- i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine, antidoccia, ecc.); per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.

3.4.72. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina.

Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina per la preparazione degli alimenti che oltre ai requisiti generali deve avere le seguenti caratteristiche:

1) avere le superfici delle pareti perimetrali a vista piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per una altezza di m.1,80; per tutta la zona di cottura o su tutte le pareti quando il locale abbia superficie = o a 9 mq. o volume uguale o inferiore a 21 mc.,

per dimensioni superiori è consentito che tale rivestimento sia limitato alle sole pareti della zona preparazione e cottura dei cibi per almeno un lato intero ed i due lati contigui per una lunghezza non inferiore a mt 1,50;

2) una dotazione minima di impianti ed attrezzature costituita da: lavello, frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento dei vapori, gas ed odori che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da fumaio.

Lo spazio cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra, una superficie minima di mq 3,00 nonchè regolamentare aerooluminazione.

3.4.73. Acqua potabile.

Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti.

Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre le possibili cause di rumorosità molesta.

3.4.74. Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe.

Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.

Ove ciò non sia possibile, il Sindaco, su parere del Responsabile del

Servizio n. 1, autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risultanti potabili.

Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1.

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco, nel caso non siano state autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato: nel caso siano autorizzate gli atti di cui sopra saranno preceduti dalla esplicita richiesta al competente Servizio del Genio civile affinché non si proceda al rinnovo della autorizzazione o della concessione.

I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie, concimaie, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dal Responsabile del Servizio n. 1.

3.4.75. Erogazione dell'acqua - Rete di distribuzione.

L'erogazione dell'acqua mediante conduttura a rete deve avvenire in modo diretto senza l'utilizzo di serbatoi di carico aperti.

Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale serviti da motopompe (autoclavi) negli edifici nei quali la pressione di regime dell'acquedotto non è sufficiente ad erogare acqua a tutti i piani: in tal caso è vietata l'aspirazione diretta della rete pubblica.

La rete di distribuzione dell'acqua deve essere:

- di idoneo materiale e posata in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti;
- separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura e nelle vicinanze e negli incroci con questi essere posata superiormente ad essi.

I) REQUISITI DI FRUIBILITA' A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE.

3.4.76. Applicazione del D.P.R. 384/78.

A tutti gli edifici privati di nuove costruzioni e/o sottoposti a ristrutturazione a destinazione residenziale e non, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ivi compresi gli spazi esterni di pertinenza, si applica la Legge n° 13/89 come meglio specificato dal D.M. 236/89. Per ristrutturazione edilizia

si intende la categoria delle opere definita dall'art. 31 lettera d) della Legge 5.8.78 n° 457.

3.4.77.

Per gli edifici pubblici a carattere collettivo e sociale nonché per i servizi di pubblica utilità tramvie, metropolitane, autobus, treni a carattere nazionale si applicano le norme di cui al D.P.R. 27/4/78 n° 384; per i trasporti a carattere regionale valgono le norme di cui alla L.R. 20.2.89.

3.4.78.

Per altri luoghi aperti al pubblico di cui all'art. 5.5. del D.M. 14/6/89 n° 236 anche a seguito di variazione della destinazione d'uso con o senza opere edili (negozi, supermercati, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, banche uffici commerciali, agenzie di viaggio e immobiliari, ambulatori, estetisti, parrucchieri e similari) dovrà essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione attuando i criteri di cui ai punti 4.1-4.2-4.3-4.6 e relative specifiche tecniche del D.M. 236/89.

Qualora tali strutture abbiano una superficie utile superiore a 250 mq dovrà essere previsto un servizio igienico accessibile con le caratteristiche di cui al punto 4.1.6. del D.M. 236/89.

3.4.79.

Per gli spazi sedi di manifestazioni estemporanee quali: feste popolari, fiere, dovrà essere garantita la accessibilità e fruibilità degli spazi di relazione e accesso, oltre ad almeno un servizio igienico secondo le specifiche tecniche del D.M. 236/89.

3.4.80.

Le richieste di concessione o autorizzazione edilizia dovranno, nel rispetto dell'iter procedurale previsto dagli art. 3.1.2. e seguenti essere inviate all'Ente responsabile corredate con il parere di competenza ai sensi dell'art. 220 del T.U.LL.SS. 1265/34; oltre che della dichiarazione a firma del professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 - comma IV della Legge 13/89 anche dell'obbligatorio parere di conformità dell'Ufficio Tecnico Comunale o del tecnico incaricato dal Comune ai sensi dell'art. 7 del D.M. 236/89.

Analogamente per il parere di competenza ai sensi dell'art. 221 del T.U.LL.SS. 1265/34 le richieste dovranno essere corredate oltrechè della dichiarazione della proprietà resa sotto forma di perizia giurata

redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 11 punto 11.2 del D.M. 236/89 anche dell'attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, di accertata conformità alle norme delle opere realizzate ai sensi dell'art. 11.1 dello stesso D.M.

Capitolo 5 CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO

3.5.1. Cavedi e cortili: criteri generali.

Eventuali interventi di ristrutturazione che interessino cavedi e cortili, dovranno tenere in particolare conto i problemi della circolazione naturale dell'aria e della privacy.

3.5.2. Cavedi: dimensioni.

Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta aerilluminazione di latrine, gabinetti da bagno, corridoi da disimpegno, la costruzione o creazione di cortiletti interni, detti pozzi luce, o cavedi o chiostrine.

In rapporto alla loro altezza questi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a m 8: lato minimo 2,50, superficie minima mq 6;
- altezza fino a m 12: lato minimo 3,00, superficie minima mq 9;
- altezza fino a m 18: lato minimo 3,50, superficie minima mq 12;
- altezza oltre m 18: lato minimo 4,00, superficie minima mq 16.

La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.

L'altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.

3.5.3. Cavedi: comunicazione con spazi liberi.

I cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo corridoio o passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, e di sezione di almeno 1/5 dell'area del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a m 1,00 di larghezza e m 2,40 di altezza.

3.5.4. Cavedi: caratteristiche.

I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni di acqua.

E' vietato, in detto scarico, versare acque o materiale di rifiuti delle case.

3.5.5. Cortili: norma di salvaguardia.

E' vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino

peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti.

3.5.6. Accessi ai cortili.

I cortili devono avere, di norma, almeno un accesso verso uno spazio pubblico, transitabile agli automezzi: ove tali accessi per automezzi debbano superare dislivelli, occorrerà che abbiano superficie antisdrucchiole, pendenza e raggi di curvatura tali da permettere un'agevole percorribilità ed inoltre avere almeno una piattaforma piana di lunghezza minima di m 4,00 all'ingresso.

3.5.7. Pavimentazione dei cortili.

Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno cm.90, in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri.

La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagni di acque.

Dovranno altresì essere osservate, se e per quanto applicabili le norme previste dalla vigente legislazione in materia di friubilità a persona con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

Ogni cortile deve essere provvisto di presa d'acqua.

3.5.8. Cancelli.

Ove si faccia ricorso a cancelli, porte, portoni, motorizzati dovranno essere adottati i criteri costruttivi ed i dispositivi di protezione contro gli infortuni di cui alla norma UNI del gennaio 1984 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

3.5.9. Igiene dei passaggi e degli spazi privati.

Ai vicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo abbiano diritto all'uso.

3.5.10. Suolo pubblico: norme generali.

Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico, devono essere provvisti di canalizzazione, per il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.

E' proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale che provoca offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali, ma dovranno essere smaltiti in idonei recapiti autorizzati.

3.5.11. Concessione di suolo pubblico.

Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla Legge e dai regolamenti vigenti, la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni, accampamenti nomadi, raduni ecc. e data dal Sindaco subordinatamente all'adempimento di norme igieniche indicate dal Responsabile del Servizio n. 1 concernenti principalmente:

a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro regolamentari scarichi:

b) la disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti (residui alimentari, carta, involucri, ecc.)

c) le indicazioni e i mezzi per lo sgombrò di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore.

Capitolo 6
SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI,
SOTTOTETTI, SCALE

3.6.1. Soppalchi, superficie ed altezza.

La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.

L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m 2,10; in tal caso la superficie del soppalco non supererà $\frac{1}{3}$ della superficie del locale.

Qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante, sia almeno di m 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere $\frac{1}{2}$ della superficie del locale.

Saranno ammesse gradazioni intermedie, su parere favorevole del Responsabile del Servizio n. 1; in ogni caso la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per l'accesso, non supererà mai gli indici di cui al comma precedente.

3.6.2. Aeroilluminazione dei soppalchi.

Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a m 1,00 di altezza.

Il vano principale e i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante, la superficie aerante deve essere verificata sulla superficie di pavimento del vano principale, al netto del soppalco; debbono inoltre essere assicurate tutte le caratteristiche ed i requisiti di cui al capitolo 4 del presente Titolo ad eccezione dell'altezza. Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

3.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni.

Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato.

Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.

3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei.

I locali di cui all'articolo precedente possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti requisiti:

- a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;
- b) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di m 0,50 di altezza, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno, resistenza termica pari o maggiore a $1 \text{ Kcal/mq/h/}^{\circ}\text{C}$ sia per i pavimenti che per le pareti, indici di fonoisolamento di cui al Capitolo 4 del presente Titolo;
- c) adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta come previsto nel Capitolo 4 del presente Titolo; alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di cui agli articoli 3.4.47 e 3.4.48. ed illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d'uso;
- d) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti;
- e) idonee carni di ventilazione sfocianti oltre il tetto;
- f) le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e protette;
- g) in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc.

3.6.5. Autorizzazione all'uso a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei.

L'uso a scopo lavorativo degli ambienti di cui ai precedenti articoli 3.6.3. e 3.6.4. deve essere, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56 autorizzato dall'E.R. sentito il parere del Responsabile del Servizio n. 1 che viene rilasciato previa intesa fra organi tecnici competenti specificatamente in materia di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

3.6.6. Sottotetti: isolamento e licenza d'uso.

I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono avere

una camera d'aria di almeno cm. 30 interposta tra il soffitto e la copertura.

Può essere consentita la messa in opera nella copertura di strati di conveniente spessore di materiale avente speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni equivalenti a quelle stabilite nel precedente comma.

In quest'ultimo caso il coefficiente di cui sopra non deve superare le 0,5 Kcal/h/mq/°C.

I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità previsti dal Capitolo 4 del presente Titolo possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione principale, accessori e di servizio, in tal caso dovranno essere stati specificatamente previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione.

3.6.7. Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione.

Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla Legge n°13/89, le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 1 per ogni piano.

Potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq. 0,40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui.

Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

3.6.8. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo.

Le pareti dei vani scala devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una facile pulizia e di almeno cm.180.

Stesse caratteristiche devono avere il gradino - alzata pedata e pianerottoli - nonchè il parapetto o la balaustra completi di corrimano.

3.6.9. Sicurezza delle scale.

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla

discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m 0,90.

E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza fra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m 0,50.

3.6.10. Larghezza delle scale.

La larghezza della rampa e dei pianerottoli della scala di accesso all'alloggio deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m 1,20 fatto salvo comunque quanto previsto dalla Legge 13/89.

Nei casi di scale secondarie che collegano locali di abitazioni, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, ecc. può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di m 0,80 purchè la pedata abbia profondità non inferiore a cm 25 e il rapporto pedata -alzata sia compreso tra 62/64 cm.

3.6.11. Dimensioni delle scale di uso comune.

I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

- alzata minima 16 cm., massima cm. 18; l'altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;
- pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm.63.

Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiori a m 1,20 salvo quanto disposto al successivo articolo.

3.6.12. Scale a chiocciola.

Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm 30 e comunque tale che la somma di essa con due alzate sia compresa tra 62/64 cm.

Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc. devono avere un'apertura di diametro non inferiore a m 1,20.

3.6.13. Chiusura delle scale di uso comune.

Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta; dovrà inoltre essere chiusa su ogni lato fermo restando quanto previsto dall'art. 3.6.9. qualora sia l'unico collegamento per alloggi situati su più di due piani.



Capitolo7
ESERCIZI DI OSPITALITA' ED ABITAZIONE
COLLETTIVA

3.7.0. Norme generali.

Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, ad esclusione di quelle regolate da norme speciali, indicate e disciplinate dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalla Legge Regionale 8 febbraio 1982, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla L.R. 11.9.89 n. 45 fatta eccezione per i campeggi e i villaggi turistici di cui al successivo Capitolo 15, ferme restando le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per l'apertura e per l'esercizio, oltre ai requisiti previsti dalla precitata legislazione devono rispondere anche ai requisiti e alle norme riportate ai successivi articoli.

Per l'eliminazione delle barriere architettoniche ogni struttura ricettiva dovrà soddisfare i requisiti richiesti dal D.M. 14.6.89 n° 236. Inoltre le seguenti strutture ricettive:

- casa per ferie
- ostelli per la gioventù
- esercizi di affittacamere
- case ed appartamenti per vacanze, devono osservare quanto dettato dalla L.R. 11.9.89 n° 45.

a)ALBERGHI, MOTEL.

3.7.1. Superficie e cubatura minima delle camere.

Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dal D.P.R. 30 Dicembre 1970, n° 1437, pertanto:

- la superficie minima utile netta delle camere a un letto è fissata in mq. 8 e quella delle camere a due letti in mq. 14:
- la cubatura minima dovrà comunque essere rispettivamente di mc. 24 e mc. 42.

Le dimensioni di cui sopra, vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

L'altezza minima netta delle camere non dovrà essere inferiore a m. 2,70.

Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare più di 4 letti, nel qual caso dovrà essere considerato appartamento, oltre il secondo letto e per ogni letto in più la cubatura minima va aumentata di mc. 18 con non meno di mq. 6 di superficie.

3.7.2. Servizi igienici.

Di regola ogni camera deve essere dotata di servizio igienico proprio completo di lavabo, WC, bagno o preferibilmente doccia, cestino rifiuti.

I servizi igienici comuni sono ammessi nei soli alberghi, classificati con una stella così come individuati nell'allegato A alla legge regionale 8 Febbraio 1982, n. 11 "Disciplina della classificazione alberghiera" e successive modificazioni e per gli esercizi aventi le stesse caratteristiche.

In questo caso, fermo restando che comunque la camera dovrà essere provvista di lavabo, dovrà essere previsto un bagno completo per ogni 10 posti letto avente le caratteristiche e le superfici così come previste per la civile abitazione.

3.7.3. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.

Tutti gli spazi comuni, dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per civile abitazione, in particolare per quanto concerne l'illuminazione, l'isolamento acustico, la temperatura e il condizionamento.

Gli eventuali locali di preparazione e consumazione pasti (alberghi provvisti di ristorante), bar, ecc. dovranno osservare tutte le indicazioni previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

b) AFFITTACAMERE

3.7.4.

Gli appartamenti utilizzati per l'attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno e doccia, specchio, ogni 6 posti letto o frazione di 6 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

c) CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE.

3.7.5.

I requisiti di abitabilità sono quelli previsti per i locali di civile abitazione.

In deroga alle norme vigenti, la ricettività di questa struttura può essere incrementata purchè sia garantito il minimo di mq. 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio per ogni posto letto.

d) RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI) E STRUTTURE RICETTIVE AI PUNTI A) B) C).

3.7.6 Requisiti di abitabilità.

Per le strutture ricettive dei punti A), B), C), e le residenze turistico alberghiere (alberghi residenziali) per quanto concerne i requisiti di illuminazione, isolamento acustico, temperatura, condizionamento e tutto quanto non previsto nei precedenti articoli, si fa rimando ai requisiti previsti per le civili abitazioni di cui al Cap. 4 del presente Titolo.

Devono inoltre essere osservate le norme vigenti in materia di prevenzione incendi ed ogni altra norma in materia di sicurezza ivi comprese quelle relative agli obblighi di conformità per i materiali, gli impianti elettrici e gli impianti di servizio.

e) OSTELLI PER LA GIOVENTU', CASE PER FERIE, COLLEGI.

3.7.7. Caratteristiche.

Gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i collegi devono disporre di:

a) dormitori separati per i due sessi aventi cubatura tale da assicurare almeno mc. 18 per persona; nel caso di dormitori fino a 4 persone, dovranno essere assicurati gli indici minimi previsti per gli alberghi. Tale superficie è riducibile a mc. 15 per i collegi per bambini fino ad un'età di anni 12.

b) aree sociali destinate a soggiorno ed eventualmente a studio;

c) refettorio con superficie da mq. 0,70 a mq. 1,20 per persona in relazione all'età;

d) cucina avente tutte le caratteristiche riportate nel Titolo IV del presente Regolamento;

e) lavanderia e comunque un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sudicia;

f) una latrina ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, una doccia ogni 10 persone. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le modalità ed aventi caratteristiche previste al Capitolo 15;

g) locale per infermeria con numero di posti letto pari al 5% della ricettività totale dell'abitazione, sistemati in carerette di non più 2 letti, separate per sesso, dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato;

h) locale isolato per la temporanea sosta di individui ammalati o sospetti di forme contagiose, dotato di servizio igienico proprio;

i) servizio per la disinfezione e la disinfestazione della

biancheria, delle suppellettili e delle stoviglie in uso ai soggetti di cui al precedente punto h).

Tutti gli ambienti devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di m. 2 e devono inoltre possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e condizionamento) previsti per gli alloggi di civile abitazioni di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.

3.7.8. Alloggi Agro-Turistici.

Fermo restando quanto disposto dal Legge 5 dicembre 1985, n. 730 "Disciplina dell'Agroturismo", i complessi o gli alloggi destinati a tale attività devono possedere i requisiti minimi, per gli aspetti igienico-sanitari, di cui all'articolo precedente ad eccezione dei punti g), h), i) che si applicano solo per attività che prevedono la presenza di un numero di ospiti maggiore di 50.

Tali requisiti si applicano in via provvisoria fino all'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria che verrà stabilita dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della Legge 730/85.

f) DORMITORI PUBBLICI ASILI NOTTURNI ESERCIZI DI OSPITALITA' COLLETTIVA.

3.7.9. Dormitori Pubblici-asili notturni: caratteristiche.

Trattasi di esercizi di ospitalità a carattere temporaneo, di tipo collettivo, con attrezzature essenziali.

I dormitori pubblici o asili notturni, sempre separatamente per i due sessi, devono avere almeno:

- una cubatura totale da assicurare minimo mc. 24 per posto letto;
 - una disponibilità di servizi igienici collettivi aventi le caratteristiche previste al Capitolo 9 per gli Alberghi diurni e che assicurino almeno un bagno completo per ogni 10 letti, un lavabo ogni 5 letti;
 - un esercizio di disinfezione e disinfestazione degli individui, della biancheria e dei letti con locali per la bonifica individuale.
- Tutti gli ambienti devono avere inoltre sempre tutte le caratteristiche previste all'ultimo comma dell'Articolo 3.7.6.

3.7.10. Esercizi di ospitalità collettiva - definizione e caratteristiche.

Si definiscono esercizi di ospitalità collettiva le strutture ove i soggetti ospitati per le precarie condizioni individuali, anche se non ammalati ed autosufficienti in genere necessitano di particolare

assistenza socio-sanitaria. Per questi esercizi devono essere assicurati i requisiti strutturali e gestionali previsti dal piano Regionale Socio-Assistenziale per il triennio 88/90 approvato con D.G.R. n. 4/871 del 23/12/1987 (B.U.R.L. n. 11 DEL 16/03/1988 I° Suppl. Straord.) e successive integrazioni, nonché ai requisiti previsti dal D.P.C.M. del 22/12/89 per quanto ed in quanto applicabile.

Capitolo 8 LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI

3.8.0. Normativa generale.

I locali di cui al presente Capitolo devono rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza previste dalla normativa nazionale in vigore, in particolare quelle dettate dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 5 febbraio 1951 ed inoltre quanto di seguito indicato.

Per quanto altro non previsto nel presente capitolo sono fatte salve le norme generali di Regolamento.

Restano altresì fatte salve le prescrizioni in materia della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nonchè le norme di sicurezza e le competenze dei Vigili del Fuoco in proposito, e le norme di cui alla L. 13/89 e D.M. 236/89.

A) LOCALI DI RITROVO PER PUBBLICI SPETTACOLI;

3.8.1. Cubatura minima.

I teatri, i cinema e in genere tutti gli ambienti adibiti a pubblico spettacolo, ritrovo o riunioni, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero di posti e devono inoltre essere ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici e con impianti di condizionamento dell'aria. La cubatura dello spazio destinato agli spettatori non deve essere in ogni caso inferiore a mc. 4 per ogni potenziale utente.

3.8.2. Servizi.

Ogni locale di cui al precedente punto, deve essere provvisto di almeno due servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca, con regolare antilatrina divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori contemporanei del locale, con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivi incremento di cento possibili utenti.

Nell'antilatrina deve essere collocato un lavabo ad acqua corrente e potabile. I locali adibiti a servizi igienici devono avere le caratteristiche e le attrezzature previste per gli esercizi ricettivi di cui al Capitolo 15 del presente Regolamento.

3.8.3. Requisiti.

Gli edifici di cui al presente Capitolo devono possedere tutti i requisiti previsti per civili abitazioni dal presente Regolamento, ad eccezione di quelli di aeroilluminazione naturale diretta per il

conseguimento dei quali si farà ricorso ad idonei impianti tecnici. Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere condizioni ambientali di benessere previste dal Capitolo 6 del presente Titolo.

Gli impianti di ventilazione devono assicurare un ricambio d'aria per una portata non inferiore a mc. 30 per persona/ora.

3.8.4. Divieto di fumare.

Nei locali di cui all'art. 3.8.1. devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la critta "VIETATO FUMARE", in numero adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso salvo il disposto dell'art. 4 della Legge 11 novembre 1975, n. 584.

b) PALESTRE.

3.8.5. Requisiti minimi delle palestre.

I requisiti di seguito riportati sono richiesti per le palestre ad eccezione degli "impianti sportivi" di cui al D.M. 10.9.86 per i quali valgono il medesimo D.M. e successivi aggiornamenti e integrazioni.

L'altezza dei locali minima ammissibile per consentire il corretto svolgimento di attività fisiche, è di 3 mt.

Al fine di consentire idonee condizioni di aeroilluminazione la superficie finestrata utile non deve essere inferiore a 1/10 della superficie del locale; a giudizio dell'Autorità Sanitaria saranno installati apparecchi ausiliari di ventilazione forzata.

La superficie minima dei locali da definire caso per caso in relazione al tipo di attività svolta e al numero massimo di utenti contemporaneamente ammessi non deve essere comunque inferiore a mq. 2 per utente.

I locali palestra, devono essere dotati di pavimentazione e zoccolatura fino a m. 1,80 lisci e lavabili; tutti gli spigoli devono essere arrotondati.

3.8.6. Spogliatoi.

Gli spogliatoi collettivi, distinti per sesso, devono essere dimensionati in modo da garantire una superficie minima di 1,6 mq. per ogni potenziale utilizzatore contemporaneo; con altezza non inferiore a m. 2,40 e avere regolamentare aeroilluminazione naturale.

Devono essere dotati di:

- panche di materiale lavabile.

- appendiabiti in numero adeguato all'utenza.
- termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli.

Inoltre all'interno degli spogliatoi devono essere installati almeno un lavello ogni 5 utenti contemporanei. I comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere preferibilmente di tipo non manuale e devono essere sempre previsti, in corrispondenza dei lavandini, distributori automatici di sapone e salviette monouso, nonché adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

3.8.7. Servizi igienici W.C. - Docce.

Dagli spogliatoi devono essere direttamente accessibili non meno di n° 2 W.C. distinti per sesso e non meno di una doccia ogni 4 utenti contemporanei.

L'altezza dei locali deve essere almeno di m. 2,40 e devono avere una finestra apribile di almeno 0,6 mq.; per bagni ciechi l'aspirazione forzata deve garantire un ricambio minimo di 6 vol/h. se in aspirazione continua ovvero di 12 vol/h. se in aspirazione forzata intermittente.

La pavimentazione dei locali di servizio dovrà essere provvista preferibilmente di piletta di scarico sifonata verso la quale dovrà essere assicurata idonea pendenza, al fine di facilitare le operazioni di pulizia.

I W.C. devono essere provvisti di locali antibagno di superficie minima di 1 mq., provvisto di rubinetteria non manuale ed in corrispondenza del quale devono essere installati distributori automatici di sapone e salviette monouso nonché raccoglitori di rifiuti con comando a pedale. Tutti i locali di servizio devono essere dotati di pavimentazione e zoccolatura fino a mt. 1,80 lisci e lavabili ed avere tutti gli spigoli arrotondati.

3.8.9. Locali accessori.

Deve essere previsto uno spazio o un locale ad uso ufficio. In relazione alle dimensioni delle palestre sarà previsto almeno servizio igienico con antibagno e lavabo ed uno spogliatoio con doccia per il personale. L'antibagno potrà essere utilizzato come spogliatoio se di almeno 3 mq. Deve essere previsto apposito locale per il deposito dei materiali di pulizia.

Deve essere previsto idoneo locale infermeria dotato di cassetta di medicazioni.

L'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera (riscaldamento, produzione di acqua calda) è sempre vietata nei servizi igienici e negli spogliatoi; è altresì vietata in qualsiasi altro locale privo di aerazione naturale continua. Tali apparecchi devono essere preferibilmente installati in locale separato ad uso esclusivo (locale

caldaia).

3.8.10 Autorizzazione.

Qualora all'interno della palestra o comunque in uno qualsiasi dei locali di cui la palestra fa parte vengano svolte attività che rientrano nel campo di applicazione della L.R. n. 5/86 il titolare è tenuto a presentare al Servizio n. 1 la prescritta domanda di autorizzazione corredata da tutta la documentazione di cui all'art. 4 della suddetta legge relativamente alle attività soggette.

Capitolo 9
STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE.

3.9.1. Autorizzazione.

Ferma l'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, chiunque intenda aprire e mantenere in funzione stabilimenti balneari, piscine o alberghi diurni deve ottenere anche una speciale autorizzazione sanitaria rilasciata dall'E.R. su conforme parere del Responsabile del Servizio n. 1 che la concede quando gli stessi abbiano anche le caratteristiche riportate agli articoli successivi.

A) STABILIMENTI BALNEARI.

3.9.2. Numero utenze ammissibili.

Stabilito che per ogni persona, in uno stabilimento balneare, deve essere assicurata una superficie minima di mq. 5, si considera come un numero massimo di utenze ammissibili, il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni singola utenza.

3.9.3. Cabine spogliatoio - Numero minimo, caratteristiche, dotazione.

Il numero minimo delle cabine-spogliatoio non può essere inferiore ai 2/3 del numero delle utenze massime ammissibili.

Le cabine spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere un'altezza non inferiore a m. 2,20 una superficie minima di mq. 2,50.

Le cabine devono avere almeno la seguente dotazione minima:

- 1 sedile;
- 1 appendiabiti;
- 1 specchio;
- 1 cestino porta rifiuti;
- impianto di illuminazione artificiale;
- punto presa per asciugacapelli.

La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e facilmente lavabile per una corretta pulizia. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine, dovrà essere realizzato un marciapiede di materiale

idoneo di larghezza minima di m. 1. Le operazioni di pulizia della cabina, devono essere effettuate con periodicità giornaliera.

3.9.4. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima.

Il numero minimo dei W.C., complessivamente, non può essere inferiore a 1/30 del numero delle cabine-spogliatoio.

I servizi devono essere separati per i due sessi; per gli uomini, 1/3 del numero dei W.C. può essere sostituito con orinatori a parete.

Tutti i W.C., siano essi destinati agli uomini che alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno dove dovranno essere posti più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi ed aventi dotazione e caratteristiche come indicato agli art. 3.9.32 e 3.9.33.

Le pareti verticali dei servizi devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione per un'altezza non inferiore a m. 2.

La pavimentazione deve essere in materiale antisdrucchiabile di facile pulizia e munita di apposito fognolo sifonato.

Tutte le pareti devono avere spigoli arrotondati.

I locali di servizio devono essere aerati direttamente o mediante canne di ventilazione.

I servizi devono essere provvisti di prese d'acqua e relative lance in numero sufficiente.

Per quanto non previsto i servizi igienici devono avere caratteristiche e strutturazioni quali quelle previste dal Capitolo 15 del presente Titolo.

3.9.5. Docce.

Il numero delle docce che preferibilmente dovranno essere all'aperto, non deve essere inferiore a 1 ogni 25 utenti.

Le docce dovranno avere una piattaforma di almeno m. 1x1 con fognolo o pilette sifonate.

3.9.6. Raccoglitori di rifiuti.

Su tutta l'area dello stabilimento dovrà essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, che giornalmente, a cura della gestione, dovranno essere svuotati.

3.9.7. Pronto soccorso.

Tutti gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di un locale di superficie minima di mq. 15 attrezzato a pronto soccorso con presidi

farmacologici ed attrezzature e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

Quando le dimensioni dello stabilimento lo richiedono e comunque ove sia prevista una utenza superiore a 300 unità dovrà essere prevista la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato in pronto soccorso.

3.9.8. Luoghi di ristorazione.

Qualora negli stabilimenti balneari fossero posti in esercizio bar, ristoranti, ecc., questi dovranno avere, oltre alle necessarie e preventive autorizzazioni, anche tutte le caratteristiche previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

B) ALBERGHI DIURNI

3.9.9. Superficie minima dei locali.

I camerini degli alberghi diurni devono avere altezza regolamentare, una superficie di base non inferiore a mq. 4 per i bagni in vasca, ed a mq. 1 per i bagni a doccia. In quest'ultimo caso i camerini devono essere preceduti da uno spogliatoio di superficie non inferiore a mq. 1 o in alternativa possono essere consentiti adeguati spazi anti-doccia per riporre gli indumenti.

Sia negli spazi destinati al bagno in vasca sia nelle zone doccia, devono essere previsti aerotermi o termoventilatori o prese per asciugacapelli; nel caso di docce con spazio anti-doccia gli aerotermi o termoventilatori o le prese degli asciugacapelli, realizzati in numero pari ai posti doccia, dovranno essere previsti in un apposito spazio preferibilmente antistante alle stesse docce.

3.9.10 Servizi igienici.

Gli alberghi diurni devono essere provvisti di servizi igienici, distinti per sesso, in numero non inferiore ad 1 per ogni 10 camerini e di un adeguato numero di lavabi con erogazione di acqua potabile.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua, devono essere non manuali possibilmente a pedale o a cellule fotoelettriche con distributori di salviette di panno non riutilizzabili o di carta, ovvero asciugatoi termoventilanti; distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

I pavimenti devono essere a superficie unita e impermeabile, con opportuna pendenza verso una bocca di scarico delle acque di lavatura raccordata alla fognatura.

3.9.11. Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti.

Le pareti e i pavimenti dei camerini, degli spogliatoi, secondo il tipo di bagno, nonchè dei servizi igienici devono essere piastrellati (le pareti fino ad un'altezza di m. 2) e comunque costituiti di materiale impermeabile, di facile lavatura e disinfezione, con angoli interni fra il pavimento e le pareti arrotondati.

Il pavimento inoltre deve avere adeguate pendenze verso pilette sifonate e fognolo che permetta il facile scolo delle acque di lavaggio nonchè essere antisdrucchiabile.

Infine tutte le superfici impermeabili delle pareti interne e perimetrali, nelle normali condizioni di uso e occupazione, non devono presentare tracce di condensa.

3.9.12. Caratteristiche dell'arredamento.

Tutte le suppellettili a servizio dei camerini, degli spogliatoi o spazi antidocce nonchè dei servizi igienici, devono essere costituite da materiale impermeabile ed avere superficie liscia idonea ad una facile detersione e disinfezione.

3.9.13. Aerazione.

Fermo restando che per i servizi è consentita una altezza di m. 2,40, l'altezza dei vani di soggiorno sia del personale che eventualmente degli ospiti deve essere di almeno m. 2,70.

L'aerazione dei vani di cui agli art. precedenti è ammessa sia mezzo superficie finestrata che in aspirazione forzata; in quest'ultimo caso deve essere assicurato un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora in espulsione continua.

Se a mezzo di finestra, questa deve essere preferibilmente del tipo a vasistas, allo scopo di evitare la formazione di correnti d'aria.

3.9.14. Condizionamento.

Gli impianti di condizionamento dell'aria, obbligatori per i locali interrati, devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare condizione di benessere delle persone ed in particolare garantire i requisiti di cui all'art. 3.4. del Capitolo 4 del presente Titolo.

3.9.15 Locali depositi.

Tutti gli alberghi diurni devono essere provvisti di apposito locale

di deposito di materiale per le pulizie e per la biancheria di ricambio.

3.9.16. Disinfezione.

I bagni e le docce, dopo ogni uso vanno detersi e disinfettati con i materiali idonei.

La disinfezione dei servizi igienici deve invece essere effettuata giornalmente con deterzione ad ogni occorrenza.

3.9.17. Cambio biancheria.

Dopo ogni bagno o doccia si dovrà provvedere al cambio della biancheria che deve essere effettuato a cura del gestore.

La biancheria in dotazione al servizio, per essere riutilizzata, deve essere sottoposta a lavaggio.

3.9.17/bis. Altre prestazioni dell'albergo diurno.

Per tutte le altre prestazioni tipiche dell'albergo diurno per la cura della persona, si fa rimando alla specifica normativa.

C) PISCINE APERTE AL PUBBLICO.

3.9.18. Caratteristiche della vasca.

Le pareti e il fondo della vasca devono essere perpendicolari e rivestite in modo da assicurare l'impermeabilità con materiale idoneo (piastrellatura in mosaico o altro).

Allo scopo di garantire una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro.

La piscina, per almeno una profondità di m. 0,80 deve avere pareti perfettamente verticali e lisce anche allo scopo di assicurare una regolare virata.

Su almeno metà del perimetro della piscina in posizione idonea devono essere realizzate delle canalette per lo sfioro delle acqua che devono recapitare in fognatura.

La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a m. 1,50 costituita o rivestita di materiale antisdrucchiole.

3.9.19. Acqua di alimentazione: caratteristiche.

Qualunque sia il sistema di alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche. In particolare gli indici batterici devono essere assenti o contenuti entro i limiti normalmente

Capitolo 10 CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.10.1. Definizione e norme generali.

Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.

Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residente da quella aziendale.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore a m. 3 in linea orizzontale.

Non è comunque consentito destinare ad uso alloggi i locali soprastanti i ricoveri per animali.

I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti al Capitolo 4 del presente Regolamento.

3.10.2. Locali per lavorazioni e depositi.

I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisori impermeabili; nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitazione.

I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E' vietato mantenere nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ed altri presidi che dovranno essere collocati in apposito locale riconosciuto idoneo dal Responsabile del Servizio n° 1.

3.10.3. Dotazione di acqua potabile.

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente dichiarata potabile.

Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo che deve essere, a cura del proprietario, sottoposta a periodici accertamenti chimici e batteriologici, con impianto di sollevamento a motore e condotte a pressione.

I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.

Nei casi in cui non è possibile la costruzione del pozzo, si può ricorrere all'uso delle cisterne che devono essere costruite a regola d'arte ed essere dotate degli accorgimenti tecnici atti ad escludere le acque di prima pioggia.

3.10.4. Scarichi.

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile a doppia tenuta e rispettare, per il recapito finale, le norme del Titolo II del presente Regolamento.

Devono inoltre essere collocati a valle e lontano almeno 200 mt. dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni di almeno m. 50 e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato, non sono comunque consentiti nel centro abitato.

3.10.5. Rifiuti solidi.

Gli immondezzai sono consentiti solo presso le abitazioni rurali sparse, ove non viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti e devono avere pavimento e pareti impermeabili, coperchio a tenuta ed essere svuotati prima della colmataura. Gli immondezzai devono distare almeno m. 20 dalle finestre e dalle porte dei locali di abitazione o di lavoro.

Il trasporto dei rifiuti deve comunque avvenire in modo da evitare il disperdimento.

3.10.6. Ricoveri per animali: procedure.

La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da

parte del Sindaco che la concede sentito il parere del Responsabile del Servizio n°1 per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato e del Servizio Veterinario sulla idoneità come ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie diffusive degli animali e ai fini del benessere delle specie allevate.

L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo accertamento favorevole dei Responsabili dei Servizi n°1 e Veterinario secondo le rispettive competenze.

L'autorizzazione deve indicare la specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.

Qualora trattasi di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia.

Detta autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 24 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954, n. 320 e attualmente rilasciato dall'E.R. dei servizi di zona competente per territorio.

3.10.7. Caratteristiche generali dei ricoveri.

I ricoveri per gli animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 303/56, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee protezioni contro gli insetti e i roditori, devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfestabili.

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superfici finestrate apribili in modo da garantire l'illuminazione e l'aerazione del locale secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato.

3.10.8. Stalle.

Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione

impermeabile, dotata di idonei scoli.

Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art. 233 del R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni. Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e depositi dei recipienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al D.P.R. 327/80 per il personale di custodia e per i mungitori eventuali.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 aprile 1929, n. 994, deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile che permette lo scolo delle acqua all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2,20, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.

3.10.9. Porcili.

I porcili a carattere familiare devono essere realizzati con idonei materiali, ad una distanza minima di m. 10 dalle abitazioni e dalle strade e devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria. Devono inoltre avere mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materia impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

3.10.10 Pollai e conigliaie.

I pollai e le conigliaie devono essere aerati dotati di idonea pavimentazione e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate, all'interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare (massimo 10) e comunque a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a m. 10 e comunque tale da non recare molestia e/o nocumento al vicinato.

3.10.11. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio.

Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio e il rinfrescamento degli ortaggi, vasche per il bucato devono essere a sufficiente distanza e a valle dei pozzi e devono essere alimentate con acqua potabile; devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di supero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m. 200 dai pozzi per essere disperse sul fondo in modo da evitare impaludimenti o ristagni.

Sono vietate le bocche di riempimento sommerso.

Capitolo 11

EDIFICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, DEPOSITI

3.11.1. Norme generali.

Fatto salvo il rispetto delle vigenti Leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e diverse disposizioni di Legge a norma dell'art. 24 della legge 833/78, gli edifici destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti od altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono in via preliminare avere le caratteristiche costruttive, indicate nei successivi articoli del presente capitolo.

Resta inteso che per gli ambienti di lavoro a destinazione specifica vale esclusivamente quanto previsto dal Capitolo 1 del presente Titolo.

Resta altresì inteso il rispetto delle norme della L. 13/89 e D.M. 236/89 per quanto applicabili.

3.11.2. Isolamento.

I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità (art. 7 D.P.R. 303/56).

I locali di lavoro in ambiente chiuso devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione, previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio.

3.11.3. Sistemazione dell'area esterna.

L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di cm. 50 o altra opera idonea allo scopo se nell'area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti: dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 319/76 e dalle LL.RR. in materia idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio nel rispetto anche di quanto previsto dal Titolo II.

3.11.4. Pavimentazione.

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno degli opifici, il piano di calpestio deve essere più alto rispetto al piano di campagna



circostante ogni ingresso. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, regolarmente aerato, di altezza non inferiore a cm. 40.

Per motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del Responsabile del Servizio n. 1, si potrà derogare dall'obbligo del vespaio.

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale (impermeabile) resistente, in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

3.11.5. Illuminazione.

Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari a 1/8 della superficie del pavimento se laterale; ad 1/10 se a livello della copertura.

Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d'uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore ad 1/12 della superficie del pavimento.

La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.

3.11.6. Dotazione di servizi per il personale.

I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 3, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno con lavabo.

L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio.

Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di tre, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno.

La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di adeguata superficie.

Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un ulteriore gabinetto.

Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora

vengano previsti in adeguato numero orinatori.

I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo alla turca.

3.11.7. Caratteristiche dei servizi igienici..

Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq. 1; l'antibagno di superficie minima di mq. 1; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a mq. 3.

I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aero-illuminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato per spogliatoio, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.

I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi dovranno essere serviti da una piletta di scarico sifonata.

Le pareti dei servizi igienici (latrina - antilatrina) devono essere piastrellate fino ad un'altezza di m. 1,80 la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale

3.11.8. Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime.

Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq. 10 e comunque non meno di 1 mq. per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 1,80 dal pavimento; devono avere regolarmente aero-illuminazione naturale.

3.11.9. Spogliatoi: dotazioni minime.

Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al D.P.R. 303/56; almeno una doccia con antidozza in relazione a venti utilizzatori potenziali contemporanei e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore previsto.

Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze preferibilmente mediante passaggi coperti.

3.11.10. Mense: caratteristiche.

Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza di almeno 30 addetti durante l'intervallo per la refezione, si fa rimando alla normativa

prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.

Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq. 1 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

3.11.11. Divieto di installazione distributori alimenti e bevande.

Nell'ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri e gas vapori o che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.

3.11.12. Prescrizioni integrative.

In fase di preventivo parere (come previsto dall'art. 3.1.10 e 3.1.11 del presente Titolo), in merito al nulla osta allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed in relazione alle caratteristiche di essa, il Servizio di Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro, formulerà motivate proposte di prescrizioni integrative all'autorità locale a cui il richiedente dovrà adeguarsi prima dell'inizio dell'attività ancorchè l'ambiente sia stato già autorizzato ad essere usato per attività lavorative.

3.11.13. Locali sotterranei e semisotterranei.

E' vietato adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterranei e comunque carenti di aria e luce diretta.

Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potrà essere consentito previa autorizzazione dell'E.R. allorquando siano rispettati gli altri disposti del presente Regolamento ed in particolare le previsioni di cui al Capitolo 6 del presente Titolo e si provveda con mezzi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio n. 1 alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione dall'umidità.

Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad azioni nocive.

L'ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo tale da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi di rischio o di nocività.

3.11.14. Isolamento acustico.

Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento non

inferiore a $\frac{2}{3}$ di quanto previsto per le costruzioni di civile abitazione.

Capitolo 12
LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI
ED ATTIVITA' AFFINI

3.12.0. Campo di applicazione.

Fermo restando quanto già previsto all'art. 3.0.0. del cap. 1° del presente titolo, le norme di cui agli articoli successivi devono essere applicate anche per le situazioni in cui si verifica il cambio della titolarità dell'autorizzazione.

3.12.1. Lavanderie: autorizzazione.

Chiunque intenda impiantare o gestire una lavanderia aperta al pubblico, di qualsiasi tipo, ad umido o a secco, deve richiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco che la rilascia dietro parere del Responsabile del Servizio n. 1 circa l'idoneità dei locali e delle attrezzature.

L'autorizzazione di cui sopra deve essere richiesta anche nei casi ove si è proceduto alla ristrutturazione totale dei locali o dell'attività e dove si procede al cambio della titolarità dell'autorizzazione.

Nella domanda devono essere indicati:

- 1) il sistema di lavaggio;
- 2) gli impianti e gli apparecchi in dotazione e l'utenza che si intende servire con particolare riferimento alle collettività (aziende industriali, ospedali, aziende ristoratrici, ecc.);

- 3) il personale addetto.

Per le lavanderie ad umido inoltre dovranno essere specificate:

- 1) quali acque verranno usate;
- 2) come si provvederà al loro smaltimento.

3.12.2. Caratteristiche delle lavanderie ad umido.

Le lavanderie ad umido, oltre che il reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugamento, devono disporre almeno di:

- a) un locale o uno spazio per la raccolta e la sosta della biancheria;
- b) un locale o uno spazio per la stiratura e il deposito della biancheria pulita;
- c) un gruppo di servizi composti da almeno una latrina con antilatrina completa di almeno un lavabo a comando non manuale per il personale.

Si potrà derogare da tali requisiti di locali quando la lavanderia è

organizzata in modo che il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata, senza sosta della biancheria, con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettone.

3.12.3. Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali.

I locali delle lavanderie industriali devono avere:

- a) pavimenti impermeabili, con gli angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque a chiusura idraulica;
- b) pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- c) altezza, illuminazione e ventilazione regolamentare.

3.12.4. Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione.

Per le lavanderie a secco, in quanto classificate industrie insalubri di II classe, il Responsabile del Servizio n. 1 propone all'Autorità Competente i provvedimenti che devono essere adottati a tutela della salute pubblica.

Tali lavanderie devono disporre di almeno due locali o di adeguato spazio opportunamente delimitato (anche mediante macchine e attrezzature che definiscono le varie fasi lavorative) situati al piano terreno, ampi, illuminati ed aerati direttamente dall'esterno e dotati di servizio di uso esclusivo con regolamentare antilatrina e lavabo a comando non manuale.

I locali o lo spazio, oltre che di ventilazione naturale, a riscontro in tutti i casi ove ciò sia possibile, devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con presa d'aria dall'esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento; dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.

Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depuratore idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm.

Per impedimenti di natura tecnica, per vincoli urbanistici possono essere adottate diverse alternative (fognatura) nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e su conforme parere del Responsabile del Servizio n. 1.

Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:

- a) il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
- b) la pulizia dei filtri deve essere effettuata all'aperto da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti, maschera);

c) la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate: la ditta dovrà comunque documentare con idonee specificazioni i quantitativi di solventi usati e il conferimento dei rifiuti a ditte esterne nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 915/82 e Leggi successive e L.R. 94/80;

d) gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente aerati prima dell'inizio ed alla fine di ogni ciclo.

3.12.5. Veicoli per il trasporto della biancheria.

I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile. Essi devono essere ritenuti idonei dal Servizio n. 1 e all'uopo certificati a mezzo di visite periodiche.

La biancheria sporca deve comunque essere racchiusa in sacchi, tenuti separatamente durante il trasporto.

3.12.6. Biancheria infetta.

E' vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o letterecchi di ammalati di malattie trasmissibili, che dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderie riconosciuti idonei dall'E.R. sul cui territorio si svolge l'attività a prescindere dalla provenienza della clientela.

3.12.7. Barbieri, parrucchieri, estetisti ed attività affini: autorizzazioni.

L'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale ed approvato in conformità alla Legge 14.2.63 n. 161, modificata con legge 23.12.1970 n. 1142.

Sono parimenti disciplinate da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale, in conformità ai principi della legislazione vigente ed a quanto previsto dalla Legge Regionale 15.9.89 n. 48 e dalla Legge 4.1.90 n. 1, le attività di estetista e/o affini (truccatore, visagista, depilatore, manicure, pedicure, massaggiatore facciale) che non implicano prestazioni di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione, nè l'uso di apparecchiature considerate alla lettera C) - art. 14 del R.D. 1924 del 29.9.1919, nel qual caso occorrerà invece l'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 194 del T.U.LL.SS. R.D. 1265/34 che dovrà essere acquisita nel rispetto delle modalità di cui all'art. 3 L.R. 5/86.

In particolare, l'attività di estetista potrà avvalersi

esclusivamente delle apparecchiature di cui all'elenco allegato alla L. 1 del 4.1.90 e all'allegato A della L.R. 48 del 15.9.89, di seguito elencate:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad 1 cm. e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per la pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre 1 cm;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV-A (a bassa ed alta pressione);
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione non superiore ad 1 atmosfera;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subaquei (idromassaggio);
- Apparecchi per presso-massaggio (1);
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad 1 atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale (coperta termica);
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad 1 atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);

NOTA (1): l'uso delle apparecchiature è subordinato a certificazione medica che ne escluda eventuali controindicazioni.

- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad 1 atmosfera;
- Laser estetico;
- Saune;
- Sterilizzatori.

Le attività di cui al presente articolo non possono di norma essere svolte in forma ambulante.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio di tali attività previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 il quale accerterà l'idoneità dei locali e della attrezzatura sotto l'aspetto igienico-sanitario.

3.12.8. Caratteristiche dei locali.

I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere:

- a) una superficie di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per il primo posto;
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento: il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone;
- c) almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio possibilmente accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrina con lavabo e rubinetteria a comando non manuale;
- d) lavabi fissi con acqua corrente potabile calda e fredda;
- e) arredamento di facile pulizia;
- f) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- g) per gli esercizi che fanno uso dei caschi in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti su proposta del Responsabile del Servizio n. 1 mezzi di ventilazione sussidiari;
- h) per l'attività di estetista è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di mt. 2x2 mt., a mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a mt. 2 e con superficie liscia e lavabile anche verso eventuali corridoi di accesso e/o disimpegno.

Inoltre devono essere disponibili:

- 1) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1;
- 2) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

3.12.9. Pulizia e disinfezione.

Gli ambienti di lavoro, le apparecchiature, gli arredi, la biancheria e gli utensili, devono essere sottoposti ad accurate operazioni di sanificazione e disinfezione.

A tale scopo, fatta salva l'adozione da parte dell'interessato di eventuali soluzioni tecniche alternative che assicurino migliori risultati, previa comunicazione e parere del competente Servizio n. 1, dovranno essere adottate le seguenti procedure minime:

1) gli aghi che a qualsiasi fine perforano la cute devono essere monouso e sterilizzati con mezzi fisici dopo ogni impiego.

Gli aghi e gli strumenti taglienti (forbici, rasoi, ecc.) che vengono a contatto con superficie cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei devono essere monouso o sterilizzati dopo l'uso con mezzi fisici.

Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che esse vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

E' imperativo che il materiale e gli strumenti che devono essere sterilizzati o disinfettati ad alto livello vengano accuratamente puliti prima della procedura.

Prima della pulizia è però necessario porre gli strumenti per 30 minuti in un disinfettante chimico al fine di proteggere il personale dall'esposizione a microrganismi prima e dopo il processo di pulizia.

La sterilizzazione dovrà essere praticata con l'utilizzo di sterilizzatori a vapori e/o a calore secco.

La disinfezione ad alto livello potrà avvenire mediante l'utilizzo dei seguenti agenti chimici:

agente	concentrazione
Ipoclorito di Sodio	0.1-0 5%
Ipoclorito di Calcio	0 5%
Dicloroisocianurato	0 5%
Cloramina	0.5 2%
Alcool Etilico	70%
Alcool Isopropilico	70%
Glutaraldeide	2% sol. in acqua
Formalina	4%
Percossido di Idrogeno	6%
Povidone di Iodio	2.5% di Iodio

2) i lavabi e/o i piani di lavoro devono essere ripetutamente ed

accuratamente lavati con l'utilizzo di comuni detergenti;

3) le pareti e i pavimenti, devono essere lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in acqua o con amuchina diluita al 2% in acqua, almeno una volta al giorno per i pavimenti e una volta alla settimana per le pareti.

Nel caso si presenti la necessità di una più ampia e/o determinata operazione di disinfezione, il titolare dell'attività dovrà darne comunicazione al Servizio n. 1, ai sensi dell'art. 1.6.10. del presente Regolamento Locale d'Igine che provvederà con proprio personale ad attivare le procedure ritenute necessarie.

3.12.10. Uso dei guanti.

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale addetto ai servizi di barbiere, di parrucchiere per uomo, donna, estetista e attività affini che adoperi cosmetici, tinture ed altro materiale a potenziale rischio tossico e/o allergizzante.

In ogni caso l'impiego dei prodotti di cui sopra dovrà avvenire osservando scrupolosamente le istruzioni per l'uso riportate e/o allegate alle confezioni dei prodotti medesimi.

3.12.11. Attività in ambienti privati.

I negozi di barbiere e parrucchiere devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrina con lavabo. Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327/80.

Quando le attività sono svolte in ambiente privato i locali devono avere le stesse caratteristiche previste dall'art. precedente.

3.12.12. Libretti di idoneità sanitaria.

Chiunque eserciti dette attività deve munirsi del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio n. 1 che dovrà essere rinnovato annualmente.

Durante il lavoro deve indossare una sopravveste pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

3.12.13. Attività di tosatura animali: autorizzazione.

Gli esercizi di attività di tosatura e di tolettatura di animali domestici dovranno essere autorizzati dal Sindaco previo parere anche del Responsabile del Servizio Veterinario. Tali esercizi dovranno inoltre disporre di piletta sifonata sul pavimento del locale di lavaggio, avere idonei mezzi di captazione sfocianti oltre il tetto per

l'allontanamento di odori, vapori, gas che si sviluppano durante l'attività, ed avere inoltre regolamentari scarichi idrici con pozzetti di decantazione e intercettazione dei peli.

Tutti i residui organici dell'animale devono essere raccolti in appositi sacchi chiusi identificabili da conferire all'incenerimento.

Capitolo 13
AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE

3.13.1. Autorimesse a numero di veicoli non superiori a 9: caratteristiche.

Le autorimesse private devono essere provviste di pavimento impermeabile e costruite secondo le norme di cui al D.M. 1.2.86.

E' fatto assoluto divieto di far passare a vista nelle autorimesse tubazioni della distribuzione di gas a meno che non siano conformi alle norme UNI-CIG, nonchè di installare impianti a fiamma libera.

3.13.2. Autorimesse pubbliche e private con numero di veicoli superiori a 9: caratteristiche.

Per quanto riguarda le autorimesse pubbliche e private con numero di veicoli superiori a 9, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza antincendi, si dovranno assicurare le norme di cui all'art. 86 del T.U.LL.PP.SS. 19.6.1931 n. 733 come modificato del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977, nonchè assicurare rispetto dei requisiti e delle norme tecniche previste dal D.M. 1.2.1986.

Per quanto concerne le autorimesse per carri funebri si fa rimando all'art. 19 del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975.

REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE
CAPITOLO 14.
U.S.S.L. 34 - LEGNANO

Capitolo 14

STRUTTURE PER ATTIVITA' SANITARIE E PER
ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE EXTRA-OSPEDALIERE

- A) strutture per attività ambulatoriali
- B) strutture ospedaliere e per case di Cura
- C) strutture per attività socio sanitarie extra-ospedaliere

A) STRUTTURE PER ATTIVITA' AMBULATORIALI

3.14.1 campo di applicazione

Le norme del presente capo A) si applicano agli ambienti destinati allo svolgimento di attività da parte di esercenti professioni sanitarie e professioni o arti ausiliarie delle professioni sanitarie ivi compresi gli studi medici di cui al D.P. 1 marzo 1961, n.121 i quali, oltre ai requisiti di cui all'art 8 del DPR 314/90 o all'art. 18 del D.P.R. 315/90, devono possedere le caratteristiche e i requisiti previsti nel presente capitolo.

3.14.2. norma di rinvio

Fermi restando i requisiti e le procedure autorizzative previste nel Titolo I del presente Regolamento per l'esercizio dell'attività, i locali da adibire ad uso delle attività di cui al precedente articolo 3.14.1 devono possedere, dal punto di vista igienico-sanitario, i requisiti previsti per gli spazi di abitazione di cui al capitolo 4 del presente Titolo, i requisiti specifici riportati negli articoli seguenti nonchè ove occorra, i requisiti previsti dalle norme generali per l'igiene, la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Deve in ogni caso essere assicurato il rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi idrici, smaltimento rifiuti e sicurezza ivi comprese le norme relative agli obblighi di conformità dei materiali.

3.14.3 dotazione minima di spazi

Gli spazi per l'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo 3.14.1 sono determinati in funzione del tipo di attività e del numero degli addetti.

Gli spazi minimi per l'esercizio di una delle attività in questione sono costituiti da:

- a) una sala di attesa di superficie non inferiore a mq 9 e comunque dimensionata in relazione all'attività ed eventualmente incrementata dello spazio di cui alla successiva lettera b);
- b) un locale (di superficie minima di mq 7,5 comunque in relazione all'attività) o spazio (superficie minima di mq 3) per l'accettazione e per le attività amministrative;
- c) una o più sale (di superficie minima di mq 9 ciascuna) per l'effettuazione delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche;
- d) un servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività, utilizzabile sia dall'utenza che dal personale per le attività con un numero massimo di tre addetti compreso il titolare contemporaneamente presenti;
- e) un servizio igienico ad uso esclusivo dell'utenza e servizi igienici (wc, spogliatoi, docce) per il personale, calcolato secondo quanto previsto al precedente Capitolo 11, per le attività con un numero addetti compreso il titolare maggiore di tre contemporaneamente presenti;
- f) uno spogliatoio ricavabile, per le attività con numero di addetti contemporaneamente presenti fino a 3, anche nell'antibagno, purchè lo stesso abbia superficie non inferiore a mq 1 per addetto; lo spazio deve essere delimitato a tutta altezza dallo spazio wc.

Il servizio igienico destinato all'utenza deve sempre essere accessibile dalla sala di attesa e, se non già disimpegnato, deve essere dotato di regolamentare antibagno con lavabo con rubinetteria a comando non manuale.

3.14.4 caratteristiche generali degli spazi e dotazione minima di attrezzatura

Tutti gli spazi di cui al precedente articolo devono essere sufficientemente ampi in rapporto all'attività che vi si deve svolgere ed essere mantenuti in condizioni costanti di funzionalità e di pulizia.

Devono avere pavimenti e pareti perimetrali per un'altezza di m.1,8 di materiale impermeabile e ben connesso, liscio e di facile pulizia e sanificazione.

L'altezza netta interna degli spazi di visita, di attesa, uffici-accettazione, non può essere inferiore a m.2,70 salvo i casi in cui si applicano le disposizioni di cui al D.L.vo 626/94; per gli spazi destinati a servizio igienico e spogliatoio è consentita un'altezza netta interna non inferiore a m.240.

Nelle nuove costruzioni, tutti gli spazi di cui al precedente articolo 3.14.3 devono assicurare una adeguata aerazione ed illuminazione naturale che si ritiene soddisfatta qualora sia assicurata una superficie finestrata apribile pari ad 1/8 di quella del pavimento dei singoli spazi.

In caso di documentati impedimenti tecnico-strutturali e/o vincoli urbanistici e/o altri impedimenti in relazione alle modalità di esercizio dell'attività:

- per i locali di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo in alternativa all'aerazione naturale, fermo restando il rispetto di quanto previsto in materia di illuminazione naturale diretta dalle norme legislative vigenti e dal presente Titolo, è consentita l'aerazione artificiale mediante impianto di condizionamento che assicuri il rispetto dei requisiti di cui al capitolo 4 del presente Titolo;
- gli spazi destinati a servizi (wc, spogliatoi, docce) di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo, se non dotati di regolamentare aerazione naturale diretta, devono essere provvisti di impianto di aerazione artificiale che assicuri un ricambio minimo di 10 vol/ora se in aspirazione continua e 20 vol/h se in aspirazione intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno un ricambio per ogni utilizzazione dell'ambiente.

Tutti gli ambienti devono essere convenientemente arredati e disporre di tutta l'attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature necessarie per il corretto e funzionale esercizio della specifica attività.

Nello spazio ove si svolge l'attività (lettera c del precedente articolo 3.14.3) devono essere disponibili un lavabo con rubinetteria a comando non manuale, distributore di materiale detergente e disinfettante e asciugamani automatici o monouso.

Tale spazio deve essere dotato di un armadietto farmaceutico provvisto di presidi terapeutici, adeguati alle attività che vi si svolgono.

L'impianto elettrico deve essere realizzato secondo le norme tecniche CEI 64-4 e nel rispetto delle norme di cui alla legge 46/90 e DPR 547/55.

Per quanto concerne i sistemi per la climatizzazione, l'installazione di impianti a gas si fa espresso rimando a

quanto previsto al cap. 4 del presente Titolo - requisiti delle abitazioni -

3.14.5 accessibilità della struttura

Le strutture sanitarie di nuova istituzione disciplinate dal presente capitolo, devono essere accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria e, pertanto, garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 13/89 e dal DM 236/89, art.4 punti 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 e relative specifiche tecniche di cui all'art. 8 dello stesso D.M. 236/89 ovvero dei requisiti di cui al DPR 384/78 a seconda che si tratti rispettivamente di strutture private aperte al pubblico o di strutture pubbliche.

Ai sensi del DM 236/89 e della legge 104/92, le strutture sanitarie private aperte al pubblico esistenti, qualora non già adeguate ai sensi del DPR 384/78, devono conformarsi alle disposizioni del DM 236/89 richiamate al precedente comma, in tutti i casi di intervento di ampliamento e/o ristrutturazione, di modifiche di opere interne, di cambi di destinazione d'uso. Sono fatte salve le possibilità di deroga previste dall'art. 7 del DM 236/89.

Nel caso di nuova attività in immobile o parte di immobile esistente ed urbanisticamente compatibile, non soggetto ad interventi di cui al precedente secondo comma, deve essere prodotta dall'interessato apposita dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

La verifica della rispondenza alla normativa è, in tali casi, demandata alla USSL che ne dà successiva informazione al Sindaco.

3.14.6 strutture polifunzionali

Per l'esercizio di prestazioni in centri polifunzionali (poliambulatori, centri specialistici, centri fisioterapici, ecc.) e/o che richiedono apparecchiature e attrezzature complesse, le dotazioni minime di cui al presente capitolo devono essere opportunamente e adeguatamente incrementate in relazione alla specifica e dettagliata previsione dell'attività.

3.14.7 ambulatori chirurgici

Gli ambulatori chirurgici per interventi in anestesia generale, oltre agli spazi previsti all'art. 3.14.3, devono disporre di sala operatoria conforme alla normativa vigente, di locali per la preparazione del paziente, di locale risveglio dotato di 2

posti letto monitorizzati e di spazi per le operazioni di sterilizzazione.

Tali ambienti devono essere dotati di impianto di condizionamento avente le caratteristiche di cui al capitolo 4 del presente Titolo.

I locali per le attività di Day hospital se previsti, devono avere le caratteristiche di cui alla l.r. 7/90.

3.14.8 separazione di locali per attività ausiliarie

I locali che all'interno della struttura sono utilizzati per l'esercizio di attività sanitarie ausiliarie devono essere fisicamente separati dai locali destinati ad ambulatorio; l'attività deve essere ausiliaria rispetto all'attività principale.

I locali degli studi odontoiatrici devono essere, oltreché fisicamente separati, anche non comunicanti con i locali destinati a laboratori odontotecnici.

3.14.9 autorizzazione sanitaria

Per l'esercizio delle attività di cui al presente paragrafo si fa rimando alle disposizioni della l.r. 5/86 e successive modifiche e integrazioni.

B) STRUTTURE OSPEDALIERE e PER CASE DI CURA

3.14.10 norma di rinvio

Nelle more della emanazione delle norme di attuazione dell'art. 8 del D.Lvo 502/92 come modificato dall'art 9 del D.Lvo 517/93 e fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, sicurezza impiantistica, eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, scarichi idrici, smaltimento rifiuti, conformità dei materiali:

- per gli edifici ospedalieri in genere si fa rimando alle previsioni di cui al D.C.G. 20 Luglio 1939 e successive modifiche ed integrazioni per le parti non incompatibili con la successiva normativa legislativa, regolamentare e tecnica vigente;

- per le case di cura così come definite all'art.1 del D.M. 5 Agosto 1977 si applicano le disposizioni dello stesso D.M. e quelle di cui alla legge regionale 6.2.1990, n.7 per le parti non incompatibili con la successiva normativa legislativa, regolamentare e tecnica vigente.

I progetti per le costruzioni ospedaliere e quelli per le case di cura oltre alle procedure generali per il rilascio, da parte del Sindaco, della concessione edilizia, devono altresì seguire le previsioni di cui all'art.228 del T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n.1265.

L'usabilità di tali strutture è consentita nel rispetto dei procedimenti di cui al DPR 425/94 solo previo accertamento e parere favorevole delle condizioni igienico sanitarie da parte della competente struttura tecnica della azienda USSL.

L'esercizio dell'attività è soggetta al rilascio della specifica autorizzazione regionale.

C) STRUTTURE SOCIO-SANITARIE EXTRA-OSPEDALIERE

3.14.11 comunità alloggio per malati di AIDS

Ad integrazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. V/35193 del 16 aprile 1993, le strutture extra ospedaliere destinate ad ospitare malati di AIDS in fase non acuta devono possedere le seguenti dotazioni minime:

- camere a uno o due letti aventi le dimensioni minime rispettivamente di 9 e 14 mq ed altezza minima netta interna non inferiore a quella prevista al cap.4 del presente Titolo, fatta eccezione per i casi in cui si applicano le disposizioni di cui alla normativa in materia di igiene e prevenzione dei luoghi di lavoro.
All'interno delle camere da letto è fatto divieto di installare apparecchi di combustione;
- locali e spazi destinati al soggiorno-pranzo e alle attività collettive non inferiore a mq.3 per persona con un minimo di 14 mq;
- spazio per l'assistenza sanitaria comprendente almeno un locale infermeria di superficie minima di mq 9 ed idoneamente attrezzato;
- servizi igienici ad uso delle singole camere di dimensione minima di mq 4, aggiuntiva alla superficie minima della camera. In alternativa possono essere previsti servizi ad uso di più camere nel numero minimo di 1 per piano e di uno ogni quattro posti letto, adeguatamente disimpegnati;
- cucina avente le caratteristiche minime previste al Cap.4, servita, di norma, da vano dispensa. Restano fatte salve le disposizioni di cui al Titolo IV del Regolamento Locale di Igiene per i casi applicabili;

- locali idonei per la direzione, attività amministrativa, e una dotazione di spogliatoio e servizi igienici per il personale secondo quanto previsto al precedente capitolo 11;
- servizio di lavanderia interna, comprendente un locale di superficie non inferiore a 9 mq (lavanderia e deposito biancheria pulita), dotato di regolamentare aerazione e illuminazione naturale diretta e completo di uno spazio-locale, ben ventilato, per la raccolta della biancheria sporca, destinato ad eventuale servizio di disinfezione. In assenza di quanto sopra dovranno essere documentate le idonee modalità di espletamento del servizio; in tal caso dovrà comunque essere previsto un locale o vano per il deposito della biancheria sporca;
- almeno un servizio igienico dotato di regolamentare antibagno con lavabo, per i visitatori;
- regolamentari sistemi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e degli scarichi idrici.

Gli ambienti in questione devono osservare il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, sicurezza impiantistica, conformità dei materiali e di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Capitolo 15

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE
E/O PROVVISORIE

B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA
(CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE

3.15.1. Campo di applicazione.

La presente normativa si applica a tutti i ricoveri a carattere temporaneo e/o provvisorio per esigenze sia di destinazione alla ricezione di turisti o nomadi che per l'allestimento in via eccezionale per emergenze causate da catastrofi naturali e non.

Tutti gli altri alloggi che rientrano tra quelli provvisori, come meglio sottospecificato, dovranno, fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, osservare quanto previsto dal presente capitolo.

Tra gli alloggi temporanei a carattere provvisorio rientrano:

- le tende;
- le roulotte, i campers e simili;
- i containers, i prefabbricati ad uso provvisorio e temporaneo;
- i bungalows.

3.15.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori.

Il proprietario o gli utenti qualora usino mezzi propri, devono assicurare che:

Tende: devono avere adeguati requisiti costruttivi, di impianto e d'uso tali da garantire un adeguato isolamento dal terreno ed una idonea aerazione dello spazio confinato.

All'interno delle tende è vietato l'uso di impianti a fiamma libera.

Roulotte - Campers: devono avere uno spazio abitabile non inferiore a mc 4 per persona.

Devono avere almeno la seguente dotazione di servizi: frigorifero, cucina con cappa, spazio chiuso con servizio igienico a smaltimento chimico.

Gli allacciamenti alla corrente elettrica, devono essere sistemati in uno spazio isolato ed accessibile solo agli addetti.

Devono essere provvisti di aerazione e illuminazione naturale a mezzo di sportelli-finestre a doppia vetratura in numero sufficiente ed a mezzo di appositi aeratori.

Le bombole di gas liquido (GPL) per il funzionamento della cucina, devono essere sistemate all'esterno ed opportunamente coperte e protette.

Prefabbricati, containers ed analoghi: devono essere realizzati con idoneo materiale atto a garantire la resistenza al fuoco, evitare che si verifichino notevoli sbalzi di temperatura, che si formi condensa sulle pareti interne ed ancora che ne permettano una facile pulizia per garantire la massima igienicità dei locali, degli spazi e dei servizi.

Devono garantire uno spazio abitabile non inferiore a mq 8 per persona.

Tutti gli spazi interni devono avere aerazione naturale che assicuri i sufficienti ricambi d'aria ed avere un'adeguata illuminazione naturale.

Devono essere dotati di adeguato servizio igienico completo di una dotazione minima composta da un lavabo, un WC, bagno o preferibilmente doccia, il tutto regolarmente allacciato alla rete fognaria o a regolamentare impianto di trattamento.

Devono avere altezza minima non inferiore a m 2,40 i prefabbricati e a m 2,10 i container.

I pavimenti devono essere in materiale durevole e lavabile; l'impianto elettrico di illuminazione deve essere eseguito secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Devono essere approvvigionati di acqua potabile, di regola proveniente dal pubblico acquedotto.

Bungalows: per le caratteristiche di questi alloggi si fa espresso rimando a quanto previsto agli articoli 15 e 16 del Regolamento regionale 11 ottobre 1982, n. 8.

Fermo restando il requisito di altezza fissato dal soprarichiamato Regolamento regionale, deve prevedersi, per ogni persona uno spazio abitabile non inferiore a mq 8 con un'altezza non inferiore a m 2,40.

B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

3.15.3. Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta

Nella sistemazione o predisposizione dell'area o delle piazzuole per il posizionamento degli alloggi provvisori di cui al precedente articolo occorre che, oltre al rispetto degli indici minimi di superficie delle piazzuole di cui all'allegato A) del Regolamento regionale 11 ottobre 1982, n. 8, gli stessi alloggi, di regola, distinto tra di loro lungo tutto il perimetro:

- le tende minimo 2,50;
- le roulotte e i campers, minimo m 3,50;
- i prefabbricati, i containers, i bungalows minimo m 5.

Tutti gli alloggi devono inoltre distare dai servizi igienici e dai depositi dei rifiuti almeno m 20.

Per particolari situazioni di gravità, si potrà derogare da tale norma previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 della U.S.S.L.

territorialmente competente.

Il suolo destinato alla ricezione di alloggi provvisori deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, deve inoltre garantire un'agevole percorribilità per il passaggio delle persone.

3.15.4. Approvvigionamento idrico.

Fermo restando la dotazione minima di cui al Regolamento Regionale n. 8/82, la dotazione normale di acqua è fissata in 500 litri per persona e per ogni giorno di cui almeno 1/3 potabile; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi di pulizia, ed ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti, dovrà essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione.

L'acqua potabile dovrà pervenire dall'acquedotto comunale; in mancanza di questo, è previsto l'approvvigionamento privato di acqua dichiarata potabile dal competente Servizio dell'U.S.S.L.

Nel caso che l'approvvigionamento non derivi dall'acquedotto comunale è necessario installare serbatoi di riserva di acqua potabile della capacità di 100 litri giorno per persona ospitabile oppure munire il parco di campeggio di motori o gruppi elettrogeni in grado di far funzionare la pompe.

3.15.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche.

Oltre ai requisiti e fermo restando le dotazioni previste, ai soli fini della classificazione, dal Regolamento regionale n. 8/82 e dalla relativa allegata tabella A) i complessi ricettivi all'aria aperta devono essere provvisti delle seguenti dotazioni minime di servizi idrosanitari aventi anche le caratteristiche appresso specificate:

- 1 latrina per ogni 20 persone in locali distinti per i due sessi;
- 1 lavabo per ogni 10 persone;
- 1 doccia con acqua calda e fredda per ogni 10 persone in locali distinti per i due sessi.
- Le costruzioni destinate ai servizi igienici devono essere posizionate adeguatamente in modo da assicurarne l'isolamento e nel contempo la facile accessibilità.

Tutti gli ambienti dei servizi devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, non assorbente o poroso, facilmente lavabile; devono avere pareti, con spigoli arrotondati, rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di m. 2 ad eccezione dei locali doccia che devono essere completamente rivestiti di materiale impermeabile.

Dovrà inoltre essere assicurata adeguata pendenza del pavimento alle apposite pilette per il deflusso delle acque di lavaggio.

Protocollo H1.2015.0014336 del 14/05/2015

Firmato digitalmente da WALTER BERGAMASCHI

Ai Signori Sindaci dei Comuni della
Lombardia

Ai Direttori Generali delle ASL

LORO SEDI

Oggetto : regolamento locale di igiene tipo: art. 124 della legge regionale n. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) - Ulteriori indicazioni.

In relazione a quanto previsto dall'art. 124 della l.r. n. 33/2009 e ad integrazione della nota prot. n. T1.2015.0016687 del 31 marzo 2015, si richiama nuovamente l'attenzione sul fatto che all'emanazione del regolamento locale di igiene tipo di cui alla DGR 49784/1985 sono sopravvenute notevoli innovazioni normative a livello, europeo, nazionale e regionale, rispetto alle quali diverse disposizioni del suddetto regolamento sono incompatibili e non possono pertanto trovare applicazione.

In particolare, con riferimento ai diversi titoli in cui è articolato il suddetto regolamento, si precisa quanto segue:

TITOLO I

Reca disposizioni generali in materia di sanità pubblica e di assistenza sanitaria.

Come noto, l'assetto istituzionale di tutto il sistema sanitario è profondamente cambiato rispetto a quanto riportato nel regolamento a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, della riforma sanitaria introdotta dal decreto legislativo n. 502/1999 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e della stessa l.r. n. 33/2009.

In particolare, non è trascurabile l'aspetto legato alle previsioni di espletamento di alcune attività dell'allora USSL, non più effettuate dalle attuali ASL (es. interventi di disinfestazione, che possono restare residuali solo in alcune situazioni locali, ma non sono più previsti quali compiti d'istituto).

Per effetto delle innovazioni introdotte, le disposizioni del titolo I non sono più applicabili.

TITOLO II

Reca disposizioni in materia di igiene del territorio.

A partire dall'inizio degli anni '90 la grande attenzione per la tutela dell'ambiente ha comportato l'adozione di numerosi atti normativi che hanno mutato sia l'approccio complessivo alla problematica sia le competenze attribuite ai diversi organi istituzionali.

Si pensi solo all'istituzione dell'ARPA con la l.r. n. 16/1999, nonché alle funzioni conferite alle province, ora fase di riordino.

In parallelo alle innovazioni normative nazionali, si registra l'emanazione di numerose disposizioni europee in materia di qualità dell'aria, inquinanti atmosferici, emissioni industriali, emissioni di veicoli, reach, rifiuti, ecc..

Relativamente alle specifiche disposizioni si rinvia alla nota del 31 marzo 2015.

TITOLO III (aggiornato con DGR n. 4/45266 del 25 maggio 1989)

Reca disposizioni in materia edilizia.

Anche in questo settore la normativa statale negli ultimi anni ha compiutamente disciplinato aspetti specifici dei quali si occupano i regolamenti locali di igiene, talvolta in assenza di coordinamento con altri regolamenti locali (es. regolamento edilizio, NTA).

TITOLO IV (aggiornato con DGR n. 5/33946 del 16 marzo 1993)

Reca disposizioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande completamente superate da norme comunitarie (v., in particolare, regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano) e da ulteriori norme ad essere correlate, rispondenti a logiche diverse; fondate, cioè, non più sulla mera verifica della sussistenza di requisiti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ma sulla responsabilizzazione degli operatori del settore alimentare e quindi sul controllo a posteriori degli effettivi risultati in termini di controllo del rischio.

La Direzione Generale Salute della Regione ha pertanto definito "standard" per l'attività di controllo ai fini della sicurezza alimentare, formalmente recepiti da tutte le ASL, che costituiscono riferimento per le autorità competenti locali che effettuano le verifiche secondo le tecniche di controllo dettate dalle norme europee.

In conclusione, anche le disposizioni del titolo IV non sono più applicabili.

Certi di aver fornito utili indicazioni per l'omogenea e corretta applicazione dei regolamenti locali di igiene, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si raccomanda – in caso di aggiornamento dei suddetti regolamenti - di evitare la replicazione di norme contenute in altre fonti.-

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
WALTER BERGAMASCHI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica: Maria Gramegna Tel. 02/6765. 3118



**REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE DELL'ASL
PROVINCIA DI MILANO N. 1**

IGIENE EDILIZIA

PARTE RELATIVA ALLE PISCINE

Indice

- 1. Campo di applicazione*
- 2. Definizioni*
- 3. Requisiti Generali delle piscine pubbliche, parchi acquatici e piscine turistico-ricettive*
- 4. Requisiti organizzativi e gestionali generali delle piscine pubbliche, parchi acquatici e piscine turistico-ricettive*

PARTE A - PISCINE PUBBLICHE E PARCHI ACQUATICI

- 5. Requisiti tecnico-strutturali specifici*
- 6. Requisiti organizzativi e gestionali specifici*

PARTE B – PISCINE TURISTICO-RICETTIVE

- 7. Requisiti tecnico-strutturali specifici*
- 8. Requisiti organizzativi e gestionali specifici*

PARTE C – PISCINE CONDOMINIALI

- 9. Requisiti generali delle piscine condominiali*
- 10. Requisiti tecnico-strutturali specifici*
- 11. Requisiti organizzativi e gestionali specifici*

1. Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico sanitari, delle piscine natatorie. Si applica alle piscine pubbliche, turistico ricettive, collettive, ai parchi acquatici ed alle piscine condominiali.

Sono escluse dal campo di applicazione le piscine destinate ad usi riabilitativi, curativi e termali, nonché le piscine costituenti pertinenza di edifici o complessi residenziali composti da non più di quattro unità abitative e/o immobiliari.

Il presente regolamento si applica in tutte le sue parti ai complessi di nuova realizzazione.

Ristrutturazioni e/o ampliamenti dei complessi esistenti comportano l'adeguamento al regolamento delle sole sezioni o parti interessate.

Le caratteristiche dell'acqua, i requisiti organizzativi e gestionali generali e specifici devono essere rispettati sia nei complessi di nuova realizzazione che in quelli esistenti.

2. Definizioni

Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione, posto all'interno di strutture destinate ad un'utenza pubblica o ad uso collettivo, con presenza di uno o più bacini artificiali, interrati o fuori terra, utilizzati per attività ricreative, formative e sportive esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- Piscine ad uso pubblico: tutte le piscine il cui accesso presupponga l'acquisto di un biglietto, tessera, abbonamento, quota associativa o altro. Tali piscine dovranno rispondere ai requisiti fissati nel capitolo 3 e 4 e nella specifica PARTE A.
- Piscine ad uso collettivo:
 - Piscine inserite in strutture già adibite, in via principale, ad attività ricettive (alberghi, camping, agriturismo, complessi ricettivi e simili), di seguito denominate "piscine turistico-ricettive", accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa ad esclusione di quelle esercitate in immobili di categoria catastale gruppo A (ad esempio, bed & breakfast), che soggiacciono alla disciplina stabilita per le piscine collettive così come di seguito definite. Le piscine turistico-ricettive dovranno rispondere ai requisiti fissati nei capitoli 3 e 4 e nella specifica PARTE B.
 - Piscine al servizio di collettività, di seguito denominate "piscine collettive", inserite quale elemento non prevalente in scuole, caserme, centri benessere, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, soci, utenti della struttura stessa. Qualora le piscine collettive abbiano un volume totale delle vasche $>180 \text{ m}^3$ e/o una profondità $>1.40 \text{ m}$, sono equiparate alle piscine pubbliche e dovranno rispondere ai requisiti fissati nel capitolo 3 e 4 e nella specifica PARTE A. Qualora, invece, le piscine collettive, abbiano un volume totale delle vasche $\leq 180 \text{ m}^3$ e/o una profondità $\leq 1.40 \text{ m}$, sono equiparate alle piscine turistico-ricettive e dovranno rispondere ai requisiti fissati nel capitolo 3 e 4 e nella specifica PARTE B.
- Parchi acquatici: dovranno rispondere ai requisiti fissati nel capitolo 3 e 4 e nella specifica PARTE A.
- Piscine collocate in edifici o complessi condominiali: quelle destinate in via esclusiva all'uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti, degli esercenti di attività commerciali, artigianali o direzionali presenti nell'edificio stesso, facenti parte di edifici o complessi condominiali con più di quattro unità abitative. Tali piscine dovranno rispondere ai requisiti fissati nella specifica PARTE C.

2.1 CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE

2.1.1 Caratteristiche strutturali e ambientali

In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali, le piscine si distinguono in:

- scoperte, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
- coperte, se costituite da complessi con una o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
- di tipo misto, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
- di tipo convertibile, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

2.1.2 Tipo di utilizzazione

In base alle caratteristiche di utilizzazione si individuano nelle varie tipologie di piscine i seguenti tipi di vasche:

- a) **per nuotatori e di addestramento al nuoto**, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
- b) **per tuffi ed attività subacquee**, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne i tuffi e le attività subacquee;
- c) **ricreative**, destinate ad attività di tipo ludico, ricreativo e di balneazione, eventualmente dotate di requisiti morfologici e funzionali specifici quali la presenza di idromassaggi, aeromassaggi, geyser ad aria o acqua, fontane, cascate, ecc;
- d) **per bambini**, di profondità minore o uguale a 400 mm, destinate per caratteristiche morfologiche e funzionali all'utilizzo da parte di bambini;
- e) **polifunzionali**, caratterizzate:
 - dalla presenza in uno stesso bacino di aree con diversa destinazione d'uso (per esempio una vasca ricreativa con una zona destinata ai bambini, una vasca ricreativa comprendente un'area di ammaraggio scivoli, ecc);
 - dalla possibilità di utilizzo, contemporaneo o meno, di una stessa vasca per scopi diversi (ad esempio utilizzo da parte di bambini e per attività di ginnastica in acqua);
 - ricreative attrezzate (quali ad esempio i parchi acquatici caratterizzati dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, ecc).

3. Requisiti generali delle piscine pubbliche, parchi acquatici e piscine turistico-ricettive

3.1 AREA DI INSEDIAMENTO DELLE PISCINE

L'area di insediamento deve essere ubicata il più lontano possibile da sorgenti di inquinamento.

L'area deve essere dotata di opere di urbanizzazione ovvero garantire idonei sistemi per l'approvvigionamento dell'acqua di alimentazione e l'idoneo smaltimento delle acque di scarico. Tali condizioni devono essere certificate in fase di progetto, unitamente ad una valutazione di compatibilità ambientale, che per i nuovi impianti preveda almeno i seguenti aspetti:

- Valutazione previsionale di impatto acustico
- Rispetto delle normativa relativa al risparmio idrico ed energetico.

Detta area deve, altresì, garantire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso.

3.2 REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO

La realizzazione delle piscine destinate ad uso pubblico, ad uso collettivo ed i parchi acquatici è disciplinata dalle procedure previste in materia urbanistico-edilizia, inclusa l'acquisizione, in sede di esame di progetto, del parere favorevole dell'ASL.

L'esercizio delle attività delle piscine destinate ad uso pubblico, ad uso collettivo ed i parchi acquatici è soggetto a comunicazione di inizio attività, come specificato nel successivo articolo 3.2.1.

Per quanto riguarda le piscine condominiali si rimanda alla specifica PARTE C.

Resta ferma, per i casi applicabili, l'acquisizione dell'agibilità rilasciata dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In caso di cambiamento della gestione deve essere comunicato all'ASL il nominativo del gestore subentrante, unitamente ad una dichiarazione attestante il mantenimento delle condizioni tecnico-strutturali e gestionali di cui alla precedente comunicazione.

In caso di modifiche che richiedano nuovamente l'avvio delle procedure previste dalle norme in materia urbanistico edilizia, deve essere presentata una nuova comunicazione di inizio attività.

3.2.1 Comunicazione di inizio attività

L'esercizio dell'attività delle piscine ad uso pubblico, ad uso collettivo e dei parchi acquatici è soggetto a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del titolare, deve essere presentata al Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ASL almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività. Sono elementi essenziali della comunicazione:

- ubicazione della struttura;
- categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui al capitolo "Requisiti generali";
- numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui al capitolo "Requisiti generali";
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività. Qualora l'attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante;
- dati identificativi del responsabile della piscina;
- documentazione tecnica, descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

La variazione di uno o più elementi comporta l'obbligo di nuova comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.

3.2.2 Personale necessario per l'esercizio

Il titolare dell'attività individua i soggetti preposti alla gestione dell'impianto.

Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza di un responsabile pro tempore dell'impianto secondo quanto specificato nei piani di autocontrollo.

Durate tutto l'orario di funzionamento delle piscine ad uso pubblico, ad uso collettivo e dei parchi acquatici, deve essere garantita la necessaria assistenza e/o vigilanza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.

Il personale che svolge le mansioni di assistenza o vigilanza bagnanti deve essere facilmente individuabile.

3.3 REQUISITI GENERALI DI USABILITÀ

Oltre ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento, le strutture devono osservare il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi, di conformità per i materiali e per tutti gli impianti tecnologici esistenti.

L'impianto natatorio deve inoltre possedere tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Per ambienti destinati ad attività ausiliarie si applicano le specifiche norme legislative e regolamentari vigenti.

3.3.1 Pavimenti e pareti

Le pareti, per un'altezza di almeno 2 m, devono essere di materiale impermeabile, resistente all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.

I pavimenti devono essere in materiale lavabile e antisdrucciolevole, adeguato all'utilizzo al quale sono destinati. I pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono essere inoltre dotati di sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle acque di lavaggio, con riferimento alle norme UNI applicabili.

3.3.2 Arredi e accessori

Gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile e adeguata pulizia e non devono costituire pericolo per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione dei prodotti impiegati.

3.3.3 Vetrate

Le vetrate devono essere realizzate uniformemente alle norme UNI applicabili. In particolare quelle delle zone raggiungibili dagli utenti devono essere identificabili e realizzate con materiale antisfondamento.

3.3.4 Disponibilità di acqua corrente

Nei locali utilizzati per servizi igienici, docce e primo soccorso (ove previsti nelle sezioni specifiche) deve essere disponibile acqua corrente fredda e calda.

3.4 CARATTERISTICHE DELL'ACQUA

Le acque utilizzate per l'alimentazione delle piscine devono possedere i requisiti di potabilità ad eccezione della temperatura.

In base alle modalità con cui viene realizzata, le piscine possono essere alimentate:

- a circuito aperto (bacini di balneazione); in tal caso deve essere fatto riferimento alla normativa vigente in materia di qualità delle acque di balneazione;
- a circuito chiuso.

I requisiti di qualità delle acque di immissione in vasca e delle acque di vasca, nonché le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua devono essere conformi a quanto contenuto nell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003.

Allo scopo di mantenere le caratteristiche di qualità dell'acqua di vasca in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

Le perdite dovute a controllavaggi, evaporazione, sgocciolamento dei bagnanti, devono essere reintegrate con acqua proveniente dal sistema esterno di alimentazione.

Sulla tubazione di mandata dell'acqua di approvvigionamento di ogni vasca deve essere installato apposito contatore e rubinetto metallico posto sul tubo di adduzione per l'esecuzione dei necessari controlli.

La rete di approvvigionamento idrico deve essere protetta da possibili ritorni di acqua dal circuito delle vasche e da altre reti di acque destinate a scopo diverso da quello potabile.

3.4.1 Punti di controllo

I punti di controllo dell'acqua di approvvigionamento, di immissione e di vasca sono quelli definiti dalla UNI 10637

3.4.2 Riscaldamento dell'acqua di vasca

Non è consentita una temperatura dell'acqua di vasca diversa da quella prevista per il tipo di utilizzazione di ogni vasca, così come indicato nella notifica di inizio attività.

3.4.3 Impianti di trattamento dell'acqua

Gli impianti di trattamento dell'acqua di piscina devono essere conformi ai requisiti della UNI 10637

3.4.3.1 Tempi di ricircolo

Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo.

Il tempo nel quale la somma del volume dell'acqua di vasca e del 60% del volume convenzionale dell'eventuale vasca di compenso attraversa l'impianto di trattamento deve essere:

- per nuotatori e di addestramento al nuoto
 - con profondità ≤ 1200 mm: 3 ore
 - con profondità > 1200 mm: 4 ore
- per tuffi ed attività subacquee: 6 ore
- ricreative
 - con profondità ≤ 600 mm: 1 ora
 - con profondità > 600 e ≤ 1200 mm: 2 ore
 - con profondità > 1200 mm: 3 ore
- per bambini:
 - con profondità ≤ 400 mm: 0,5 ore
 - con profondità > 400 e ≤ 600 mm: 1 ora
- polifunzionali:
 - l'individuazione del tipo di vasca deve essere in relazione all'attività prevalente quale risulta dalla notifica di inizio attività e dal documento di valutazione del rischio
 - vasche con tipologia particolare:
 - ad onde: 2 ore
 - zone di ammaraggio acquascivoli: 1 ora
 - fiumi/torrenti con profondità ≤ 800 mm: 1 ore
 - fiumi/torrenti con profondità > 800 mm: 2 ore

Nel caso di vasche polifunzionali o con profondità diverse, la portata totale dell'impianto deve essere calcolata come previsto dalla UNI 10637.

3.4.4 Rinnovo dell'acqua

Nelle piscine deve essere immessa nelle vasche, giornalmente e con uniforme continuità una quantità di acqua di reintegro pari ad almeno il 5% della somma del volume d'acqua in vasca e del volume d'acqua della vasca di compenso.

Qualora il risultato del calcolo di 30 L/giorno per bagnante effettivo, effettuato su periodi di tempo omogenei e rappresentativi, si discosti significativamente dal valore del 5%, il gestore in sede di autocontrollo può stabilire un valore ridotto, comunque non minore del 2,5%.

3.5 LOCALI ADIBITI AL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

La sezione che accoglie le apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua deve essere posta in locale separato da quello di stoccaggio dei serbatoi delle sostanze di trattamento dell'acqua.

Detti locali devono essere adeguatamente areati e separati da altri ambienti, avere dimensioni idonee a consentire le operazioni di verifica e manutenzione in condizioni agevoli e di sicurezza per gli operatori nonchè essere ubicati al livello inferiore a quello della vasca.

Qualora ciò non fosse possibile, devono essere adottati opportuni accorgimenti per prevenire lo sversamento a caduta del contenuto in piscina o l'innescò di sifoni. I serbatoi devono riportare l'indicazione del contenuto ed essere dotati di opportuni sistemi di sicurezza.

3.6 ALLONTANAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

L'allontanamento delle acque di rifiuto, comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve essere realizzato in conformità alle vigenti norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, fermo restando il divieto di scarico nel suolo e sottosuolo.

Potranno essere imposte dall'Autorità Competente modalità di scarico atte a consentire un regolare deflusso con il ricettore dello scarico.

3.7 ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

Nella piscina devono essere posizionati, in congruo numero, idonei contenitori di rifiuti solidi, che vanno svuotati almeno quotidianamente.

Lo smaltimento dei rifiuti solidi deve avvenire attraverso il servizio di nettezza urbana o attraverso ditte autorizzate.

I contenitori esausti dei prodotti disinfettanti dovranno essere resi alle Ditte fornitrici e/o smaltiti in conformità alla normativa vigente.

4. Requisiti organizzativi e gestionali generali delle piscine pubbliche, parchi acquatici e piscine turistico-ricettive

4.1 ASPETTI IGIENICI DI GESTIONE

4.1.1 Controlli interni

Il responsabile dell'attività deve garantire la corretta gestione della piscina. In tal senso i controlli interni devono essere eseguiti nel rispetto delle procedure della qualità, secondo protocolli di gestione e di autocontrollo.

A tal fine il responsabile dell'attività deve effettuare controlli sull'acqua di vasca e redigere un documento di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività.

Con frequenza almeno annuale e comunque preventivamente ad ogni riattivazione della piscina deve essere eseguita e documentata la verifica del buon funzionamento di ogni impianto installato, in particolare degli impianti di trattamento dell'aria e dell'acqua, secondo le norme di buona tecnica vigenti, certificata da personale abilitato.

Le risultanze dei controlli devono essere riportate su un apposito registro delle caratteristiche tecnico-funzionali con le modalità previste dal successivo art. 4.1.1.3

La documentazione relativa alle attività svolte nell'ambito dei controlli interni deve essere tenuta a disposizione dell'ASL per un periodo di almeno due anni.

4.1.1.1 Controlli interni sull'acqua di vasca

La frequenza delle analisi sul campo e di laboratorio sull'acqua di vasca deve essere conforme alla norma UNI 10637.

Per le piscine a funzionamento stagionale il primo controllo deve essere effettuato all'avvio dell'impianto.

4.1.1.2 Documento di valutazione del rischio

Il documento di valutazione del rischio deve essere rappresentativo della realtà dell'impianto, deve essere semplice e compatibile con l'attività e le dimensioni della piscina, deve costituire un utile strumento per la gestione dell'attività e quindi essere portato a conoscenza di tutto il personale.

Il documento deve tenere conto dei seguenti punti principali:

- analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina, con particolare riguardo alla prevenzione della legionellosi;
- analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza e la salute dei frequentatori e bagnanti;
- individuazione dei punti e delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- definizione del sistema di monitoraggio,
- individuazione delle azioni di prevenzione e protezione nonché di correzione;
- verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

Il responsabile dell'attività deve garantire che siano applicate, mantenute ed aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio

4.1.1.3 Registro dei controlli e delle caratteristiche tecnico-funzionali

Il responsabile dell'attività deve tenere a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti:

- registro controlli, secondo la Norma UNI 10637 ovvero il "Registro di gestione impianto". Per ogni vasca deve essere compilato un registro nel quale devono essere annotati perlomeno:
 - la data e, ove applicabile, l'ora di effettuazione di prelievi/analisi
 - i risultati dei controlli previsti all'art. 4.1.1.1 immediatamente eseguibili e allegando i referti analitici per i controlli non immediatamente eseguibili
 - l'entità dei reintegri di acqua quali risultano dallo specifico contatore
 - gli interventi di manutenzione delle apparecchiature
 - il numero dei frequentatori giornalieri della vasca
- registro delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'impianto nel quale devono essere riportate le caratteristiche di ogni impianto così come risultanti dalla comunicazione di inizio attività, le modifiche eventualmente apportate e le verifiche annuali come riportato nell'art. 4.1.1.

Laddove fosse attivato un sistema di controlli a distanza i registri possono essere conservati anche presso la sede della società di gestione, purché presso l'impianto sia comunque possibile visionarne il contenuto.

4.1.2 Esiti dei controlli

Qualora, in seguito ai controlli di cui sopra, il responsabile dell'attività riscontri valori dei parametri igienico-sanitari non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento, deve provvedere alla identificazione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali.

Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un grave rischio per la salute il titolare dell'attività, oltre all'adozione dei necessari provvedimenti cautelativi, deve darne tempestiva comunicazione all'ASL.

4.1.3 Regolamento interno

Le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore-utenti, in riferimento agli aspetti igienico sanitari. In particolare esso deve contenere gli elementi di

educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell'impianto natatorio.

Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente; il regolamento deve riportare almeno le seguenti indicazioni:

- numero massimo di utenti ammissibili in vasca;
- obbligo di utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, dedicate, nei percorsi a piedi nudi
- obbligo di seguire i “percorsi obbligati”, per l'accesso alla vasca
- obbligo di doccia e di accurata detersione personale prima di accedere all'area bagnanti
- obbligo di utilizzo della cuffia
- obbligo di utilizzo di costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai tre anni, nonché per gli utenti fisiologicamente incontinenti
- divieto di posizionare nei percorsi a piedi nudi stuoie o tappeti di qualsiasi tipo

4.2 PULIZIA E SANIFICAZIONE

4.2.1 Pulizia e sanificazione degli ambienti

In tutti gli ambienti e sezioni della piscina devono essere quotidianamente effettuate una accurata pulizia e una adeguata sanificazione.

Nella sezione delle attività natatorie, nei servizi igienici e in tutte le zone con percorso a piedi nudi, pavimenti e pareti devono essere sempre mantenuti in condizioni igieniche idonee utilizzando sostanze efficaci ed innocue. In particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi, la pulizia deve essere completata da una accurata sanificazione da effettuarsi secondo le procedure di autocontrollo ed almeno due volte al giorno; utilizzando soluzioni disinfettanti che corrispondano a requisiti di efficacia ed innocuità.

Almeno una volta all'anno deve essere praticata la disinfestazione e la derattizzazione del complesso piscina.

4.2.2 Pulizia e sanificazione delle vasche

Ogni piscina deve essere dotata di attrezzature idonee alla pulizia del fondo e delle pareti della vasca a vasca piena, nonché di attrezzature per l'asportazione del materiale galleggiante.

In occasione dello svuotamento periodico della vasca, che deve essere effettuato quantomeno annualmente, si deve provvedere ad una radicale pulizia e sanificazione del fondo e delle pareti della vasca con revisione dei sistemi di circolazione dell'acqua.

4.2.3 Materiali ed attrezzature per pulizia e sanificazione

I prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione, devono essere conservati in appositi spazi separati, in quantità tale da assicurare scorte sufficienti a coprire le esigenze di impiego.

Le attrezzature utilizzate per le operazioni di pulizia e sanificazione devono altresì essere mantenute in spazi all'uopo individuati.

PARTE A: PISCINE PUBBLICHE E PARCHI ACQUATICI

5. Requisiti tecnico-strutturali specifici

Si applicano le definizioni di cui alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 a 11, UNI EN 1069 parti 1 e 2.

5.1 SEZIONE ATTIVITÀ NATATORIE E DI BALNEAZIONE

5.1.1 Caratteristiche del locale vasca

L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, non deve essere inferiore a m 3.50.

5.1.2 Numero di frequentatori e capienza delle vasche

Il numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'area bagnanti è dato dalla capienza complessiva delle vasche, calcolata in ragione di mq 2 di specchio d'acqua a persona per tutte le vasche.

5.1.3 Caratteristiche e componenti delle vasche e degli acquascivoli

La conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti, consentire comunque un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza e, inoltre, assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.

Le pareti e il fondo delle vasche devono essere rivestite con materiale antisdrucchiolo idoneo ad assicurare l'impermeabilità (es. piastrelle o altro). Allo scopo di garantire una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro.

Le pareti delle vasche devono avere caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.

I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alle UNI EN 13.451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

Gli acquascivoli di altezza maggiore o uguale a 2 m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 1069-2.

5.1.4 Sistemi di ripresa superficiali

I sistemi di ripresa superficiali devono essere conformi alla UNI 10637. Per questo tipo di vasche sono consentiti esclusivamente sistemi del tipo a bordo sfioratore.

5.1.5 Marcature

Devono essere segnalati con apposite marcature apposte sul bordo della vasca almeno i valori minimi e massimi della profondità e devono, altresì, essere evidenziati i tratti in corrispondenza dei quali avviene una variazione della pendenza del fondo .

5.1.6 Spazi perimetrali

Per le vasche ad utilizzo esclusivamente agonistico, lungo tutto il perimetro esterno devono essere previsti spazi perimetrali (banchine) conformi ai requisiti del D.M. Interni del 18 marzo 1996 e s.m.i.: larghezza non inferiore a 1.50 m e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca.

Per le altre vasche, lungo tutto il perimetro esterno devono essere previsti spazi perimetrali (banchine) di larghezza maggiore o uguale a 2 m.

La banchina deve essere dedicata alle sole attività connesse alle attività natatorie e di balneazione.

Le acque decadenti dalle banchine perimetrali devono essere convogliate in fognatura. A tal fine, per evitare ogni possibile loro immissione in vasca o nel sistema di ricircolo, nonché eventuali ristagni di acqua, le banchine perimetrali devono avere una pendenza non superiore al 3%. Possono essere adottate altre soluzioni tecniche che raggiungano il medesimo risultato, purché sia garantito un adeguato deflusso delle acque.

Devono essere posti a disposizione per un loro pronto impiego salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.

Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi devono avere superficie antisdrucchiolevole.

5.2 AREE DI TUTELA IGIENICO SANITARIA E REQUISITI RELATIVI

5.2.1 Identificazione delle aree

Nell'ambito delle piscine pubbliche e dei parchi acquatici sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree.

5.2.1.1 Area pubblico

Accessibile alla generalità degli utenti, senza alcuna barriera di protezione igienica.

5.2.1.2 Area di rispetto

Destinata ai frequentatori e che separa l'area pubblico dall'area a piedi nudi.

5.2.1.3 Area a piedi nudi

Riservata ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione.

5.2.1.4 Area bagnanti

Area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneatoria.

5.2.1.5 Area frequentatori

Costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto.

5.2.1.6 Solarium

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi.

5.2.1.7 Solarium a verde

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

5.2.2. Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili.

5.2.3 Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e delle calzature destinate a tale area.

5.2.4 Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti all'area bagnanti è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia.

5.2.5 Vaschette lavapiedi

Nella zona di passaggio tra la Sezione Servizi e le aree a piedi nudi devono essere installate:

- vaschette lavapiedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante;
- erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

5.2.6 Separazione dei percorsi

I percorsi utilizzati per l'accesso in vasca e alle aree esterne devono essere separati da quelli utilizzati per il ritorno alla zona servizi.

A tal scopo i passaggi di uscita dalla vasca devono essere dotati di dispositivi (es. tornelli) che non ne permettano l'accesso. Inoltre il rientro dei bagnanti dalla zona solarium e dalle altre aree ricreative agli spogliatoi deve avvenire senza riattraversare il bordo vasca.

5.3 SEZIONE SERVIZI

5.3.1 Sezione servizi accessibili ai frequentatori: Caratteristiche generali

La sezione servizi comprende gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso.

5.3.2 Spogliatoi

Gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi

In quanto ricadenti nell'area di rispetto, vi si può accedere esclusivamente con calzature dedicate pulite, lavabili e disinfettabili.

Il numero di posti spogliatoio (cabina o postazione destinata al cambio d'abito) deve essere rapportato al numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'impianto ed ai previsti criteri di gestione.

Il numero di posti spogliatoio non deve essere inferiore a 1/9 della superficie complessiva delle vasche. Un posto spogliatoio deve essere considerato equivalente ad una cabina singola ovvero a m² 1.6 di spogliatoio comune, comprensivo degli spazi di passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti.

Qualora siano previste negli spogliatoi cabine a rotazione è ammessa una dimensione minima di 1.2x0.9 m; le stesse devono avere due porte sui lati opposti: l'una che si apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi.

Le pareti delle cabine devono avere uno spazio libero inferiore di almeno 20 cm e non essere a tutta altezza.

Di norma le porte devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine chiuse si blocchino dall'interno; devono essere altresì dotate di un sedile ribaltabile

Una dotazione inferiore a quella sopra prevista dovrà essere congrua con il numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'impianto.

Nel caso di complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione (es. palestre) possono essere previsti:

- spogliatoi distinti da quelli delle altre attività;
- spogliatoi comuni, purchè siano rispettate le dotazioni minime per le singole attività e sia garantita la separazione del percorso a piedi calzati dal percorso a piedi nudi.

5.3.3 Deposito abiti

Il deposito degli abiti può essere effettuato sia con sistemi individuali sia con sistemi collettivi.

Nel sistema individuale gli abiti devono essere collocati in armadietti chiudibili, dotati di griglie di aerazione, sollevati dal pavimento almeno di cm 20.

Nel sistema collettivo gli abiti possono essere collocati in appositi contenitori e consegnati al banco di consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi nudi. I contenitori dovranno essere sistemati in modo da garantirne la conservazione in condizioni igieniche.

5.3.4 Servizi igienici e docce

Le piscine aperte al pubblico e i parchi acquatici, fermo restando il rispetto delle normative in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, devono possedere:

- non meno di 4 wc, suddivisi in uguale misura tra uomini e donne, per i primi 100 utenti o frazione di essi; i wc devono essere aumentati in ragione di 1 ogni ulteriori 100 utenti o frazione; i locali wc devono avere superficie non inferiore a mq 1.00, con pareti a tutta altezza, porta apribile verso l'esterno ed essere dotati di spazio di disimpegno;
- non meno di 4 docce, alimentate con acqua calda, suddivise in ugual misura tra uomini e donne, per i primi 30 utenti o frazione; le docce devono essere aumentate in ragione di 1 unità ogni ulteriori 15 utenti o frazione; nelle piscine coperte la zona doccia deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di asciugacapelli, in numero pari ai posti doccia, mentre per quelle scoperte deve essere previsto un minimo di 2 asciugacapelli in ogni zona spogliatoio; per le piscine scoperte è ammesso un numero di docce con acqua non riscaldata minore o uguale del 30% ;
- lavabi, o punti di erogazione di acque potabile, in numero complessivo non inferiore a quello dei wc, dotati di comando non manuale, con distributori di sapone e asciugamani monouso o ad aria calda;
- porta accappatoi a parete, in numero adeguato rispetto agli utilizzatori contemporaneamente presenti

5.3.5 Raccoglitori di rifiuti

Nei locali della sezione servizi deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

5.3.6 Servizio di Primo soccorso

Ogni piscina, al fine di assicurare prestazioni sanitarie di primo soccorso durante tutto il periodo di funzionamento da parte di personale della piscina adeguatamente formato, deve essere dotata di un locale di primo soccorso.

Tale locale, preferibilmente ad uso esclusivo, deve essere costituito da un ambiente di adeguata accessibilità e superficie, dotato di lavabo con rubinetto a comando non manuale, preferibilmente a pedale o a fotocellula, con acqua potabile e dotato altresì di:

- a) presidi di primo impiego e materiali di medicazione;
- b) strumentario per intervento di primo soccorso: pallone di Ambu, apribocca, bombola di ossigeno, coperta, sfigmomanometro, tiralingua, laccio emostatico;
- c) lettino medico;
- d) barella a cucchiaio.

Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego, nonché le strumentazioni di primo intervento e il materiale di medicazione devono risultare completamente disponibili e immediatamente utilizzabili.

Le apparecchiature mediche devono essere revisionate periodicamente in modo da essere sempre in perfetta efficienza.

Il locale deve essere chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe.

Tale locale deve essere dotato di un collegamento telefonico con l'esterno e di un servizio igienico ad uso esclusivo, con antibagno.

Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura nella quale sono presenti anche altre attività, il locale di primo soccorso può essere anche al servizio di dette attività, purchè sia garantito un rapido e agevole accesso dalla vasca.

In sede di autocontrollo deve essere verificata la tempestività degli interventi di primo soccorso; ove necessario, devono essere previsti mezzi alternativi ai servizi pubblici di Pronto Soccorso.

5.3.7 Palestra prenataloria

Ove prevista, dovrà possedere i requisiti di cui al successivo art. 5.4.1. Il passaggio dalla palestra prenataloria alla vasca dovrà comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5.2 e dovrà in ogni caso essere garantita la separazione dei percorsi sporco-pulito.

5.4 REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI

5.4.1 Requisiti termoigrometrici e di ventilazione

Nella sezione attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte e convertibili la temperatura dell'aria non deve essere inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

Inoltre per le piscine convertibili dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di evitare fenomeni di surriscaldamento dell'aria dovuti all'irraggiamento solare.

L'umidità relativa dell'aria non deve superare in nessun caso il valore limite del 70%.

La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0.10 m/s e deve essere assicurato un ricambio d'aria esterna di almeno 20 mc/h per mq di vasca.

Nelle altre sezioni delle piscine coperte e convertibili destinate ai frequentatori, quali spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso, docce, palestra prenataloria, ecc., dovrà essere assicurato un ricambio d'aria in continuo, non inferiore a 6 volumi/h e la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C; comunque la differenza di temperatura tra la sezione vasche e la sezione servizi dovrà essere tale da garantire il comfort dei frequentatori.

Sia nella sezione attività natatorie e di balneazione che nella sezione servizi dovrà essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/12 della superficie degli ambienti, collocata preferibilmente su pareti contrapposte per quanto riguarda la sezione vasche.

In assenza di aerazione naturale, potranno essere utilizzati sistemi alternativi. In caso di mancato o non corretto funzionamento degli impianti di aerazione artificiale (condizionamento o impianto di ventilazione artificiale), gli ambienti, se non dotati di regolamentare aerazione naturale, devono ritenersi non usabili fino al ripristino del corretto funzionamento.

5.4.2 Requisiti illuminotecnici

Nelle sezioni delle attività natatorie delle piscine coperte, l'illuminazione artificiale deve assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori e il controllo da parte del personale.

In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione d'emergenza.

5.4.3 Requisiti acustici

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte e convertibili, il tempo di riverbero non deve essere in nessun punto superiore a 1.6 sec.

I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

5.5 SERVIZI PER IL PERSONALE

5.5.1 Servizi igienici e spogliatoi per il personale.

Le piscine devono essere dotate di servizi igienici, docce e spogliatoi per il personale addetto, suddivisi per sesso rispondenti per numero e caratteristiche a quanto di seguito riportato.

5.5.2 Dotazione di servizi

a) Servizi igienici

- n. 1 WC fino a 3 addetti
- n. 2 WC fino a 10 addetti
- n. 3 WC da 11 a 30 addetti
- n. 1 WC ulteriore ogni 20 addetti o frazione

I locali WC devono essere dotati di antibagno, che può essere comune per più WC.

b) Spogliatoi

Almeno 1 locale spogliatoio per sesso oltre i 10 addetti contemporanei.

Negli altri casi potrà essere utilizzato come spogliatoio l'antibagno, purché abbia le caratteristiche previste dal successivo art. 5.5.3.

c) Docce

Almeno 1 doccia per sesso ogni 10 potenziali utilizzatori contemporanei.

5.5.3 Caratteristiche dei servizi

Devono essere riscaldati, costantemente mantenuti in condizioni di regolare funzionamento e pulizia e possedere le caratteristiche e i requisiti di seguito specificati.

a) Servizi igienici

Sia il locale WC che l'antibagno devono:

- avere superficie minima di 1 mq, con lato di accesso non inferiore a m 1
- garantire i normali movimenti delle persone
- essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti

L'antibagno dovrà essere munito di lavabi o punti di erogazione di acqua pari al numero dei WC serviti.

I pavimenti e le pareti perimetrali del locale WC e dell'antibagno, sino ad una altezza di m 2.00, devono essere piastrellati o rivestiti con materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; il pavimento deve essere dotato di piletta sifonata.

L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a m 2.40.

Il locale WC e l'antibagno devono avere regolamentari requisiti di aerazione e di illuminazione naturale diretta, ottenuti con superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta dei locali, con un minimo comunque non inferiore a mq 0.5.

Sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere idonea aeroilluminazione naturale. In tale caso devono essere dotati di impianto di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero 12 volumi/ora se in espulsione intermittente, a comando automatico adeguatamente temporizzato. L'aria di espulsione non può essere riciclata in nessun caso e deve essere allontanata oltre il tetto.

b) Spogliatoi

Devono avere una superficie di almeno mq 1 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo, con un minimo comunque non inferiore a mq 5.

I locali spogliatoio devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti, inclusi i servizi igienici.

Devono essere previsti lavandini o punti di erogazione di acqua potabile in numero non inferiore ad uno ogni 5 potenziali utilizzatori contemporanei.

Per ogni lavoratore dovrà essere messo a disposizione apposito armadietto a doppio scomparto.

Qualora l'antibagno venga utilizzato anche come spogliatoio, la superficie dello stesso dovrà essere pari ad almeno 1 mq per ogni utilizzatore contemporaneo e comunque non potrà essere inferiore a 3 mq; dovrà inoltre essere separato fisicamente (a tutta altezza) dal locale WC.

Tali locali (spogliatoio o antibagno utilizzato come spogliatoio) devono avere anche le seguenti caratteristiche:

- regolamentari requisiti di aerazione e di illuminazione naturale diretta, ottenuti con superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta dei locali, con un minimo comunque non inferiore a mq 0.5; sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere una idonea aeroilluminazione naturale; in tale caso dovrà essere realizzato quanto previsto per i servizi igienici;
- altezza minima non inferiore a m 2.40;
- pavimenti serviti da piletta di scarico sifonata.

c) Docce

Le docce devono essere dotate di zona antidoccia, essere in comunicazione diretta con gli spogliatoi o con l'antibagno, qualora lo stesso abbia funzione di spogliatoio, ed essere dotate di acqua corrente calda e fredda.

I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad un'altezza di 2 m, devono essere rivestiti con materiali impermeabili, lisci, lavabili e resistenti.

I locali dove sono collocate le docce devono avere le medesime caratteristiche previste per i locali spogliatoio.

5.6 SEZIONE DESTINATA AL PUBBLICO E AD ATTIVITA' AUSILIARIE

5.6.1 Sezione destinata al pubblico

Ove sia prevista una sezione per il pubblico, i percorsi e le aree destinati al pubblico (atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici, ecc.) devono essere conformi alle norme e regolamenti vigenti ed indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche, in modo da evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone.

Le acque di lavaggio delle superfici destinate al pubblico devono essere opportunamente convogliate, raccolte e recapitate in pubblica fognatura onde impedire che possano rifluire verso l'area di pertinenza dei frequentatori.

5.6.2 Sezione attività ausiliarie

Ove siano previste aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive e non, diverse da quelle natatorie, esempio palestre, sauna, bagni turchi, vasche di idromassaggio, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., dette aree devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori e dal pubblico siano nettamente separati e non vi sia interferenza dei relativi percorsi.

6. Requisiti organizzativi e gestionali specifici

6.1 DOTAZIONE DI PERSONALE

6.1.1 Personale addetto

Il titolare dell'attività deve provvedere alla nomina e alla formazione delle seguenti figure professionali:

- eventuali responsabili pro tempore della piscina
- addetto agli impianti tecnologici
- assistente bagnanti
- addetto al primo soccorso

6.1.2 Competenze figure professionali identificate

In fase di autocontrollo dovranno essere identificate le mansioni ed i requisiti di formazione delle figure professionali identificate al precedente articolo, nel rispetto dei requisiti sotto riportati.

6.1.2.1 Addetto agli impianti tecnologici

L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni specifiche di legge, ove necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate.

6.1.2.2 Assistente i bagnanti

L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati. Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato alle normative dell'ente che lo ha rilasciato.

Nelle attività didattiche o di allenamento la figura dell'assistente bagnanti può coincidere con la figura dell'istruttore purché in possesso dell'abilitazione come assistente bagnanti. In questo caso, il piano di autocontrollo deve identificare i gruppi di utenti e/o le aree delle quali l'istruttore/assistente bagnanti è responsabile.

6.1.2.3 Organizzazione dell'attività di assistenza ai bagnanti

Nelle piscine sportive, così come identificate dal D.M. 18 marzo 1996 s.m.i., deve essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti secondo le modalità ivi previste.

Nelle altre piscine deve essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti in numero e con modalità definite in sede di autocontrollo, anche in base alla morfologia delle vasche ed ai criteri di gestione della struttura.

PARTE B: PISCINE TURISTICO-RICETTIVE

7. Requisiti tecnico-strutturali specifici

Si applicano le definizioni di cui alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 a 11, UNI EN 1069 parti 1 e 2.

7.1 SEZIONE ATTIVITÀ NATATORIE E DI BALNEAZIONE

7.1.1 Caratteristiche del locale vasca

L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, deve essere in ogni punto non inferiore all'altezza minima per l'agibilità.

7.1.2 Numero di frequentatori e capienza delle vasche

Il numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'area bagnanti è dato dalla capienza complessiva delle vasche, calcolata in ragione di mq 2 di specchio d'acqua a persona per tutte le vasche.

7.1.3 Caratteristiche e componenti delle vasche e degli acquascivoli

La conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti, consentire comunque un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza e, inoltre, assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.

Le pareti e il fondo delle vasche devono essere rivestite con materiale antisdrucciolo idoneo ad assicurare l'impermeabilità (es. piastrelle o altro). Allo scopo di garantire una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro.

Le pareti delle vasche devono avere caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.

I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alle UNI EN 13.451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

Gli acquascivoli di altezza maggiore o uguale a 2 m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 1069-2.

7.1.4 Sistemi di ripresa superficiali

I sistemi di ripresa superficiali devono essere conformi alla UNI 10637.

7.1.5 Marcature

Devono essere segnalati con apposite marcature apposte sul bordo della vasca almeno i valori minimi e massimi della profondità e devono, altresì, essere evidenziati i tratti in corrispondenza dei quali avviene una variazione della pendenza del fondo .

7.1.6 Spazi perimetrali

Lungo almeno un lato delle vasche deve essere previsto uno spazio perimetrale (banchina) di larghezza maggiore o uguale a 1.50 m. Negli altri tre lati deve comunque essere realizzato uno spazio che permetta un corretto svolgimento dell'attività balneare e delle eventuali operazioni di soccorso.

Le acque decendenti dalle banchine perimetrali devono essere convogliate in fognatura. A tal fine, per evitare ogni possibile loro immissione in vasca o nel sistema di ricircolo, nonché eventuali ristagni di acqua, le banchine perimetrali devono avere una pendenza non superiore al 3%. Possono essere adottate altre soluzioni tecniche che raggiungano il medesimo risultato, purché sia garantito un adeguato deflusso delle acque.

La banchina deve essere dedicata alle sole attività connesse alle attività natatorie e di balneazione.

Devono essere posti a disposizione per un loro pronto impiego salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.

Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi devono avere superficie antisdrucciolevole.

7.2 AREE DI TUTELA IGIENICO SANITARIA E REQUISITI RELATIVI

7.2.1 Identificazione delle aree

Nell'ambito delle piscine turistico-ricettive sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree.

7.2.1.1 Area di rispetto

Destinata ai frequentatori e che separa le aree esterne alla piscina dall'area a piedi nudi.

7.2.1.2 Area a piedi nudi

Riservata ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione.

7.2.1.3 Area bagnanti

Area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneatoria.

7.2.1.4 Area frequentatori

Costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto.

7.2.1.5 Solarium

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi.

7.2.1.6 Solarium a verde

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

7.2.2. Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili.

7.2.3 Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e delle calzature destinate a tale area.

7.2.4 Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti all'area bagnanti per l'utilizzo delle vasche è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia.

7.2.5 Vaschette lavapiedi

Agli accessi alle aree a piedi nudi devono essere installati:

- vaschette lavapiedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante;
- erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

7.2.6 Separazione dei percorsi

I percorsi utilizzati per l'accesso in vasca e alle aree esterne devono essere separati da quelli utilizzati per il ritorno alla zona servizi, qualora presente.

A tal scopo i passaggi di uscita dalla vasca devono essere dotati di dispositivi (es. tornelli) che non ne permettano l'accesso. Inoltre il rientro dei bagnanti dalla zona solarium e dalle altre aree ricreative agli spogliatoi, qualora presenti, deve avvenire senza riattraversare il bordo vasca.

7.3 SEZIONE SERVIZI

7.3.1 Sezione servizi accessibili ai frequentatori: Caratteristiche generali

La sezione servizi, che normalmente comprende gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso, non è richiesta per le piscine turistico ricettive, fermo restando la disponibilità di tali ambienti all'interno della medesima struttura ed il rispetto di quanto previsto dal paragrafo 7.2 "Aree di tutela igienico sanitaria e requisiti relativi". Qualora alcuni degli elementi siano comunque presenti, dovranno rispettare i requisiti degli articoli 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4.

7.3.2 Raccoglitori di rifiuti

Nei locali della sezione servizi, qualora presente, deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

7.3.3 Servizio di Primo Soccorso

La struttura deve essere dotata di presidi di primo impiego e materiali di medicazione, disponibili ed utilizzabili.

Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da parte di personale adeguatamente formato.

In sede di autocontrollo deve essere verificata la tempestività degli interventi di primo soccorso; ove necessario, devono essere previsti mezzi alternativi ai servizi pubblici di Pronto Soccorso.

7.4 REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI

7.4.1 Requisiti termoigrometrici e di ventilazione

Nella sezione attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte e convertibili la temperatura dell'aria non deve essere inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

Inoltre per le piscine convertibili dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di evitare fenomeni di surriscaldamento dell'aria dovuti all'irraggiamento solare.

L'umidità relativa dell'aria non deve superare in nessun caso il valore limite del 70%.

Nelle altre sezioni delle piscine coperte e convertibili (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso), laddove presenti, dovrà essere assicurato un ricambio d'aria in continuo, non inferiore a 6 volumi/h e la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C; comunque la differenza di temperatura tra la sezione vasche e la sezione servizi dovrà essere tale da garantire il comfort dei frequentatori.

Sia nella sezione attività natatorie e di balneazione che nella sezione servizi, qualora presente, dovrà essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/12 della superficie degli ambienti, collocata preferibilmente su pareti contrapposte per quanto riguarda la sezione vasche.

In assenza della possibilità di aerazione naturale, potranno essere utilizzati sistemi alternativi. In caso di mancato o non corretto funzionamento degli impianti di aerazione artificiale (condizionamento o impianto di ventilazione artificiale), gli ambienti, se non dotati di regolamentare aerazione naturale, devono ritenersi non usabili fino al ripristino del corretto funzionamento.

7.4.2 Requisiti illuminotecnici

Nelle sezioni delle attività natatorie delle piscine coperte, l'illuminazione artificiale deve assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori e il controllo da parte del personale.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, ecc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno di 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione d'emergenza.

7.4.3 Requisiti acustici

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte e convertibili, il tempo di riverbero non deve essere in nessun punto superiore a 1,6 sec.

I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

7.5 SEZIONE DESTINATA AD ATTIVITA' AUSILIARIE

7.5.1 Sezione attività ausiliarie

Ove siano previste aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive e non diverse da quelle natatorie, esempio palestre, sauna, bagni turchi, vasche di idromassaggio, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., dette aree devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori e dal pubblico siano nettamente separati e non vi sia interferenza dei relativi percorsi.

8. Requisiti organizzativi e gestionali specifici

8.1 DOTAZIONE DI PERSONALE

8.1.1 Personale addetto

Il titolare dell'attività deve provvedere alla nomina delle seguenti figure professionali:

- eventuali responsabili pro-tempore della piscina
 - addetto agli impianti tecnologici
- e ad organizzare i servizi di
- assistenza/vigilanza bagnanti
 - primo soccorso

8.1.2 Competenze figure professionali identificate

In fase di autocontrollo dovranno essere identificate le mansioni ed i requisiti di formazione delle figure professionali identificate al precedente articolo, nel rispetto dei requisiti sotto riportati.

8.1.2.1 Addetto agli impianti tecnologici

L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni specifiche di legge, ove necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate.

8.1.2.2 Assistenza/vigilanza bagnanti

Il servizio di assistenza/vigilanza bagnanti può essere esercitato da assistenti bagnanti o da personale che, nell'ambito di altre mansioni, svolga anche servizio di vigilanza bagnanti.

8.1.2.2.1 Assistente bagnanti

L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati. Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato alle normative dell'ente che lo ha rilasciato.

8.1.2.2.2 Personale di vigilanza bagnanti

Il servizio di vigilanza bagnanti è prestato da addetti, formati alle operazioni di vigilanza piscina e di primo soccorso che, nell'ambito anche di altre mansioni, controllano ai fini della sicurezza le attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.

8.1.2.3 Organizzazione del servizio di assistenza o vigilanza bagnanti

L'assistenza o la vigilanza dei bagnanti deve essere prestata in base ai risultati dell'autocontrollo e alle prescrizioni dei punti seguenti:

- a) nelle piscine con volume complessivo delle vasche $\leq 180 \text{ m}^3$ e profondità $\leq 1,40 \text{ m}$, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:
 - una vigilanza adeguata;
 - nel caso la vigilanza non sia continuativa, i frequentatori devono essere informati;
 - un rapido intervento in caso di necessità;
 - la presenza in azienda di personale tempestivamente disponibile, abilitato a svolgere anche interventi di primo soccorso;
- b) nelle piscine con volume complessivo delle vasche superiore a quelle del precedente punto a), ma $\leq 300 \text{ m}^3$, o di profondità $> 1,40 \text{ m}$, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:

- una vigilanza adeguata costantemente prevista in prossimità dell'area bagnanti, in grado di prestare anche assistenza di primo soccorso;
- un rapido intervento in caso di necessità;
- c) per vasche aventi complessivamente un volume d'acqua maggiore di 300 m³, indipendentemente dalla profondità, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:
- un adeguato servizio continuativo di sorveglianza prestato da assistenti bagnanti, in grado di prestare anche primo soccorso.

PARTE C: PISCINE CONDOMINIALI

9. Requisiti generali delle piscine condominiali

I requisiti generali delle piscine condominiali riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento e di vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua ed i punti di controllo dell'acqua di approvvigionamento, di immissione e di vasca devono essere conformi a quanto previsto negli artt. 3.4 e 3.4.1 del presente regolamento.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca costantemente entro i limiti previsti nell'allegato 1 dell'Accordo Stato-regioni del 16 gennaio 2003, in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua conformi a quanto previsto dall'art.3.4.3 del presente regolamento.

10. Requisiti tecnico-strutturali specifici

Si applicano le definizioni di cui alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 a 11, UNI EN 1069 parti 1 e 2.

10.1 SEZIONE ATTIVITÀ NATATORIE E DI BALNEAZIONE

10.1.1 Caratteristiche del locale vasca

L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, deve essere in ogni punto non inferiore all'altezza minima per l'agibilità.

10.1.2 Capienza delle vasche

Nell'area bagnanti è ammessa la presenza contemporanea di non più di una persona ogni 2 mq di specchio d'acqua.

10.1.3 Caratteristiche e componenti delle vasche e degli acquascivoli

Le pareti delle vasche devono avere caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.

I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alle UNI EN 13.451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

Gli acquascivoli di altezza maggiore o uguale a 2 m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 1069-2.

10.1.4 Sistemi di ripresa superficiali

I sistemi di ripresa superficiali devono essere conformi alla UNI 10637.

10.1.6 Spazi perimetrali

Lungo almeno un lato delle vasche deve essere previsto uno spazio perimetrale (banchina) di larghezza utile anche per effettuare interventi di soccorso.

Le acque decadenti dalle banchine perimetrali devono essere convogliate in fognatura. A tal fine, per evitare ogni possibile loro immissione in vasca o nel sistema di ricircolo, nonché eventuali ristagni di acqua, le banchine perimetrali devono avere una pendenza non superiore al 3%. Possono essere adottate altre soluzioni tecniche che raggiungano il medesimo risultato, purchè sia garantito un adeguato deflusso delle acque.

Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi devono avere superficie antisdrucchiole.

10.2 AREE DI TUTELA IGIENICO SANITARIA E REQUISITI RELATIVI

10.2.1 Identificazione delle aree

Nell'ambito delle piscine condominiali sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree.

10.2.1.1 Area di rispetto

Destinata ai frequentatori e che separa le aree esterne alla piscina dall'area a piedi nudi.

10.2.1.2 Area a piedi nudi

Riservata ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione.

10.2.1.3 Area bagnanti

Area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneatoria.

10.2.1.4 Area frequentatori

Costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto.

10.2.1.5 Solarium

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi.

10.2.1.6 Solarium a verde

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

10.2.2. Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili.

10.2.3 Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e delle calzature destinate a tale area.

10.2.4 Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti all'area bagnanti per l'utilizzo delle vasche è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia.

10.2.5 Vaschette lavapiedi

Agli accessi alle aree a piedi nudi devono essere installati:

- vaschette lavapiedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante;
- erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

10.3 SEZIONE SERVIZI

10.3.1 Sezione servizi: caratteristiche generali

La sezione servizi, che normalmente comprende gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso, non è richiesta per le piscine condominiali. Qualora alcuni degli elementi siano comunque presenti, dovranno rispettare i requisiti degli articoli 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4.

10.3.2 Raccoglitori di rifiuti

Nei locali della sezione servizi, qualora presente, deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

10.3.3 Servizio di Primo Soccorso

La struttura deve essere dotata di presidi di primo impiego e materiali di medicazione, disponibili ed utilizzabili.

In sede di autocontrollo devono essere definite e portate a conoscenza dei frequentatori le modalità di accesso ai servizi di Pronto Soccorso.

10.4 SEZIONE DESTINATA AD ATTIVITA' AUSILIARIE

10.4.1 Sezione attività ausiliarie

Ove siano previste aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive e non diverse da quelle natatorie, esempio palestre, sauna, bagni turchi, vasche di idromassaggio, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ecc., dette aree devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori e dal pubblico siano nettamente separati e non vi sia interferenza dei relativi percorsi.

11. Requisiti organizzativi e gestionali specifici

11.1. REALIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE

La realizzazione delle piscine condominiali è disciplinata dalle procedure previste in materia urbanistico-edilizia, inclusa l'acquisizione, in sede di esame di progetto, del parere favorevole dell'ASL.

L'esercizio dell'attività di una piscina condominiale è soggetto a comunicazione da inviare al Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ASL. Sono elementi essenziali della comunicazione i seguenti elementi:

- denominazione e indirizzo del condominio
- dati identificativi del responsabile della piscina
- categoria, gruppo e tipologia della piscina, nonché numero di unità abitative
- numero e tipo di vasche
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- documentazione tecnica, descrittiva della piscina e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico;

- dichiarazione che le modalità di realizzazione e i requisiti rispettano quanto previsto dal presente regolamento

La variazione di uno o più elementi comporta l'obbligo di nuova comunicazione.

11.2 PERSONALE

11.2.1 Titolare dell'impianto

Il titolare dell'attività è l'amministratore; se non previsto dal Codice Civile, sono responsabili della piscina i condomini. Il titolare dell'impianto deve provvedere:

- alla redazione di un piano di autocontrollo che si rifaccia ai principi del documento di valutazione del rischio di cui all'art. 4.1.1.2;
- alla nomina dell'addetto agli impianti tecnologici.

11.2.2 Addetto agli impianti tecnologici

L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni specifiche di legge, ove necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate.

11.2.3 Servizio di assistenza/vigilanza bagnanti

Il titolare dell'impianto deve provvedere ad identificare l'eventuale necessità di vigilanza o assistenza bagnanti, nonché le modalità con cui può essere espletato detto servizio.

Il servizio di assistenza bagnanti deve comunque essere previsto qualora il volume totale delle vasche sia $>300 \text{ m}^3$ e/o la profondità sia $>1.40 \text{ m}$.

11.3 ASPETTI IGIENICI DI GESTIONE

11.3.1 Regolamento interno

Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso della struttura e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente; il regolamento deve riportare almeno le seguenti indicazioni:

- numero massimo di utenti ammissibili in vasca;
- obbligo di utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, dedicate, nei percorsi a piedi nudi
- obbligo di utilizzo delle vaschette lavapiedi e degli erogatori di soluzione disinfettante prima dell'accesso in vasca
- obbligo di doccia e di accurata detersione personale prima di accedere all'area bagnanti
- obbligo di utilizzo della cuffia
- obbligo di utilizzo di costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai tre anni, nonché per gli utenti fisiologicamente incontinenti

11.3.2 Controlli interni sull'acqua di vasca

La frequenza delle analisi sul campo e di laboratorio sull'acqua di vasca deve essere conforme alla norma UNI 10637.

Nel caso di approvvigionamento autonomo devono essere effettuati controlli anche sull'acqua di approvvigionamento.